

325.

# SEDUTA POMERIDIANA DI GIOVEDÌ 20 MAGGIO 1965

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE PERTINI

INDI

DEL VICEPRESIDENTE CINCIARI RODANO MARIA LISA

E DEL PRESIDENTE BUCCIARELLI DUCCI

## INDICE

	PAG.
<b>Congedi</b> . . . . .	15656
<b>Disegno e proposte di legge</b> ( <i>Seguito della discussione</i> ):	
Disciplina degli interventi per lo sviluppo del Mezzogiorno (2017);	
CRUCIANI: Estensione all'Umbria ed alla Sabina delle disposizioni della legge 10 agosto 1950, n. 646, relativa alla istituzione della Cassa per il mezzogiorno (276);	
ABENANTE ed altri: Estensione alle compagnie portuali dei benefici previsti per l'industrializzazione del Mezzogiorno (1232);	
AVERARDI: Estensione delle provvidenze della Cassa per il mezzogiorno ai territori della Lunigiana e della Garfagnana, compresi nelle province di Massa Carrara e di Lucca (1295);	
AVERARDI: Inclusione nella competenza della Cassa per il mezzogiorno del territorio del consorzio di bonifica della Valdera e riordinamento e trasformazione del consorzio stesso in ente di sviluppo agricolo (1859);	
ZINCONE ed altri: Estensione all'intero territorio delle province di Roma, Rieti e Viterbo e a tutte le isole minori del Tirreno dei benefici previsti dalla legge 10 agosto 1950, n. 646 (1866);	
GRILLI: Estensione alle Marche dell'attività della Cassa per il mezzogiorno (2183) . . . . .	15656
PRESIDENTE . . . . .	15656
ABENANTE . . . . .	15686, 15696

	PAG.
AVOLIO, <i>Relatore di minoranza</i> . . . . .	15665 15671, 15678, 15695
BARBI, <i>Relatore per la maggioranza</i> . . . . .	15658 15659, 15663, 15667, 15670 15676, 15677, 15689, 15692
BONEA, <i>Relatore di minoranza</i> . . . . .	15659 15661, 15672, 15679, 15697
CATALDO . . . . .	15657
CORRAO . . . . .	15687, 15691
DI MAURO LUIGI . . . . .	15664
FAILLA . . . . .	15681, 15685, 15692
GRANATI . . . . .	15679
GREZZI . . . . .	15674, 15698
GUARRA . . . . .	15671
LETTIERI . . . . .	15677
MAGNO . . . . .	15666
MARRAS . . . . .	15667, 15668
PASTORE, <i>Ministro senza portafoglio</i> . . . . .	15667 15670, 15674, 15677, 15682, 15691
PELLEGRINO . . . . .	15699
PEZZINO . . . . .	15688
SANTAGATI . . . . .	15698
SPALLONE . . . . .	15694
SPECIALE . . . . .	15662
VALITUTTI . . . . .	15676
VILLANI . . . . .	15675
<b>Proposte di legge:</b>	
( <i>Annunzio</i> ) . . . . .	15656
( <i>Deferimento a Commissione</i> ) . . . . .	15700
( <i>Trasmissione dal Senato</i> ) . . . . .	15656
<b>Commissione speciale</b> ( <i>Annunzio di costituzione</i> ) . . . . .	15656
<b>Interrogazioni e interpellanza</b> ( <i>Annunzio</i> ) . . . . .	15700
<b>Ordine del giorno della seduta di domani</b> . . . . .	15700

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 20 MAGGIO 1965

**La seduta comincia alle 16,30.**

MAGNO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta pomeridiana di ieri.

(È approvato).

**Congedi.**

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i deputati Berretta e Galli.

(I congedi sono concessi).

**Annunzio di proposte di legge.**

PRESIDENTE. Sono state presentate proposte di legge dai deputati:

LONGO ed altri: « Norme per lo sviluppo dell'economia montana » (2369);

MALFATTI FRANCESCO ed altri: « Istituzione del parco nazionale San Rossore-Migliarino » (2370);

RIGHETTI ed altri: « Modifica del decreto del Presidente della Repubblica 22 gennaio 1964, n. 2, concernente il riordinamento dei ruoli del Ministero dell'industria e del commercio » (2371).

Saranno stampate e distribuite. La prima, avendo i proponenti rinunciato allo svolgimento, sarà trasmessa alla Commissione competente, con riserva di stabilirne la sede; delle altre, che importano onere finanziario, sarà fissata in seguito la data di svolgimento.

**Trasmissioni dal Senato.**

PRESIDENTE. Il Senato ha trasmesso i seguenti provvedimenti:

Senatori LOMBARDI ed altri: « Norma modificativa della legge 5 giugno 1850, n. 1037, per quanto riguarda gli acquisti di immobili da parte degli Istituti autonomi per le case popolari » (*Approvato da quella VII Commissione*) (2365);

Senatori LOMBARDI ed altri: « Norma integrativa dell'articolo 345 del testo unico sull'edilizia economica e popolare, approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165 » (*Approvato da quella VII Commissione*) (2366);

Senatori ZANNIER ed altri: « Proroga del termine previsto dalla legge 16 dicembre 1964, n. 1400, in materia di appalti e revisione dei prezzi di opere pubbliche » (*Approvato da quella VII Commissione*) (2367);

Senatori BERLANDA ed altri: « Norme generali sull'Istituto superiore di scienze socia-

li di Trento » (*Approvato da quel consesso*) (2368).

Saranno stampati, distribuiti e trasmessi alle Commissioni competenti, con riserva di stabilirne la sede.

**Annunzio di costituzione di Commissione speciale.**

PRESIDENTE. Comunico che la Commissione speciale nominata per l'esame delle proposte di legge: RICCIO ed altri n. 1322; DE PASQUALE ed altri n. 1584; SIMONACCI ed altri n. 1632; ORIGLIA n. 1634; CUCCHI ed altri n. 1690; COLOMBO VITTORINO ed altri n. 1700; MARIANI n. 1769; BOVA ed altri n. 2276, relative alla disciplina dei contratti di locazione degli immobili urbani, nella seduta di oggi ha proceduto alla propria costituzione. Sono risultati eletti: presidente, Breganze; vicepresidenti, Reggiani e De Pasquale; segretari, Martuscelli e Re Giuseppina.

**Seguito della discussione del disegno di legge:****Disciplina degli interventi per lo sviluppo del Mezzogiorno (2017) e delle concorrenti proposte di legge Cruciani (276), Abenante ed altri (1232), Averardi (1295 e 1859), Zincone ed altri (1866) e Grilli (2183).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Disciplina degli interventi per lo sviluppo del Mezzogiorno e delle concorrenti proposte di legge Cruciani, Abenante ed altri, Averardi, Zincone ed altri e Grilli.

Come la Camera ricorda, nella seduta di ieri è stato approvato l'articolo 6. Passiamo all'articolo 7. Se ne dia lettura.

MAGNO, *Segretario*, legge:

« Le agevolazioni alle iniziative industriali previste dalla presente legge si applicano in tutti i territori meridionali.

Le agevolazioni alle iniziative alberghiere indicate al primo comma dell'articolo 18 si applicano in tutti i territori meridionali.

Nell'ambito delle direttive del piano di coordinamento, il ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno può autorizzare la Cassa a realizzare al di fuori dei comprensori irrigui, delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale e dei comprensori di sviluppo turistico:

a) gli interventi di cui all'articolo 6, purché rientrino in speciali programmi autorizzati dal piano ed in quanto connessi con la

## IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 20 MAGGIO 1965

salvaguardia delle opere irrigue e la valorizzazione dei comprensori irrigui;

b) le opere di viabilità dirette ad assicurare il collegamento tra le reti autostradali e ferroviarie ed i comprensori irrigui, le aree ed i nuclei di sviluppo industriale ed i comprensori di sviluppo turistico;

c) le opere per il potenziamento e l'ammodernamento dei servizi civili in ristretti ambiti territoriali caratterizzati da particolare depressione;

d) nonché a concedere le agevolazioni previste dai successivi articoli 10 e 11 per le attività agricole, purché rientrino in speciali programmi connessi con la valorizzazione dei comprensori irrigui.

La Cassa è autorizzata a realizzare, in tutto il territorio meridionale, nell'ambito delle direttive del piano, le opere necessarie all'approvvigionamento idrico per qualsiasi uso — ivi compresi gli impianti di desalinizzazione delle acque — e le connesse reti fognarie ».

**PRESIDENTE.** L'intestazione dell'articolo e la seguente: « Interventi della Cassa nei territori esterni ai comprensori irrigui, alle aree e nuclei di sviluppo industriale e ai comprensori di sviluppo turistico ».

Gli onorevoli Bonea, Cannizzo, Capua, Cottone e Pierangeli hanno proposto di sostituire, nell'intestazione, la parola: « irrigui », con le parole: « di zone irrigue ».

Gli onorevoli Bozzi, Bonea e Zincone hanno proposto:

di aggiungere al primo comma, dopo le parole: « i territori meridionali », le parole: « indicati dall'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni ed integrazioni »;

di aggiungere al secondo comma, dopo le parole: « i territori meridionali », le parole: « indicati dall'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni e integrazioni »;

di sostituire, al terzo comma, le parole: « il ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno », con le parole: « il presidente del Comitato di ministri di cui al primo comma dell'articolo 1 ».

Gli onorevoli Bonea, Bozzi e Zincone hanno proposto:

di sopprimere al terzo comma, lettera a), le parole da: « purché », fino a: « irrigui »;

di sopprimere al terzo comma, lettera d), le parole da: « purché », fino a: « irrigui » ».

L'onorevole Valitutti ha proposto di sostituire il terzo comma con il seguente:

« Nell'ambito delle direttive del piano di coordinamento, il Comitato di ministri per il mezzogiorno, su proposta del ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, può autorizzare la Cassa a realizzare al di fuori dei comprensori irrigui, delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale e dei comprensori di sviluppo turistico: ».

Poiché nessuno dei firmatari di questi emendamenti è presente, si intende che abbiano rinunciato a svolgerli.

Gli onorevoli Cataldo, Ado Guido Di Mauro, De Florio, Illuminati, Monasterio, Raucci, Granati, Scionti e Miceli hanno proposto, all'ultimo comma, di aggiungere, in fine, le parole: « nonché all'elettrificazione delle campagne ».

L'onorevole Cataldo ha facoltà di svolgere questo emendamento.

**CATALDO.** Nella legge del 1950, istitutiva della Cassa per il mezzogiorno, l'elettrificazione delle campagne aveva un certo riconoscimento di priorità e di importanza, per cui anche da parte di amministrazioni comunali si è ottenuto il finanziamento per la creazione di elettrodotti in varie zone. Il criterio discrezionale per la concessione dei finanziamenti non era certo quello della ubicazione dei terreni in comprensori irrigui o meno, bensì quello della densità della popolazione rurale, e ciò non solo in riferimento a borgate o villaggi, ma anche a case sparse.

Diversi comuni hanno ottenuto finanziamenti e realizzato le opere per alcuni lotti, anche fuori dei comprensori irrigui, o perché aventi una densità di popolazione adeguata, o perché sono stati sollecitati nel mandare avanti le iniziative, mentre gli enti di irrigazione e i consorzi di bonifica dormicchiavano, pur vantando l'esclusiva nel diritto di chiedere finanziamenti per le loro zone di operazioni, e facendo pesare detta esclusiva anche presso gli organi deliberanti della Cassa.

Abbiamo quindi opere iniziate e non completate, progetti approvati e non finanziati; manca un coordinamento tra le zone elettrificate: oltre ad esservi interi comprensori di migliaia di ettari, con una forte densità di popolazione rurale, privi di ogni iniziativa.

Con la legge in discussione, l'attività dovrebbe limitarsi ai comprensori irrigui e l'elettrificazione in generale dovrebbe realizzarsi solo « in ristretti ambiti territoriali caratterizzati da particolare depressione », se il ministro lo riterrà, e secondo il testo gover-

nativo, e secondo la lettera c) dell'articolo 7 del testo della Commissione.

A parte la facoltà del ministro, che avrà ampi poteri discrezionali, rimane la limitatezza del raggio di azione. Interessante è invece l'ultimo comma dell'articolo 7, per cui la Cassa è autorizzata a realizzare in tutto il territorio meridionale le opere necessarie all'approvvigionamento idrico. Noi riteniamo che detto comma vada emendato, aggiungendo che, su tutto il territorio meridionale, vanno realizzate anche le opere per l'elettrificazione delle campagne. E ciò non solo per completare i programmi interrotti, per finanziare i progetti già approvati, per completare ed unificare le zone sparse in cui l'elettrificazione è stata attuata: ma anche per motivi di carattere generale.

L'elettrificazione delle campagne è un fattore di elevamento sociale e di progresso economico, tanto più urgente nel Mezzogiorno dove la fuga dai campi ha assunto proporzioni ed aspetti allarmanti. Se si limita l'intervento alle zone irrigue o a quelle particolarmente depresse, intere contrade o province con buona densità di contadini rimarranno fuori.

Se è vero che tutti i gruppi politici dicono di volere il superamento delle distanze fra industria e agricoltura, tra nord e sud, allora diamo al binomio negativo agricoltura-Mezzogiorno la corrente elettrica per lo sviluppo economico e per quello sociale, rendendo meno dura la vita nelle campagne, dove non si può pretendere che le giovani generazioni rimangano lontano dai centri abitati, dalla radio, dalla televisione, alla luce della candela o del lume a petrolio. Tanto più che oggi abbiamo un ente pubblico per la produzione e la distribuzione di energia elettrica, l'« Enel », che accetta di buon grado di mettere a disposizione la sua organizzazione, sia nella fase di preparazione, sia in quella di attuazione, per l'elettrificazione rurale.

Non si può limitare l'attività della Cassa per il mezzogiorno nel settore della elettrificazione rurale ai soli comprensori irrigui, senza deludere le giuste aspettative delle popolazioni rurali. Né vale dire — se lo si dirà — che sarà provveduto con successivi atti, perché si prolungherebbe ancora una stasi che è già durata troppo. Neppure il costo è eccessivo, se lo stesso presidente dell'« Enel », nella sua ultima relazione al consiglio di amministrazione, assume che è giusto prevedere la estensione del servizio elettrico a circa un milione di abitanti per raggiungere un grado di elettrificazione complessiva pari al 98 per

cento; e che, avendo l'elettrificazione rurale un costo di lire 105 mila per abitante elettrificato, occorrerebbe una spesa complessiva di poco superiore ai 100 miliardi di lire.

L'« Enel » ha già ultimato l'indagine per l'accertamento dei centri e nuclei non ancora elettrificati e ha in corso quella per individuare le case sparse prive del servizio elettrico e la loro ubicazione, e per accertare gli impianti occorrenti per il loro allacciamento, la spesa necessaria per la realizzazione di tali impianti e il grado di priorità degli allacciamenti stessi.

Per concludere, rilevo che noi meridionali abbiamo sempre lamentato nei centri abitati la cattiva erogazione dell'acqua e della luce. Ancora oggi — anno 1965 — si assume di voler dare acqua alle nostre campagne, ma si esclude la luce. Acqua-luce, invece, è un binomio inscindibile. E se la Commissione, emendando il testo del Governo, ha riconosciuto essere giusto realizzare in tutto il territorio meridionale le opere necessarie all'approvvigionamento idrico, la Camera estenda questa disciplina e vi aggiunga le opere per l'elettrificazione rurale.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 7?

BARBI, *Relatore per la maggioranza*. La Commissione è contraria a tutti gli emendamenti.

PRESIDENTE. Il Governo?

PASTORE, *Ministro senza portafoglio*. Il Governo concorda con il relatore.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Bonea, mantiene gli emendamenti presentati dal suo gruppo, non accettati dalla Commissione né dal Governo?

BONEA, *Relatore di minoranza*. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Bonea tendente a sostituire, nell'intestazione, la parola: « irrigui » con le parole: « di zone irrigue ».

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Bozzi aggiuntivo al primo comma.

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'altro emendamento Bozzi aggiuntivo al secondo comma.

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Valitutti sostitutivo del terzo comma.

(Non è approvato).

## IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 20 MAGGIO 1965

L'emendamento Bozzi, tendente a sostituire, al terzo comma, le parole: « il ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno », con le parole: « il presidente del Comitato di ministri di cui al primo comma dell'articolo 1 » è precluso.

Pongo in votazione l'emendamento Bonea soppressivo al terzo comma, lettera a).

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Bonea soppressivo al terzo comma, lettera d).

(Non è approvato).

Onorevole Cataldo, mantiene il suo emendamento aggiuntivo, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

CATALDO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Cataldo.

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'articolo 7 nel testo della Commissione.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 8.

MAGNO, *Segretario*, legge:

« La Cassa subordina la concessione per la esecuzione delle opere di propria competenza al preventivo accertamento della idoneità tecnico-amministrativa dell'ente interessato. Il ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, ove sussistano comprovate carenze, propone al ministro che esercita la vigilanza sull'ente gli interventi necessari ad adeguarne la funzionalità. La Cassa può essere autorizzata a concorrere nella spesa che gli enti debbono sostenere per l'adeguamento delle proprie strutture tecnico organizzative.

Le opere realizzate dalla Cassa — salvo quanto disposto dal regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 — sono trasferite, entro il termine di 6 mesi dal loro collaudo, alle amministrazioni locali o agli enti tenuti per legge ad assumerne la gestione e la manutenzione.

Nel caso che, per comprovati motivi di ordine tecnico-amministrativo o finanziario, gli enti destinatari non siano in grado di far fronte agli adempimenti conseguenti alla gestione e manutenzione delle opere, il ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, sentite le amministrazioni che esercitano la vigilanza, può autorizzare la Cassa a provvedervi, sia direttamente, in via temporanea, sia mediante altri enti idonei allo scopo ».

PRESIDENTE. Gli onorevoli Bonea, Cannizzo e Cassandro hanno proposto di sostituire, al primo comma, le parole: « al preventivo accertamento della idoneità tecnico-amministrativa dell'ente interessato », con le parole: « all'ente interessato, al preventivo accertamento dell'idoneità tecnico-amministrativa dell'ente stesso »;

e di sostituire, al secondo comma, le parole: « il termine di sei mesi », con le parole: « il termine di tre mesi ».

Gli onorevoli Bozzi e Bonea hanno proposto di sostituire, al primo comma, le parole: « Il ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno », con le parole: « Il presidente del Comitato di ministri di cui al primo comma dell'articolo 1 su proposta della Cassa per il mezzogiorno e »;

di sostituire, al primo comma, le parole: « La Cassa può essere autorizzata », con le parole: « La Cassa può essere autorizzata dal presidente del Comitato di ministri di cui al primo comma dell'articolo 1 »;

e di sostituire, al terzo comma, le parole: « Il ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno », con le parole: « il presidente del Comitato di ministri di cui al primo comma dell'articolo 1 sentita la Cassa per il mezzogiorno e ».

Gli onorevoli Bozzi, Bonea e Cariota Ferrara hanno proposto, dopo il primo comma, di aggiungere il seguente:

« Le opere di competenza della Cassa per il mezzogiorno possono essere eseguite, sempre previa concessione della Cassa stessa, anche dagli enti preposti ai comprensori irrigui e turistici e dai consorzi per le aree e nuclei di sviluppo industriale ».

Gli onorevoli Bonea, Bozzi, Zincone e Carriota Ferrara hanno proposto di sostituire, al secondo comma, le parole: « alle amministrazioni locali o agli enti tenuti per legge ad assumere la gestione e la manutenzione », con le parole: « ai consorzi di bonifica già costituiti o da costituire e ai consorzi per le aree e i nuclei di sviluppo industriale, che abbiano interesse ad assumerne la gestione e la manutenzione ».

L'onorevole Bonea ha facoltà di svolgere questi emendamenti.

BONEA, *Relatore di minoranza*. Signor Presidente, svolgerò questi emendamenti in relazione ai diversi commi cui si riferiscono.

Il primo emendamento Bonea, sostitutivo al primo comma, desidero svolgerlo facendo un'analisi grammaticale della prima parte

## IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 20 MAGGIO 1965

del comma medesimo. « La Cassa subordina la concessione per la esecuzione delle opere di propria competenza... ». A chi? Il testo della Commissione risponde: « al preventivo accertamento della idoneità tecnico-amministrativa dell'ente interessato ». Mi permetto di chiedere al relatore per la maggioranza se ritenga o no più logica, sul piano grammaticale, la formulazione del nostro emendamento, secondo cui la concessione « all'ente interessato » è subordinata al preventivo accertamento della idoneità tecnico-amministrativa dell'ente stesso.

Ritiriamo il successivo emendamento Bozzi, sostitutivo al primo comma, dopo l'esito della votazione che si è svolta sull'articolo 1.

Con il seguente emendamento Bozzi, pure sostitutivo al primo comma, proponiamo che l'autorizzazione alla Cassa per il mezzogiorno a concorrere nelle spese che gli enti debbono sostenere per l'adeguamento delle proprie strutture possa essere data su autonoma richiesta della Cassa medesima.

L'emendamento Bozzi, che propone un comma aggiuntivo dopo il primo, tende a consentire la concessione di opere di competenza della Cassa per il mezzogiorno agli enti preposti ai comprensori irrigui e turistici e ai consorzi per le aree e nuclei di sviluppo industriale. Praticamente tutto l'articolo parla della concessione dell'esecuzione, manutenzione e gestione delle opere; però noi vorremmo che questi compiti fossero affidati direttamente, ove la Cassa lo creda possibile, agli enti preposti ai comprensori irrigui e turistici ed ai consorzi per le aree e i nuclei di sviluppo industriale. Credo che questo emendamento chiarisca la natura della concessione e l'ambito nel quale dovrebbe muoversi la concessione stessa.

A non diversi intendimenti si ispira l'emendamento Bonea sostitutivo al secondo comma, che mira a ricomprendere i consorzi di bonifica e quelli per le aree e i nuclei di sviluppo industriale tra gli enti incaricati della gestione e della manutenzione delle opere.

Con l'altro emendamento Bonea pure sostitutivo al secondo comma chiediamo che il termine di sei mesi previsto per il trasferimento dopo il collaudo sia portato a tre mesi, perché non si comprende bene la ragione per cui si debba aspettare un tempo così lungo.

Ritiriamo l'ultimo emendamento Bozzi, sostitutivo al terzo comma, perché pur esso superato dalla formulazione che la Camera ha ritenuto di dare all'articolo 1.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Valitutti ha proposto di sopprimere il terzo comma.

Poiché non è presente, si intende che abbia rinunciato a svolgere questo emendamento.

Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 8?

**BARBI, Relatore per la maggioranza.** Non ho difficoltà ad accogliere l'emendamento sostitutivo Bonea al primo comma, che prospetta una questione di pura forma grammaticale, come lo stesso onorevole Bonea ha dichiarato.

Sono contrario all'emendamento sostitutivo Bozzi al primo comma, perché è limitativo dei poteri del ministro.

L'emendamento Bozzi aggiuntivo al primo comma non è accettabile, perché attualmente non esistono enti preposti ai comprensori irrigui e turistici, ma soltanto consorzi industriali, che rivestono già la qualifica di concessionari in base alla legge vigente.

Sono contrario all'emendamento sostitutivo Bonea al secondo comma, che vorrebbe restringere il termine da sei a tre mesi, ed anche all'altro emendamento sostitutivo Bonea al secondo comma, che è troppo restrittivo. La norma prevista nel secondo comma riguarda molti altri enti rispetto a quelli indicati restrittivamente dall'onorevole Bonea, il quale propone che la gestione e la manutenzione delle opere venga affidata esclusivamente ai consorzi di bonifica e ai consorzi industriali.

Sono contrario all'emendamento Valitutti soppressivo del terzo comma.

**PRESIDENTE.** Il Governo?

**PASTORE, Ministro senza portafoglio.** Concordo con l'onorevole relatore.

**PRESIDENTE.** Passiamo ai voti. Pongo in votazione l'emendamento Bonea, accettato dalla Commissione e dal Governo, tendente a sostituire, al primo comma, le parole: « al preventivo accertamento della idoneità tecnico-amministrativa dell'ente interessato », con le parole: « all'ente interessato, al preventivo accertamento dell'idoneità tecnico-amministrativa dell'ente stesso ».

(È approvato).

Onorevole Bonea, mantiene gli altri emendamenti presentati dal suo gruppo, non accettati dalla Commissione né dal Governo?

**BONEA, Relatore di minoranza.** Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Bozzi sostitutivo al primo comma.

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Bozzi aggiuntivo dopo il primo comma.

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Bonea sostitutivo al secondo comma.

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'altro emendamento Bonea sostitutivo al secondo comma.

(Non è approvato).

Poiché l'onorevole Valitutti non è presente, si intende che abbia rinunciato alla votazione del suo emendamento soppressivo del terzo comma.

Pongo in votazione l'articolo 8 del testo della Commissione, modificato con l'emendamento Bonea al primo comma.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 9.

MAGNO, *Segretario*, legge:

« La Cassa è autorizzata a costituire, con i criteri e le modalità fissati dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, su proposta del ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, una società finanziaria a prevalente capitale pubblico per promuovere e sviluppare le attività agricole, attraverso la partecipazione alla formazione del capitale di cooperative e loro consorzi e di altre società di piccoli e medi imprenditori agricoli, aventi lo scopo di realizzare aziende economicamente efficienti.

In deroga alle vigenti disposizioni di legge, la società finanziaria può partecipare, in qualità di socio, alle cooperative e loro consorzi ».

Gli onorevoli Bozzi, Zincone e Bonea hanno proposto di sopprimere questo articolo.

BONEA, *Relatore di minoranza*. Chiedo di svolgere io questo emendamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONEA, *Relatore di minoranza*. L'articolo 9 del disegno di legge prevede la creazione di una società finanziaria a prevalente capitale pubblico, che partecipi a società ed a cooperative agricole. La disposizione non ci convince sul piano dell'impegno che la Cassa deve assumere nei confronti del Mezzogiorno, perché, se è vero che il Mezzogiorno deve anche essere attivato dal punto di vista finanziario, non comprendiamo come possa rientrare in questo disegno di legge un'attività

che certamente non rimarrà straordinaria o contenuta nei limiti di tempo previsti dalla proroga per la Cassa per il mezzogiorno; mentre nel contempo la stessa Cassa, la quale promuove questa iniziativa, dovrà cessare al termine stabilito.

A nostro avviso, la partecipazione della Cassa è una indiretta partecipazione statale ad imprese agricole. Ora, mentre la partecipazione statale ad imprese industriali è stata anche da noi sollecitata, perché realizzi nel Mezzogiorno un incentivo all'industria o alla industrializzazione, carente in quella zona del paese proprio per mancanza di spirito imprenditoriale; la partecipazione statale ad imprese agricole (e l'impresa agricola è tipica del Mezzogiorno, anche se a scarso o a nessun reddito) mi sembra che voglia inquadrare l'agricoltura imprenditoriale, o coltivatrice diretta che sia, in un indirizzo che snatura la tendenza istintiva del meridionale. Il meridionale agisce in agricoltura liberamente; ed anche se sta accettando (ed è bene che sia così) l'idea di costituire cooperative, non potrà certamente trovare un incentivo alla espansione di questo interesse cooperativistico nell'intervento di una tale società finanziaria, che non è altro se non la lunga mano pubblica, che entra in un settore dove finora era rimasta estranea.

Veramente, le prime avvisaglie di questo intervento si erano già avute attraverso la presenza degli enti di riforma, a proposito dei quali abbiamo svolto una lunghissima critica, e del cui fallimento non ci siamo accorti solamente noi, perché la stessa relazione della Corte dei conti ha dimostrato quanto gravi siano le carenze degli enti di riforma e quale sia stato il fallimento della politica degli enti di riforma. Ad un certo momento abbiamo dovuto assistere ad una specie di gita che le Commissioni permanenti della Camera e del Senato hanno compiuto nelle zone dove gli enti di riforma hanno operato; gita che ha messo di fronte alla esperienza ed alla conoscenza di questi illustri parlamentari non già tutte le zone, ma soltanto quelle dove, per la natura stessa del suolo, l'agricoltura poteva essere florida, portata avanti con tutta la tecnica moderna, con una produzione ben rilevante e specializzata. Ma io avrei voluto che in quel momento, in cui si prendeva atto dell'attività degli enti di riforma, i nostri colleghi parlamentari fossero andati a vedere anche le zone dove ad una povertà costituzionale della terra — che produceva soltanto quel che bastava all'allevamento zootecnico e che in un certo periodo, prima che gli enti di ri-

forma intervenissero, dava un certo reddito appunto nel campo zootecnico e dei prodotti che dalla zootecnia si ricavano — è succeduto l'intervento massiccio della meccanizzazione agricola, con nessun altro risultato se non quello di distruggere il minimo vitale che le terre ancora potevano dare, trasformandole in lande desertiche disseminate di case dove non vi sono contadini e dove si alimenta una certa attività che si è voluta stroncare con una famosa legge che chiudeva determinate altre case (mi riferisco particolarmente alla zona sud del Salento). Questo nuovo stato di cose non dà la possibilità di continuare a svolgere quella attività di produzione di carne e di latticini, che prima della riforma dava benefici risultati.

Ciò nonostante, gli enti di sviluppo continueranno a far sopravvivere gli enti di riforma. Essi, che così tenacemente sono difesi dai comunisti — perché i colleghi dell'estrema sinistra sanno benissimo che ad un certo momento questi organismi potranno inquadrare secondo un indirizzo ben definito gli agricoltori che fino adesso sono rimasti fuori delle loro sollecitazioni — continueranno così la politica dilapidatrice degli enti di riforma.

A questa presenza degli enti di riforma si vuole aggiungere un'altra *longa manus*, che è la presenza di una società finanziaria per la realizzazione di aziende economicamente efficienti. Se si vuole rendere economicamente efficienti le aziende agricole esistenti, se se ne vuole creare delle altre, gli incentivi debbono essere diversi dalla presenza di una società finanziaria, alla cui costituzione la Cassa sia autorizzata, venendo meno così non soltanto ai suoi compiti istituzionali (che sono compiti di intervento diretto, di agevolazioni e di contributi), ma diventando partecipante, come se ad un certo momento la Cassa potesse essere non più un ente straordinario di intervento, ma un ente finanziario.

Per questo motivo noi chiediamo che l'articolo 9 venga soppresso.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Speciale, D'Alessio, Coccia, Pietrobono, Grezzi, Magno, Assennato, Grimaldi, Di Benedetto, Picciotto, Raffaele Terranova e Miceli hanno proposto di sostituire al primo comma, dopo la parola: « cooperative », le parole: « e loro consorzi » fino alle parole: « economicamente efficienti », con le parole: « costituite prevalentemente da coltivatori diretti, mezzadri, coloni, compartecipanti, braccianti e da loro consorzi ».

L'onorevole Speciale ha facoltà di svolgere questo emendamento.

SPECIALE. Come i colleghi sanno, per questo articolo vi è stata una modifica da parte della Commissione al testo originario proposto dal Governo; e ciò potrebbe dare l'impressione che si sia cambiata in meglio la norma proposta e che la destinazione di questi benefici alle cooperative sia maggiormente garantita.

Noi ci permettiamo di dissentire da questa valutazione; e per tale motivo proponiamo la soppressione di tutta questa parte e la sostituzione di essa con la formula del nostro emendamento.

Perché proponiamo questo? Perché l'esperienza da noi vissuta in tutti questi anni, sia per quanto riguarda benefici e agevolazioni previsti per la cooperazione agricola, sia per quanto riguarda benefici e incentivi previsti per la piccola e media impresa industriale, è un'esperienza negativa, nel senso che, pur essendosi proclamato solennemente che si dovevano preferire i contadini, i coltivatori diretti e le cooperative, quando poi abbiamo tirato le somme ci siamo sempre accorti che inevitabilmente tutti questi incentivi e questi contributi erano andati ai grossi agrari, se si trattava di incentivi all'agricoltura, oppure alle grandi imprese industriali camuffate da piccole e da medie imprese.

Ora, la norma in oggetto dovrebbe in qualche modo favorire appunto lo sviluppo della impresa cooperativa nel Mezzogiorno. L'impresa cooperativa nel Mezzogiorno è carente e, come tutti abbiamo sempre proclamato, deve svilupparsi. Quando però mettiamo sullo stesso piano le cooperative e i cosiddetti piccoli e medi imprenditori agricoli, che inevitabilmente poi nella realtà si trasformano in grosse aziende, praticamente affermiamo una cosa e ne vogliamo un'altra, perché certamente, per la dinamica inevitabile con cui agiscono i poteri pubblici, tutti questi benefici non andranno alle cooperative.

D'altra parte, noi abbiamo un precedente recentissimo, che è appunto quello della legge per lo sviluppo della piccola proprietà contadina. Nel corso della discussione di questa legge è venuto fuori in maniera lampante, solare, che quei contributi, cioè i mutui quarantennali, non andranno alle cooperative agricole, le quali restano escluse, ma agli imprenditori singoli.

Si è detto qui che si vuole sviluppare un certo tipo di aziende a carattere familiare, di una certa ampiezza, e così via. Ebbene, questo precedente ci dice appunto che le cooperative agricole non potranno fruire di quest'altro beneficio rappresentato dalla partecipazio-

## IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 20 MAGGIO 1965

ne della finanziaria alla costituzione del loro capitale.

La sostanza del testo del Governo — anche se formalmente esso è stato modificato dalla Commissione — resta. E questo testo, a nostro giudizio, esclude di fatto le cooperative. Se si vuole che questi benefici si traducano in realtà, se si vuole cioè che la società finanziaria partecipi al processo di rinnovamento delle imprese agricole cooperative del Mezzogiorno al fine di renderle efficienti, evidentemente bisogna modificare la norma nel senso da noi proposto. È l'unico modo per poter sviluppare la cooperazione nelle campagne, in particolare nel Mezzogiorno.

Per questi motivi chiediamo alla Camera di approvare il nostro emendamento.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 9?

BARBI, *Relatore per la maggioranza*. Non sorprende la proposta soppressiva dell'onorevole Bozzi e dei suoi colleghi liberali, i quali non possono accettare evidentemente l'intervento dello Stato, neanche sotto forma di finanziaria agricola. Noi però non possiamo accettare tale soppressione, proprio perché attribuiamo a questa finanziaria un'importanza notevolissima per lo sviluppo agricolo del Mezzogiorno.

Circa poi l'asserzione che i compiti della Cassa sono soltanto compiti di intervento diretto, mi pare che anche questo vada precisato. Potevano essere tali in passato (ma ciò non è esatto nemmeno per la legge del 1950); comunque non v'è dubbio che la presente legge modifica sostanzialmente i compiti della Cassa e introduce nuovi compiti, che hanno bisogno di nuovi strumenti, tra i quali quello della finanziaria agricola.

Sorprende invece la proposta del gruppo comunista, poiché la formulazione dell'articolo 9, come l'onorevole Speciale sa, è frutto d'una lunga discussione in Commissione, conclusa poi in un Comitato ristretto, del quale aveva fatto parte anche l'onorevole Miceli, che aveva concordato con gli altri commissari il testo ora sottoposto all'approvazione dell'Assemblea.

FAILLA. In Commissione abbiamo votato contro!

BARBI, *Relatore per la maggioranza*. Sto riferendo un fatto che è avvenuto nel Comitato ristretto, nominato dalla Commissione.

Comunque noi non possiamo accettare l'argomentazione secondo cui con questa formulazione verrebbero di fatto escluse le cooperative. Non sono escluse! È detto esplicita-

mente nel testo: « attraverso la partecipazione alla formazione del capitale di cooperative e loro consorzi e di altre società, ecc. ». Per affermare che si vuole escludere le cooperative bisogna fare un processo alle intenzioni, e questo ha fatto poc'anzi l'onorevole Speciale. Non possiamo dunque accettare questa proposta di modifica del testo della Commissione.

PRESIDENTE. Il Governo?

PASTORE, *Ministro senza portafoglio*. Il Governo concorda con il relatore.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Bonea, mantiene l'emendamento soppressivo Bozzi, di cui è cofirmatario, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

BONEA, *Relatore di minoranza*. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento soppressivo Bozzi.

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'emendamento sostitutivo Speciale al primo comma.

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'articolo 9 nel testo della Commissione.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 10.

MAGNO, *Segretario*, legge:

« Il contributo in conto capitale per l'attuazione di piani di trasformazione aziendale non può superare il 45 per cento della spesa riconosciuta ammissibile, ivi compresa nel limite del 60 per cento, quella relativa alla dotazione di scorte adeguate alle caratteristiche e alle dimensioni dell'azienda.

La consistenza delle scorte, ammesse a contributo, può essere modificata solo con il rispetto dei limiti di tempo e delle modalità fissate nel provvedimento di concessione.

Quando il piano di trasformazione interessa più aziende ed è presentato da coltivatori diretti, associati in cooperative o in qualsiasi altra forma, il contributo è elevabile fino alla misura massima del 60 per cento.

Alla concessione dei contributi provvede la Cassa.

I mutui a tasso agevolato sono concessi alle imprese agricole singole o associate, limitatamente alla parte di spesa del piano di trasformazione aziendale non coperta dal contributo in conto capitale.

Il tasso annuo di interesse è determinato, in attuazione delle direttive del piano di coordinamento, con decreto del ministro per il

tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

Per consentire l'applicazione del tasso nella misura fissata, la Cassa è autorizzata a concedere agli istituti di credito, nei limiti e con le modalità determinate con decreto del ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, un concorso sugli interessi relativi alle singole operazioni di mutuo, oppure a costituire, presso gli istituti medesimi, fondi di rotazione regolati da apposite convenzioni.

Per la copertura del rischio dei mutui concessi ai coltivatori diretti, singoli e associati, è istituita una Gestione distinta del fondo interbancario di garanzia previsto dall'articolo 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454.

La Gestione è costituita mediante apporti finanziari della Cassa ed è alimentata:

a) dalle somme che gli istituti di credito agrario versano annualmente a seguito della trattenuta dello 0,20 per cento da operarsi, all'atto della prima somministrazione, sull'importo originario dei mutui assistiti dalla garanzia;

b) da lire cinquanta milioni annui, che gli istituti dovranno versare, secondo le quote stabilite con decreto del ministro per il tesoro, in relazione al complessivo importo delle operazioni di mutuo assistite da garanzia in ciascun esercizio;

c) dall'importo degli interessi maturati sulle somme affluite ad apposito conto corrente fruttifero, intestato alla Gestione distinta del fondo interbancario di garanzia.

La Gestione distinta è amministrata dal Comitato di cui all'articolo 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454, integrato da un rappresentante della Cassa. Per quanto non disposto dal presente articolo, l'amministrazione della Gestione stessa è regolata dalle norme della citata legge n. 454 ».

**PRESIDENTE.** Gli onorevoli Luigi Di Mauro, Marras, Chiaromonte, Pietro Amendola, Bronzuto, Pasqualicchio, Calasso, Crapsi, Giorgi, De Florio, Messinetti, Failla, Pellegriano, Pirastu e Miceli hanno proposto:

al primo comma, di sostituire le parole: « 60 per cento », con le parole: « 75 per cento »;

dopo il primo comma, di aggiungere il seguente:

« Il contributo di cui al comma precedente è elevato fino al 55 per cento per i coltivatori diretti »;

al quinto comma, dopo le parole: « singole o associate », di aggiungere le parole: « ed a cooperative agricole di manuali coltivatori della terra ».

L'onorevole Luigi Di Mauro ha facoltà di svolgere questi emendamenti.

**DI MAURO LUIGI.** Con il primo emendamento proponiamo di elevare dal 60 al 75 per cento l'ammissibilità delle scorte nel contributo in conto capitale, in quanto riteniamo che i piani di trasformazione aziendali, se devono essere improntati a criteri moderni, non possono non considerare un'adeguata dotazione di scorte.

Con il secondo emendamento proponiamo di elevare il contributo in conto capitale per l'attuazione dei piani di trasformazione aziendali dal 45 al 55 per cento, quando il contributo stesso sia destinato a coltivatori diretti. Questa proposta facciamo per due ordini di motivi: innanzitutto, per rispondere ad esigenze di equità e di giustizia riparatrice, perché, se diamo il 45 per cento di contributo al grosso agrario, è del tutto giusto dare un contributo maggiore al coltivatore diretto, il quale, nell'intraprendere la trasformazione aziendale, ovviamente incontra assai maggiori difficoltà economiche e di altro genere. Si tratta anche di giustizia riparatrice, in quanto i coltivatori diretti sono quelli che hanno meno beneficiato, sotto tutti gli aspetti, degli investimenti pubblici. Basti pensare: alle opere dei consorzi di bonifica fatte con il denaro dei coltivatori diretti e con il denaro pubblico, costantemente orientate a favore della grande azienda agraria; a tutta la spesa del cosiddetto « piano verde », che è andata, nella sua stragrande maggioranza, a beneficio delle grandi aziende capitalistiche; ecc.

La parte più povera dell'impresa contadina, quella che ha affrontato e affronta i maggiori sacrifici, è stata sempre, nei fatti, la grande esclusa dagli investimenti pubblici. È doveroso, pertanto, compiere oggi un atto parzialmente riparatore, discriminando a favore dei coltivatori diretti la concessione dei contributi.

E vengo al secondo ordine di motivi. La nostra proposta tende, al di là del fatto pure importante di una maggiorazione del contributo a favore dei coltivatori diretti, ad esprimere la volontà del Parlamento di operare una inversione di tendenza nella politica degli investimenti pubblici in agricoltura.

Ho rilevato dianzi che finora chi ha beneficiato di tali investimenti è stata la grande azienda capitalistica; e ciò è avvenuto quando

## IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 20 MAGGIO 1965

ancora non era stata teorizzata l'esigenza di concentrare gli investimenti nelle aziende di dimensioni ottimali, cioè nelle medie e grandi aziende capitalistiche, per renderle — si dice — capaci di produrre a costi competitivi fra i paesi del mercato comune europeo.

Ora, se quando queste teorie non erano ancora in voga gli investimenti pubblici si sono orientati verso le medie e grandi aziende capitalistiche, a maggiore ragione è da temere oggi una ben più ampia attuazione di questa politica, e perciò l'esclusione in pratica dei coltivatori diretti da ogni beneficio.

Noi siamo del parere che, a parte ogni considerazione di carattere sociale — che pure va tenuta presente — l'azienda del coltivatore diretto, specie se associata, quando è efficacemente aiutata meglio risponde all'esigenza di produrre di più e a costi competitivi.

D'altronde, dopo tutto quanto è stato fatto per l'azienda capitalistica, dopo tanti anni di concentrazione degli investimenti pubblici a favore di tale tipo di azienda, dopo le provvidenze di vario genere (esenzioni fiscali, sgravi contributivi, agevolazioni creditizie) adottate a favore degli agricoltori, i risultati fallimentari sono evidenti per tutti nella drammatica situazione delle nostre campagne.

Si tratta, quindi, di non insistere su tale politica, ma di rovesciarla e di concentrare gli investimenti nella piccola e media azienda coltivatrice. Troppo denaro è stato dato inutilmente agli agrari, troppo sacrificati sono stati finora i coltivatori diretti!

La nostra proposta vuole quindi dare un contributo maggiore ai coltivatori diretti, ma vuole soprattutto sancire una inversione di tendenza che lo Stato deve operare nella spesa pubblica, se vuole avviare un vero processo di rinnovamento nella nostra agricoltura: risanamento che non può non essere incentrato sull'azienda coltivatrice.

Desidero richiamare su questi emendamenti l'attenzione di quei parlamentari democristiani che si collegano alla organizzazione dei coltivatori diretti dell'onorevole Bonomi e dei suoi amici. E di qualche settimana fa il raduno del Palatino. Abbiamo ancora vive nelle orecchie le parole pronunziate dall'onorevole Bonomi e dagli altri parlamentari democristiani. Si tratta di vedere se dalle parole del Palatino i colleghi della maggioranza sapranno passare ai fatti, alle decisioni impegnative della Camera.

L'emendamento al quinto comma risponde all'esigenza di estendere i mutui a tasso agevolato anche alle cooperative agricole di manuali coltivatori della terra. Nel momento

in cui poniamo l'esigenza di strutturare meglio l'azienda contadina, di aiutare il processo cooperativistico in agricoltura, non possiamo poi escludere dalla concessione dei mutui proprio le cooperative di manuali coltivatori della terra. Queste cooperative, a nostro giudizio, devono diventare uno degli strumenti di sviluppo dell'agricoltura.

E per questi motivi succintamente esposti che vi chiediamo, onorevoli colleghi, di approvare questi nostri emendamenti.

**PRESIDENTE.** Gli onorevoli Bonea, Bozzi e Zincone hanno proposto di sostituire il terzo comma con il seguente:

« Quando il piano di trasformazione interessa più aziende ed è presentato da imprenditori, coltivatori diretti associati in cooperative o in qualsiasi altra forma, il contributo è elevabile fino alla misura massima del 60 per cento ».

L'onorevole Bonea ha facoltà di svolgere questo emendamento.

**BONEA, Relatore di minoranza.** Si tratta di prevedere, oltre che i coltivatori singoli e associati, anche le associazioni di imprenditori.

**PRESIDENTE.** Gli onorevoli Avolio, Minasi, Cacciatore, Raia e Ivano Curti hanno proposto:

al quinto comma, dopo le parole: « imprese agricole », di inserire le parole: « di coltivatori diretti »;

di sostituire il sesto comma con il seguente:

« Il tasso d'interesse è determinato nella misura dell'1 per cento »;

di aggiungere, in fine, il seguente comma:

« A copertura del rischio dei mutui concessi ai coltivatori diretti, singoli o associati, gli istituti di credito non possono chiedere ai medesimi altre garanzie al di fuori o in aggiunta a quelle costituite dal fondo inter-cambiario di garanzia di cui all'articolo 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454 e della distinta gestione istituita in virtù dei commi che precedono ».

L'onorevole Avolio ha facoltà di svolgere questi emendamenti.

**AVOLIO, Relatore di minoranza.** I nostri emendamenti si ispirano ad alcuni concetti fondamentali, già illustrati nella nostra relazione scritta e ripresi nel corso della discussione generale, allorché abbiamo posto l'ac-

cento sulla situazione della nostra agricoltura, affermando la necessità di compiere una scelta fra i vari tipi di conduzione agricola possibili nel nostro paese, e in particolare nel Mezzogiorno.

La nostra opinione è che dobbiamo orientarci verso un'agricoltura fortemente specializzata e intensiva, che pertanto deve fondarsi esclusivamente sulle imprese diretto-coltivatrici, in quanto — a nostro avviso — soltanto questo tipo di imprese può determinare le condizioni ottimali per lo sviluppo di una agricoltura moderna, intensiva, fortemente specializzata. Le ragioni del nostro emendamento si ricavano proprio da queste considerazioni di carattere generale.

Con il primo emendamento, chiediamo che i contributi concessi dalla Cassa per il mezzogiorno debbano andare esclusivamente alle imprese diretto-coltivatrici. Gli altri due emendamenti tendono a rendere possibile l'effettivo accesso al credito agrario da parte delle aziende diretto-coltivatrici. In passato, è sovente accaduto che tali imprese non abbiano potuto usufruire se non parzialmente delle provvidenze concesse in loro favore; e ciò perché le banche e gli istituti di credito agrario richiedono sempre ai contadini garanzie di carattere ipotecario, che molte volte i coltivatori non sono in grado di fornire. La impossibilità di soddisfare queste richieste, e soprattutto l'onerosità e la lungaggine delle procedure, hanno fatto sì che i coltivatori diretti siano stati praticamente esclusi in passato dalla possibilità di accedere al credito. Di qui la nostra proposta, in base alla quale gli istituti di credito non possono chiedere ai coltivatori diretti, singoli o associati, altre garanzie in aggiunta a quelle costituite dal fondo interbancario di garanzia.

Se saranno accettate le indicazioni di ordine generale che abbiamo svolto nel corso del dibattito e che mi sono permesso di richiamare poco fa, i nostri emendamenti potranno essere accolti, rientrando appunto in tale logica; se invece essi saranno respinti, ciò significherà che la maggioranza si dichiara contro norme che tendono a fare delle imprese diretto-coltivatrici l'elemento capace di rompere la situazione stagnante dell'agricoltura meridionale e di farla avanzare verso condizioni migliori.

**PRESIDENTE.** Gli onorevoli Magno, Miceli, Chiaromonte, Caprara, Coccia, Villani, Speciale e Pirastu hanno proposto di aggiungere, dopo il settimo comma, il seguente:

« Dai benefici di cui ai commi precedenti sono escluse le aziende che non appartengo-

no ad una delle categorie di cui all'articolo 48 della legge 2 giugno 1961, n. 454, a meno che non si tratti di cooperative agricole di manuali coltivatori della terra ».

L'onorevole Magno ha facoltà di svolgere questo emendamento.

**MAGNO.** Il nostro emendamento — analogo al primo tra quelli testé illustrati dal collega Avolio — ha lo scopo di escludere dalla facoltà di accedere ai contributi a fondo perduto e ai mutui a tasso agevolato le grandi aziende di tipo capitalistico.

Come abbiamo cercato di spiegare ampiamente nel corso della discussione generale, siamo convinti che solo da una politica che favorisca il potenziamento e l'espansione delle aziende diretto-coltivatrici e della cooperazione agricola può derivare la rinascita dell'agricoltura italiana e specialmente di quella meridionale. Le grandi aziende hanno infatti interessi che molto spesso sono in aperto contrasto con quelli generali dell'agricoltura e della collettività. Le grandi aziende sono interessate esclusivamente alla ricerca del massimo profitto; e ciò le porta a preferire investimenti ed attività che non sono rivolti a conseguire, con il massimo di produttività, il massimo di produzione e di occupazione: in attività, quindi, che non meritano incentivi da parte dello Stato.

Si tratta di fare una scelta che, se vogliamo la rinascita dell'agricoltura meridionale, non può essere se non a favore della proprietà ed azienda diretto-coltivatrice.

Sappiamo bene che la grande azienda agraria capitalistica si trova sempre in una posizione di vantaggio rispetto alla piccola impresa. Il nostro emendamento, quindi, non tende a creare una specie di discriminazione a danno della grande azienda: vuole soltanto mettere la piccola impresa nella possibilità di difendersi da una discriminazione che è in atto.

La grande impresa — e nessuno può metterlo in dubbio — dispone più largamente che la piccola impresa di capitale proprio; riesce più facilmente ad ottenere il credito presso le banche; può difendersi meglio sul mercato dal monopolio e dallo speculatore, quando ha da vendere i propri prodotti; spesso può acquistare i prodotti industriali a prezzi più bassi.

Non è che, naturalmente, la grande azienda sia superiore alla piccola nella produzione e sul mercato; ma è tutto il sistema nel quale la piccola e la grande azienda sono chiamate a operare che pone la grande azienda agraria

capitalistica in uno stato di superiorità, da cui è necessario che riusciamo a difendere la piccola impresa, perché, come dicevo, è soltanto dal potenziamento e dallo sviluppo di questa che l'agricoltura può attendersi un sicuro avvenire.

Escludere quindi la grande azienda capitalistica dagli incentivi non significa metterla in uno stato di inferiorità rispetto alla piccola impresa e alla cooperazione agricola, e neppure porla alla pari della piccola azienda e della cooperativa agricola; significa soltanto cercare di limitare la posizione di vantaggio che le deriva, come dicevo, da tutto un complesso di fattori, da tutto il sistema in cui grandi e piccole aziende sono chiamate ad operare nel nostro paese.

Questi i motivi per i quali mi auguro che il nostro emendamento possa essere accolto.

**PRESIDENTE.** Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 10?

**BARBI, Relatore per la maggioranza.** La maggioranza della Commissione è del parere di non accettare il primo emendamento Di Mauro, che estende dal 60 al 75 per cento la parte relativa alla dotazione di scorte; ci sembra una misura eccessiva, mentre riteniamo giusta ed equilibrata quella del 60 per cento di cui al testo della Commissione.

Ci sorprende poi il secondo emendamento Di Mauro tendente ad elevare al 55 per cento il contributo del 45 di cui al primo comma per i coltivatori diretti, poiché la Commissione — e ancor prima il testo governativo — lo avevano già elevato al 60 per cento.

**MARRAS.** Il 60 per cento è previsto quando i coltivatori diretti sono associati in cooperativa. L'emendamento che proponiamo riguarda i singoli coltivatori diretti.

**BARBI, Relatore per la maggioranza.** Ma a ciò la maggioranza della Commissione non può accedere.

La Commissione non accetta la proposta Bonea, che vorrebbe aggiungere ai coltivatori diretti associati in cooperative anche gli imprenditori; sarebbe uno snaturamento delle finalità della norma.

Né sembra accoglibile l'emendamento Avolio al quinto comma, limitativo soltanto ai coltivatori diretti; lo stesso dicasi per quello Di Mauro, che tende analogamente a restringere la portata della norma solamente alle cooperative di coltivatori manuali della terra.

Non è accettabile il successivo emendamento Avolio, che vorrebbe definire per legge il tasso d'interesse, mentre in tutta la legge è adottato il criterio di lasciare all'attuazione

del piano la determinazione del tasso di interesse: in questo senso è formulato il sesto comma.

La Commissione è contraria all'emendamento Magno, tendente a restringere eccessivamente la portata delle agevolazioni. Sostanzialmente per lo stesso motivo non sembra accettabile l'ultimo emendamento Avolio.

**PRESIDENTE.** Il Governo?

**PASTORE, Ministro senza portafoglio.** Concordo con il relatore. Però, dal momento che l'onorevole Di Mauro ha voluto ripetere qui la solita accusa nei confronti degli interventi della Cassa, che si risolverebbero, da sempre, soltanto a favore delle grandi imprese e a danno del piccolo e medio coltivatore diretto, non posso non respingere fermamente l'accusa, che ha soltanto una motivazione politica. Non escludo di fare ciò che ho promesso l'altro giorno: di far pervenire cioè, a chi tra voi esprime questo tipo di doglianza la dimostrazione documentata di come la Cassa si sia comportata in modo esattamente diverso da quello che voi asserite.

**MAGNO.** Intanto il divario aumenta, gli squilibri si aggravano, lo stato di inferiorità dei piccoli diventa più sensibile.

**PRESIDENTE.** Passiamo ai voti. Onorevole Luigi Di Mauro, mantiene i suoi emendamenti, non accettati dalla Commissione né dal Governo?

**DI MAURO LUIGI.** Sì, signor Presidente.

**PRESIDENTE.** Pongo in votazione l'emendamento Di Mauro sostitutivo al primo comma.

*(Non è approvato).*

Pongo in votazione l'emendamento Di Mauro aggiuntivo dopo il primo comma.

*(Non è approvato).*

Onorevole Bonea, mantiene il suo emendamento, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

**BONEA, Relatore di minoranza.** Sì, signor Presidente.

**PRESIDENTE.** Pongo in votazione l'emendamento Bonea sostitutivo del terzo comma.

*(Non è approvato).*

Onorevole Avolio, mantiene i suoi emendamenti non accettati dalla Commissione né dal Governo?

**AVOLIO, Relatore di minoranza.** Sì, signor Presidente.

**PRESIDENTE.** Pongo in votazione l'emendamento Avolio aggiuntivo al quinto comma.

*(Non è approvato).*

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 20 MAGGIO 1965

Pongo in votazione l'emendamento Di Mauro aggiuntivo al quinto comma.

*(Non è approvato).*

Pongo in votazione l'emendamento Avolio sostitutivo del sesto comma.

*(Non è approvato).*

Onorevole Magno, mantiene il suo emendamento, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

MAGNO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Magno aggiuntivo dopo il settimo comma.

*(Non è approvato).*

Pongo in votazione l'emendamento Avolio aggiuntivo, in fine, di un comma.

*(Non è approvato).*

Pongo in votazione l'articolo 10 nel testo della Commissione.

*(È approvato).*

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE  
CINCIARI RODANO MARIA LISA

PRESIDENTE. Gli onorevoli Marras, Luigi Di Mauro, Di Lorenzo, Fiumanò, Luigi Berlinguer, Gullo, Grezzi, D'Ippolito, Assennato, Mariconda, Magno, Illuminati, Spallone e Miceli hanno proposto il seguente articolo aggiuntivo 10-bis:

« Ferme restando le norme previste dall'articolo 38 e successive modificazioni del decreto 13 febbraio 1933, n. 215, i proprietari non coltivatori diretti di terreni, anche se non ricadenti nei comprensori di bonifica con reddito catastale imponibile non inferiore a lire 20.000, hanno l'obbligo di eseguire, con i sussidi e i finanziamenti di favore previsti nella presente legge, le opere di interesse particolare dei propri fondi, in conformità delle direttive fondamentali di trasformazione fondiaria stabilite dal piano e dai programmi e notificate dagli enti regionali di sviluppo agricolo.

Quando il termine assegnato ai proprietari per la esecuzione delle opere obbligatorie di interesse dei loro fondi sia scaduto, e quando prima della scadenza già risulti impossibile che essa avvenga entro il termine stesso, il ministro dell'agricoltura o la regione con decreto del presidente procede all'espropriazione degli immobili degli inadempienti a favore di enti di colonizzazione e dell'Opera nazio-

nale combattenti per la trasformazione e assegnazione secondo i rispettivi statuti ovvero autorizza l'esecuzione delle opere a spese dei proprietari ed a cura degli enti suindicati.

La procedura d'esproprio non ha luogo qualora il proprietario esibisca promessa di vendita a coltivatori manuali o a loro cooperative secondo prezzi ritenuti congrui dall'ente di sviluppo.

Ove sia in atto un contratto agrario i piani di trasformazione aziendale vengono presentati di intesa tra i contraenti, che beneficiano del contributo di cui all'articolo 10 in proporzione ai rispettivi apporti di capitale e lavoro nell'attuazione dei piani stessi. La regione promuoverà le necessarie intese.

La regione sia direttamente sia a mezzo degli enti di colonizzazione o di altri enti operanti ai fini di sviluppo agricolo nella regione potrà disporre l'acquisto di terreni, compresi quelli demaniali di uso civico, allo scopo di provvedere alla loro trasformazione o assegnazione a coltivatori o allevatori diretti non proprietari, singoli o associati.

Gli oneri saranno a carico degli stanziamenti di cui alla presente legge. Nei territori in cui non sono ancora funzionanti gli organismi regionali i compiti ad essi attribuiti dal presente articolo, sono esercitati dal ministro dell'agricoltura che si avvale normalmente per la loro attuazione degli enti di sviluppo ».

L'onorevole Marras ha facoltà di illustrare questo articolo aggiuntivo.

MARRAS. Alcuni dei concetti espressi in questo nostro abbastanza lungo articolo aggiuntivo ebbi il piacere di illustrarli già in occasione del dibattito sul superdecreto di qualche settimana fa, particolarmente per i titoli di quel provvedimento che interessano l'agricoltura.

Avevo allora affermato l'opportunità della subordinazione dei contributi in agricoltura ad alcuni criteri, tra i quali l'obbligatorietà delle trasformazioni. Probabilmente il relatore per la maggioranza al superdecreto, onorevole Galli, non è un appassionato di questioni contadine ed agricole, perchè, di fronte all'emendamento da noi presentato sulla base di tali criteri, l'onorevole Galli ci rispose con un tono irrisorio, affermando che noi volemmo introdurre di soppiatto, con un emendamento, la riforma agraria in un provvedimento anticongiunturale.

Mi auguro che l'onorevole Barbi, relatore per la maggioranza in questo provvedimento, non sia così digiuno di questioni agrarie e

contadine, e quindi non dia le stesse risposte a proposito di questo articolo 10-bis.

Cosa chiediamo con questo articolo? Che i notevoli contributi — si dice 250 miliardi — destinati all'agricoltura del Mezzogiorno nei prossimi cinque anni, sui 1.700 miliardi totali, vengano impiegati secondo determinati criteri, che non sono rivoluzionari né estremisti, perché fanno parte dell'attuale legislazione.

Nel primo comma, chiediamo l'obbligatorietà delle trasformazioni, secondo un criterio acquisito alla nostra legislazione fin dal 1933, fin dalla legge n. 215 del periodo fascista (che è tutto dire), la quale stabilì alcuni criteri a proposito delle trasformazioni fondiari nei comprensori di bonifica. Questa norma non viene resa vincolante ed obbligatoria per tutti, ma esclusivamente per i proprietari terrieri, per i grandi proprietari terrieri che, pur avendone la possibilità, si sottraggono spesso — animati da sordido interesse, come accade per i grandi proprietari di pascolo in Sardegna — agli obblighi e ai vincoli della trasformazione.

È dunque una riforma agraria quella da noi chiesta? Certamente no: è semplicemente la riconferma di un indirizzo che avrebbe dovuto essere mantenuto, per legge, in tutte le procedure di bonifica, e che i governi fascisti e quelli centristi successivi hanno abbandonato.

Chiediamo inoltre l'applicazione di un criterio, che taluno forse definirà sovversivo: che cioè, fissate alcune garanzie, stabiliti certi limiti di tempo, ai proprietari inadempienti verso le opere di trasformazione si applichi l'esproprio. Certo, la parola « esproprio » può apparire ai buoni conservatori della maggioranza un termine sovvertitore: ma in realtà si tratta di una norma, anche questa, acquisita alla nostra legislazione agraria, e che noi non proponiamo in questo momento *ex abrupto*.

Infatti questo esproprio — e leggendo il nostro emendamento ciò appare in maniera del tutto evidente — è circondato da tali garanzie, che penso non abbia alcun carattere punitivo, ma un carattere esclusivamente produttivistico tale da impegnare — potremmo dire — anche i proprietari assenteisti nel processo di trasformazione.

C'è anche un criterio nuovo in questo nostro emendamento: nuovo, direi, per la legislazione nazionale, ma sempre relativamente.

Verranno impiegati per le trasformazioni in agricoltura nel Mezzogiorno 400 miliardi.

Con questa cifra si investono vasti perimetri, ampi comprensori. La domanda che abbiamo posto in Commissione e che ripetiamo qui è la seguente: quando un proprietario di terre, non coltivatore, che ha affittato il suo terreno, lo ha dato a colonia, chiede alla Cassa, ed ottiene, il contributo per la trasformazione, qual è, in base alla legislazione vigente, il destino del concessionario, dell'affittuario, del colono? È quello di essere cacciato via, dopo essere rimasto insediato per decenni in un fondo! Perché, quando il proprietario si decide finalmente a fare delle trasformazioni, la prima, immediata vittima di questo processo è il coltivatore diretto, il colono, l'affittuario, il mezzadro.

Noi chiediamo per questi lavoratori insediati nelle terre una garanzia: vale a dire che i contributi vengano concessi non solo ai proprietari, ma anche agli insediati, e che le trasformazioni possano essere compiute di intesa tra concedente e concessionario. Criterio, anche questo, sovvertitore? No: è un criterio già apparso nella legge nazionale del 1962 che detta norme per l'attuazione del piano di rinascita per la Sardegna. In Sardegna questa norma, per legislazione nazionale — non regionale — è operante: per cui l'affittuario, il pastore, il mezzadro sardo è garantito nel corso del processo di trasformazione.

Perché non possiamo introdurre questo criterio nella legge al nostro esame? Immagino la risposta più semplice: si tratta di criteri che dovrebbero trovare precisazione, corpo e sistemazione in un altro tipo di legislazione. Sono inoltre convinto che i colleghi socialisti mi diranno: troveremo presto e certamente l'occasione per situare una norma così innovatrice in un altro tipo di iniziativa legislativa.

Mi chiedo perché mai sia necessario aspettare una norma generale di questo genere. In fondo, il provvedimento che stiamo esaminando, all'articolo 1, sostiene che il Comitato di ministri e la Cassa diventano strumenti di intervento e di programmazione nel Mezzogiorno.

Avete sottolineato che non si tratta più del tipo di intervento di una volta, ma di un tipo nuovo, che si collega al programma quinquennale di sviluppo della nostra economia.

Se questi sono i sacri principi che spingono a dare un carattere del tutto nuovo alla legislazione meridionale, perché non accogliamo nella presente legge queste norme innovatrici, o almeno alcuni loro criteri informativi? Lo abbiamo fatto per la Sardegna, proprio in occasione di una legge che dettava

norme per un piano regionale. Poiché nei criteri che noi affermiamo nell'articolo 10-bis non v'è alcunché di sovvertitore o che già non sia accennato nella legislazione vigente nel nostro paese, non voler recepire quei criteri anche nei confronti del Mezzogiorno ci confermerebbe nell'assunto — già largamente sviluppato in questa discussione — che l'atteggiamento del Governo ha subito, nel corso di questi anni, una involuzione a proposito del Mezzogiorno e che si vuole ricalcare la vecchia via, anche se con un paravento che tenterebbe di tingerla di nuovo, ma che in realtà cela gli stessi criteri e gli stessi orientamenti del passato.

PASTORE, *Ministro senza portafoglio*. Dopo questa conclusione, ella vorrebbe che noi accogliessimo il suo emendamento? Ella ci dà uno schiaffone e, in risposta, vorrebbe una carezza?

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sull'articolo aggiuntivo 10-bis Marras?

BARBI, *Relatore per la maggioranza*. Le argomentazioni testé enunciate dall'onorevole Marras sono state ampiamente e ripetutamente discusse in Commissione e in Assemblea; perciò mi limito a dire che non è possibile accettare questo articolo aggiuntivo, per il motivo fondamentale, accennato anche dall'onorevole Marras, che il provvedimento in discussione riguarda interventi straordinari nel Mezzogiorno, e non è già la riforma di tutti i rapporti contrattuali in agricoltura.

MAGNO. L'onorevole Marras ha richiamato la legge sulla bonifica.

BARBI, *Relatore per la maggioranza*. Questa non è la legge sulla bonifica, ma, come ho detto, soltanto la legge per l'intervento straordinario nel Mezzogiorno. Le vostre proposte, molte delle quali mi trovano largamente consenziente...

MICELI. Tanto, il dirlo non costa niente!

BARBI, *Relatore per la maggioranza*. No, non è per questo. Tra l'altro, l'applicazione della legge del 1933, l'applicazione della trasformazione, la possibilità dell'esproprio...

GUARRA. Trovano consenziente anche me!

BARBI, *Relatore per la maggioranza*. ...sono tutte cose applicabili; ma non è assolutamente questa la sede nella quale queste cose possano essere affrontate.

PRESIDENTE. Il Governo?

PASTORE, *Ministro senza portafoglio*. Concordo con il relatore.

PRESIDENTE. Onorevole Marras, mantiene il suo articolo aggiuntivo, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

MARRAS. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 10-bis Marras, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Non è approvato).

Si dia lettura dell'articolo 11.

MAGNO, *Segretario*, legge:

« Le disposizioni previste dai primi cinque commi dell'articolo precedente si applicano anche per la concessione dei contributi e dei mutui a tasso agevolato alle iniziative per la costruzione di impianti e attrezzature per la conservazione, la trasformazione, la distribuzione dei prodotti agricoli e dei prodotti ittici promosse da cooperative, da consorzi di cooperative di produttori e di pescatori o da enti di sviluppo anche in associazione con imprese industriali, commerciali e società finanziarie, sempre che la prevalenza dei capitali sociali sia determinata dal complessivo apporto delle cooperative di produttori, dei consorzi di cooperative, degli enti di sviluppo e della società finanziaria di cui all'articolo 9 della presente legge.

Previa autorizzazione del Comitato di cui al terzo comma dell'articolo 1, gli impianti per la distribuzione dei prodotti agricoli ed ittici di cui al primo comma possono essere ubicati anche fuori dei territori meridionali.

In caso di assenza di adeguate iniziative, o quando l'impianto abbia rilevante interesse per la valorizzazione del comprensorio, la Cassa è autorizzata ad assumere a proprio carico le spese per la costruzione dell'impianto medesimo, affidandone la gestione ad enti pubblici, cooperative e loro consorzi, ed a società di produttori agricoli che abbiano la propria sede ed esercitino la loro attività nell'ambito dei territori meridionali.

Gli enti gestori di cui al precedente comma hanno la facoltà di acquisire la proprietà dell'impianto, versando alla Cassa il corrispettivo del costo, anche in forma di ammortamento pluriennale, dedotto l'ammontare del contributo concedibile a norma del presente articolo.

Nell'ambito delle direttive del piano di coordinamento, il ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno può autorizzare la Cassa a concorrere finanziariamente — mediante anticipazione di capitali agli enti cooperativistici e societari previsti dal primo comma e alle imprese industriali — alla rea-

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 20 MAGGIO 1965

lizzazione di iniziative organicamente coordinate e dirette ad agevolare, attraverso la trasformazione, la conservazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli e dei prodotti ittici, il collocamento dei prodotti stessi sui mercati di consumo nazionali ed esteri ».

**PRESIDENTE.** Gli onorevoli Avolio, Ivano Curti, Minasi, Raia e Cacciatore hanno proposto di sostituire il primo comma con il seguente:

« Le disposizioni previste dai primi cinque commi dell'articolo precedente si applicano anche per la concessione dei contributi e dei mutui a tasso agevolato alle iniziative per la costruzione di impianti e attrezzature per la conservazione, la trasformazione, la distribuzione dei prodotti agricoli e dei prodotti ittici, promosse da cooperative, da consorzi di cooperative di produttori e di pescatori o da enti di sviluppo, anche in associazione con la società finanziaria di cui all'articolo 9 della presente legge ».

L'onorevole Avolio ha facoltà di svolgere questo emendamento.

**AVOLIO, Relatore di minoranza.** Non occorrono molte parole per illustrare la ragione di questo emendamento, il quale — come i precedenti nostri emendamenti — si inserisce in una certa visione che noi abbiamo della operatività della Cassa per il mezzogiorno.

Con l'emendamento in questione intendiamo apportare una limitazione a quanto disposto dall'articolo 11 del testo proposto dalla maggioranza della Commissione. L'articolo 11 va sotto il titolo: « Contributi e mutui a tasso agevolato per la costruzione di impianti per la conservazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e dei prodotti ittici ». In esso si afferma che le disposizioni previste dai primi commi dell'articolo 9 (il quale va sotto il titolo: « Partecipazione finanziaria per la realizzazione di aziende economicamente efficienti ») — le quali dovrebbero essere intese, secondo il preciso disposto dell'articolo 9, per la realizzazione di aziende economicamente efficienti — possono essere concesse ad iniziative per la costruzione di impianti e attrezzature per la trasformazione, distribuzione e conservazione dei prodotti agricoli, non soltanto promosse da cooperative, ma anche da enti, in associazione con società commerciali, industriali e finanziarie.

Noi riteniamo che questa dizione sia sfruttabile ai fini di un eccessivo allargamento di queste concessioni, soprattutto da parte delle grandi imprese industriali del nord, che si sono già lanciate alla conquista di questo im-

portante settore della nostra vita economica e produttiva. Il nostro emendamento tende, perciò, a specificare il limite e le categorie alle quali, in modo principale, si deve indirizzare il contributo della Cassa. Con esso abbiamo, in sostanza, inteso stabilire criteri molto più precisi e più limitativi di quanto sia stato fatto nel testo della Commissione.

La ragione di questo emendamento appare perciò evidente; e riteniamo che non sia necessario spendere altre parole per raccomandarlo all'attenzione degli onorevoli colleghi.

**PRESIDENTE.** Gli onorevoli Santagati, Guarra, Galdo, De Marzio, Jole Giugni Lattari e Delfino hanno proposto di sopprimere il secondo comma.

**GUARRA.** Chiedo di svolgere io questo emendamento.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**GUARRA.** Soltanto poche parole, per giustificare la nostra richiesta di soppressione del secondo comma dell'articolo 11, con il quale si autorizza la Cassa a concedere contributi e a costruire direttamente impianti fuori delle aree del Mezzogiorno.

Già nel corso del mio intervento in sede di discussione generale spiegai i motivi per i quali chiediamo questa soppressione, richiamandomi soprattutto alla constatazione, fatta da tutti i gruppi politici, circa lo squilibrio che vi è stato nello sviluppo industriale del nostro paese. Tutte le industrie si sono condensate in quel triangolo della ricchezza nazionale che è formato dalle città di Torino, Genova e Milano. Ora vogliamo, attraverso gli interventi straordinari per il mezzogiorno d'Italia, concentrare ancora di più questi impianti nell'Italia settentrionale, cioè nel suddetto triangolo (perché pare che questi impianti si dovrebbero costruire nel polo industriale di Alessandria)?

**BARBI, Relatore per la maggioranza.** Hanno dunque tanto credito presso di lei i comunisti?

**GUARRA, Relata refero.** Non è che io creda ai comunisti: vi è una norma che ci fa credere questo. Noi vorremmo che questa norma fosse soppressa. Niente in contrario che vi sia un'iniziativa nell'Italia settentrionale; ma non deve essere fatta con i 1.700 miliardi destinati al Mezzogiorno. In verità, l'autorizzazione alla costruzione di questi impianti nel nord non trova alcuna giustificazione nella economia della legge, che è tesa allo sviluppo dell'Italia meridionale ed alla quale noi siamo in linea di massima favorevoli. Non vorremmo però che, attraverso questa legge, che

deve sviluppare le iniziative nel Mezzogiorno, si sviluppino invece iniziative che con il Mezzogiorno non hanno niente a che fare.

#### PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE PERTINI

**PRESIDENTE.** Gli onorevoli Bozzi e Bonea hanno proposto, al primo comma, di sopprimere le parole: « sempre che la prevalenza dei capitali sociali sia determinata dal complessivo apporto delle cooperative di produttori, dei consorzi di cooperative, degli enti di sviluppo e della società finanziaria di cui all'articolo 9 della presente legge ».

Gli onorevoli Bonea, Bozzi e Zincone hanno proposto, al primo comma, di sostituire le parole: « o da enti di sviluppo », con le parole: « o altre società costituite in qualsiasi forma », e sempre al primo comma, di sostituire le parole: degli enti di sviluppo », con le parole: delle altre società ».

Gli onorevoli Bozzi e Bonea hanno proposto, al secondo comma, di sostituire le parole: « dal Comitato di cui al terzo comma », con le parole: « del Comitato di ministri di cui al primo comma »; e, al secondo comma, dopo le parole: « dei territori meridionali », di aggiungere le parole: « indicati all'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646 e successive modificazioni ed integrazioni ».

Gli onorevoli Bonea, Cassandro, Cannizzo e Pierangeli hanno proposto, al secondo comma, di aggiungere, in fine, le parole: « purché gli impianti siano riservati esclusivamente ai prodotti ittici ed agricoli provenienti dal Mezzogiorno ed essi impianti risultino collegati con i produttori, singoli o associati, meridionali ».

Gli onorevoli Bozzi e Bonea hanno proposto, al quinto comma, di sostituire le parole: « il ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno può autorizzare la Cassa », con le parole: « il presidente del Comitato di ministri di cui al primo comma dell'articolo 1 su proposta della Cassa per il mezzogiorno può autorizzare la Cassa stessa ».

Gli onorevoli Bonea, Pierangeli, Cannizzo, Cassandro, De Lorenzo e Cottone hanno proposto, al quinto comma, dopo la parola: « industriali », di aggiungere le parole: « localizzate nel Mezzogiorno ».

L'onorevole Bonea ha facoltà di svolgere questi emendamenti.

**BONEA, Relatore di minoranza.** Mi soffermerò particolarmente sull'emendamento soprappreso al primo comma, rilevando che gli altri sono sufficientemente chiari dato che molte volte abbiamo espresso la nostra posi-

zione in argomento, specie nei confronti degli enti di sviluppo che per altro non hanno ancora veste giuridica, anche se il Senato si è già espresso favorevolmente in merito.

Al primo comma noi vorremmo che si eliminasse una specie di impedimento che potrebbe sorgere per quanti abbiano interesse a realizzare impianti di conservazione, trasformazione e commercializzazione. La parte del primo comma che proponiamo di sopprimere anziché essere di stimolo è infatti una causa di remora.

Il presente disegno di legge tende allo sviluppo delle attività produttive, alla difesa dei prodotti in genere, in particolare di quelli agricoli, delle attività artigiane e della pesca, e perciò si dovrebbe fare in modo che ogni incentivo fosse pienamente efficace.

Sembra invece che alla fine del primo comma si sia voluto introdurre una specie di condizione che a noi sembra altamente lesiva del fine stesso che la Cassa intende raggiungere, quello cioè di incentivare ogni iniziativa che miri a difendere l'agricoltura.

Se è vero che l'agricoltura gode di un reddito ben limitato, è altrettanto vero che ciò è dovuto soprattutto al fatto che essa non è organizzata sufficientemente sul piano della commercializzazione dei prodotti agricoli. Nel momento in cui bisogna organizzare il mercato e quindi la conservazione, la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli, è necessario non frapporre ostacoli all'incentivazione da parte della Cassa di tutte quelle iniziative che rispondono ai fini che la Cassa persegue, evitando ovviamente che gli obiettivi della Cassa siano indirizzati verso una determinata soluzione pregiudizialmente stabilita e nello stesso tempo evitando di frustrare quelle iniziative che non si inseriscono nei fini politici che la Cassa vuole raggiungere.

Questo il senso del nostro emendamento, che non altera minimamente, anzi salvaguarda gli obiettivi dell'attività della Cassa.

Il successivo emendamento aggiuntivo al secondo comma, di cui sono primo firmatario, chiarisce in parte una posizione da me assunta con una certa fermezza e con autonomia di giudizio, indipendentemente dall'analoga posizione dei comunisti. Dico questo, onorevole Barbi, per evitare che ella, come ha già fatto poco fa con il collega Guarra, dica che ho seguito l'indirizzo dei colleghi comunisti a questo proposito. Mi riferisco alla tesi, da me sostenuta per primo, secondo cui bisognava evitare che i finanziamenti della Cassa andassero a vantaggio degli impren-

ditori del nord, snaturando così ogni intervento positivo a difesa del meridione.

Allorché constatiamo che il secondo comma di questo articolo stabilisce che possono essere finanziati anche impianti ubicati al di fuori del territorio meridionale, è ovvio e legittimo pensare che questi impianti non saranno realizzati da imprenditori, da cooperative, da coltivatori del Mezzogiorno comunque associati.

L'onorevole Valitutti ha ripreso questa mia tesi e ha proposto la soppressione del comma secondo in quanto, non avendo fatto parte della Commissione speciale, ha inteso ribadire questi concetti da me espressi già in Commissione. In quella sede, l'onorevole Barbi ha affermato che se fosse stata accolta quella mia tesi si sarebbe determinata una frattura tra la tendenza all'aumento della produzione agricola e l'indirizzo di difesa e di tutela dei prodotti agricoli del Mezzogiorno, per cui, davanti a simili affermazioni, non ho reagito sul piano dei dispettucci infantili ma ho accolto l'indirizzo prospettato dal relatore e quindi dal ministro e ho fatto in modo che, pur salvando la formulazione della Commissione, si aggiungessero le seguenti parole: « purché gli impianti siano riservati esclusivamente ai prodotti ittici ed agricoli provenienti dal Mezzogiorno ed essi impianti risultino collegati con i produttori, singoli o associati, meridionali ». Ciò perché, onorevoli colleghi? Perché mi sembra che, se realizziamo impianti per la conservazione, la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli ed ittici nel nord o nel centro-nord d'Italia, con la presumibile legittimazione che questi impianti servano per i prodotti ittici ed agricoli meridionali, come faremo a distinguere il pomodoro del Mezzogiorno dal pomodoro del centro-nord? Come faremo a sapere se un pesce è stato pescato nel Mezzogiorno o nel golfo di Genova? L'onorevole Laconi disse: « Facendoli parlare », per dire appunto una cosa paradossale di fronte alla situazione paradossale di una legge che dovrebbe tutelare tutti i prodotti del sud, incentivare tutti i produttori del sud, siano essi singoli siano associati, ma che nel contempo permette di finanziare impianti localizzati nel nord, cioè al di fuori del territorio meridionale, perché sia conservato e commercializzato il prodotto meridionale. Ma tutto questo deve essere incluso nella legge, onorevoli colleghi!

Ecco dunque perché, pur avendo in sede di Commissione speciale dichiarato le ragioni ed i motivi che militano per la soppressione

di questa parte del secondo comma dell'articolo 11 — motivi che avrebbe potuto riprendere il collega Valitutti che ha presentato l'emendamento — propongo questo emendamento aggiuntivo che spero la Commissione voglia accettare, se non altro per bilanciare la mia soddisfazione; un emendamento grammaticale e formale è stato accolto; ora si cerchi di accogliere un emendamento sostanziale.

L'ultimo nostro emendamento aggiuntivo si riferisce al quinto comma dell'articolo 11, che recita: « Nell'ambito delle direttive del piano di coordinamento, il ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno può autorizzare la Cassa a concorrere finanziariamente — mediante anticipazione di capitali agli enti cooperativistici e societari previsti dal primo comma e dalle imprese industriali », ecc. Noi desideriamo che tali imprese industriali siano qualificate, non sul piano formale, ma su quello ubicazionale (mi sia concesso questo termine, anche in considerazione dell'assenza dell'onorevole Malagugini), ossia della loro localizzazione e perciò nel nostro emendamento proponiamo di aggiungere le parole: « localizzate nel Mezzogiorno ».

Con questa nostra proposta in sostanza tendiamo a porre a fianco del Mezzogiorno una specie di bastone sostenendosi al quale la pianticella del Mezzogiorno possa crescere. Ed allora cerchiamo di difendere il Mezzogiorno in ogni dimensione, anche nelle espressioni che possono prestarsi a valutazioni bivalenti, per cui, se dobbiamo finanziare impianti da localizzare nel nord, dobbiamo fare in modo che essi siano strettamente collegati con i produttori del sud; se dobbiamo finanziare imprese industriali alle quali affidare i lavori, queste ultime siano imprese industriali localizzate nel Mezzogiorno.

Ritengo pertanto che questi emendamenti che ineditano non tanto sulla trasformazione dell'ossatura di questo articolo ma sulla indicazione precisa come debba estrinsecarsi l'intervento nel Mezzogiorno anche per sollecitare le imprese che possono scaturire dalla volontà dei meridionali, debbano essere accolti dalla Commissione e dal ministro. Non insisto invece sugli altri miei emendamenti al primo comma e sugli emendamenti Bozzi al secondo e al quinto comma.

**PRESIDENTE.** Gli onorevoli Grezzi, Jaccazzi, Granati, Assennato, Pasqualicchio, Monasterio, Poerio, De Pasquale, Corrao, Picciotto, Raffaele Terranova e Miceli hanno proposto, al primo comma, di sostituire le parole: « anche in associazione » fino alle pa-

role: « della presente legge », con le parole: « o di enti locali e loro consorzi ».

Gli onorevoli D'Alema, Grezzi, Messinetti, Failla, Speciale, Laconi, Scionti, Granati, Spallone e Miceli hanno proposto, al quinto comma, di sopprimere le parole: « e alle imprese industriali ».

L'onorevole Grezzi ha facoltà di svolgere questi emendamenti.

GREZZI. Il primo emendamento tende ad evitare le cosiddette cattive compagnie. Noi già in Commissione riuscimmo a migliorare notevolmente il testo governativo nel senso che queste ibride associazioni di cooperative con imprese industriali e commerciali e con società finanziarie fossero rese meno pericolose, perché si inserì il concetto che il capitale doveva essere di provenienza dalle aziende cooperative e dai loro consorzi. Con questo emendamento noi vorremmo dissociare completamente queste imprese industriali e commerciali e queste società finanziarie dalle imprese cooperative per quanto riguarda i benefici previsti dall'articolo 10 di questa legge.

Conosciamo tutti le condizioni delle cooperative e dei loro consorzi nel mezzogiorno d'Italia. Quando si costituisce una società in cui uno dei contraenti è una cooperativa e l'altro è una società finanziaria, una impresa industriale o commerciale, alla fine il vantaggio sarà tutto della società finanziaria o dell'impresa industriale o commerciale, anche se il capitale appartiene in modo prevalente alla società cooperativa.

Naturalmente questo emendamento rientra in quel gruppo di emendamenti che noi abbiamo presentato sull'argomento e che sono stati regolarmente respinti dal relatore e dal Governo.

L'onorevole Pastore può continuare a sostenere che in fondo i contadini del Mezzogiorno hanno avuto molto di più di quanto hanno avuto gli agrari. Fosse pur vero questo e se anche mille contadini lucani avessero avuto dalla Cassa un contributo totale maggiore di quello avuto dal conte Rivetti, allo stato attuale quei mille contadini messi insieme non rappresentano neppure la decima parte di quello che Rivetti ha potuto costruire nel sud. Questa è la realtà. Non è che interessi a noi quanto si dà al coltivatore diretto, quanto all'imprenditore, quanto al grosso imprenditore fondiario. La verità è che dare dieci all'uno e dieci all'altro significa dopo dieci anni avere il conte Rivetti con una grande azienda agricola moderna ed avere quei mille contadini cacciati dalle terre e

costretti ad emigrare in Francia, in Germania e via di seguito.

Qui addirittura si aggrava la situazione, perché quando nella legge si dispone la concessione dei contributi ai coltivatori diretti che li richiedono ed alle loro cooperative e poi anche alle società commerciali, industriali, finanziarie che volessero costruire questi impianti di trasformazione, ancora rimaniamo nell'ambito della vecchia attività della Cassa; ma quando voi ci proponete di costituire una società in cui i contraenti siano da una parte la cooperativa dei contadini, dei viticoltori delle Puglie, della Lucania o della Calabria, e, dall'altra, la società finanziaria, la società industriale o commerciale, ve lo immaginate voi un Folonari che costituisce una società con una cooperativa di contadini assegnatari? Alla fine sappiamo quale sarà il risultato: la Cassa per il mezzogiorno darà questi contributi, i mutui; nel giro di qualche anno i contadini non avranno più niente e la ditta Folonari sarà proprietaria di tutto l'impianto che è stato costruito con il denaro pubblico. Questo è il motivo per cui noi vi chiediamo di approvare questo emendamento.

Naturalmente sappiamo già che voi non lo approverete. Però naturalmente, onorevole Pastore, ella deve pure comprendere che quando io prenderò il resoconto stenografico di questa giornata dei nostri lavori e andrò poi nelle sezioni del mio partito, là voi troverete la chiave di questo fenomeno per voi inspiegabile: come mai i comunisti avanzano tra i contadini meridionali e la democrazia cristiana va indietro. Noi — voi dite — abbiamo fatto tanto, diamo questi fondi ai coltivatori diretti del Mezzogiorno, e poi essi ci tradiscono, non apprezzano quello che noi facciamo.

PASTORE, *Ministro senza portafoglio*. Non l'abbiamo mai detto.

GREZZI. È quello che voi dite in tutti i comizi elettorali! Ella non viene spesso nel Mezzogiorno...

PASTORE, *Ministro senza portafoglio*. Non l'ho mai detto: ciò che noi facciamo nel Mezzogiorno non ha fini elettorali, a differenza della vostra propaganda.

GREZZI. Onorevole Pastore, quando i deputati e i dirigenti della democrazia cristiana vengono nel sud, dicono proprio questo. Sono quindici anni che andate strombazzando questa Cassa per il mezzogiorno. Eppure, i frutti dal punto di vista politico per il vostro partito sono stati piuttosto modesti: nel corso di questi quindici anni vi siete notevolmente ri-

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 20 MAGGIO 1965

dimensionati. Intendo dire, onorevole Pastore e onorevole Barbi, che appunto questo è il motivo di questo fenomeno politico che si sviluppa sempre più nel Mezzogiorno. Prendiamo il resoconto di questa giornata parlamentare: noi lo divulgheremo tra i coltivatori diretti e i contadini meridionali. Nel resoconto si leggerà che noi vi abbiamo proposto che i proprietari che non adempiono i loro obblighi siano espropriati, e voi vi siete opposti; che noi vi abbiamo proposto di accordare ai contadini mutui al tasso dell'1 per cento, e voi vi siete opposti; che noi vi abbiamo detto di non mettere in società i contadini e gli industriali, e voi vi siete ancora opposti. I nostri emendamenti saranno certo bocciati, ma non vi è dubbio che alla fine sarà bocciata tutta la vostra politica per il Mezzogiorno.

PASTORE, *Ministro senza portafoglio*. Ci ringrazi, quindi, da buon comunista.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Villani, Illuminati, D'Alessio, Pietrobono, Crapsi, Abenante, Magno, Calasso, Raffaele Terranova, Di Lorenzo, Li Causi, Bavetta, Pirastu e Miceli hanno proposto, al terzo comma, di sopprimere le parole: « ed a società » fino a: « dei territori meridionali ».

L'onorevole Villani ha facoltà di svolgere questo emendamento.

VILLANI. Con il nostro emendamento chiediamo che si escluda la possibilità che le attrezzature e gli impianti costruiti direttamente con il denaro della Cassa, in mancanza di un'iniziativa *in loco*, siano affidati, oltre che ad enti pubblici, a cooperative e a loro consorzi, anche a società di produttori agricoli che abbiano la propria sede ed esercitino la loro attività nell'ambito dei territori meridionali.

La ragione dell'emendamento è evidente. Tutti sanno fin da ora, onorevole ministro, che all'indomani dell'approvazione di questa norma nasceranno come funghi società di produttori. Al riguardo abbiamo già adesso in diversi settori e per diversi prodotti esempi illuminanti. Considerate il settore del latte — e il relatore per la maggioranza, onorevole Barbi, ne sa qualche cosa —. Che cosa è successo con i famosi consorzi del latte? È stata tutta una speculazione, tutto un imbroglio, una camorra. Eppure si trattava di persone che figuravano come produttori; e potrei citare decine e decine di questi esempi di produttori associati. E giacché ho qualche anno in più di alcuni di voi, ricordo per esperienza diretta quello che è successo con l'ultima guerra. Prima che scoppiasse la guerra tutti i proprietari terrieri facevano gli avvocati, si

occupavano di tutto fuorché interessarsi della terra, salvo però esigere la rendita. Ebbene, divennero tutti produttori, perché in questo modo la legge consentiva loro di approvvigionarsi (non dimentichiamo che vi era il razionamento); non solo, ma facevano anche vendere il proprio grano ai contadini, che poi vennero pure arrestati. E anche qui potrei citare decine di casi. Dico di più: improvvisamente queste persone, per sottrarsi agli obblighi militari, divennero tutte conduttori e direttori di azienda.

Immaginate quanti di questi signori in seguito a questa norma diverrebbero conduttori: lo sforzo che io riconosco che la Cassa vuol fare attraverso l'articolo 11 e in particolare attraverso il terzo comma per dare un minimo di attrezzatura, per la conservazione, la trasformazione, la commercializzazione dei prodotti agricoli, sarà frustrato e non sarà possibile sottrarre i nostri produttori (onorevole Lettieri, ella sa che cosa succede a Salerno) alla speculazione spietata e camorristica. La settimana scorsa *Il Mattino* ha fatto un'inchiesta sulla materia. Se rimane in vita questa norma, tutto questo sforzo verrà dunque in gran parte annullato. Al limite vi potrei dire: onorevole Barbi, ella vive a Napoli, sa che la Cirio risulta produttrice diretta. Nel Matese, come ella sa, quella società ha una grandissima azienda di allevamento di bestiame da carne e da latte, costituita anche con denaro pubblico (le cose che ha detto poc'anzi il collega Grezzi sono verissime). Così, a 100 mila contadini si danno le briciole, e poi alla azienda Cirio decine e centinaia di milioni! Secondo questa norma (non dobbiamo insegnare noi alla Cirio gli espedienti per costituire queste società) la Cirio ha il diritto di avere gli impianti e le attrezzature costruiti direttamente dalla Cassa col pubblico denaro. Ecco l'assurdità e (mi si lasci passare l'espressione) lo scandalo e l'immoralità dal punto di vista politico e sociale!

Non solo, ma noi abbiamo esempi, al limite, che in certe circostanze non solo queste società fittizie non hanno consentito al contadino di realizzare qualche lira in più dal proprio prodotto, ma addirittura che il contadino si è trovato di fronte a situazioni per cui ha dovuto vendere a qualche lira in meno il prodotto. Abbiamo avuto esempi nella zona di produzione pregiata di uve e di vino della nostra provincia. Quando arrivavano i commercianti liberi, queste grandi società li facevano allontanare; e nel momento della maturazione del prodotto il contadino si trovava solo di fronte all'enopolio costruito da

questi speculatori e veniva preso per la gola: o dare il prodotto o vederlo marcire invenduto.

Addirittura, dicevo, sempre come punto limite, l'effetto di questa disposizione può essere negativo. Ecco perché noi diciamo questo: che cosa ha voluto intendere la Cassa con l'articolo 11! Mettere il contadino, in particolare nel Mezzogiorno, in condizione di valorizzare e di vendere il proprio prodotto nelle condizioni migliori, e addirittura dirgli: se tu sei capace, ti associ; cerca anche di costruirti l'attrezzatura per conservare il tuo prodotto, trasformarlo e venderlo direttamente, in modo che il tuo reddito aumenti. E con ciò tu riesci a dare al consumatore, liquidando la speculazione, il prodotto a più basso costo.

Ora, se voi mantenete la presente norma, tutti questi buoni propositi (io voglio ammettere in parte anche la buona fede) finiranno come le buone intenzioni di cui sono lastricate certe strade; e si darà un colpo non solo alla cooperazione, perché poi nella competizione saranno queste società fittizie ad avere gli impianti costruiti coi fondi della Cassa e col pubblico denaro, ma si infliggerà — e questo è ancor peggio! — un colpo psicologico, perché il contadino vedrà che questi denari, con cui si era promesso di costruire gli impianti per migliorare la situazione, la faranno in pratica peggiorare. E allora noi, per dar vita ad un movimento sano e vasto di cooperazione che permetta di liquidare la speculazione, di conservare il prodotto, di darlo al consumatore a prezzi sempre più bassi, ci accorgeremo del pesante costo di questo movimento, e voi commetterete un errore e vi assumerete la gravissima responsabilità di aver posto un grave ostacolo allo sviluppo agricolo, alla lotta contro la speculazione e al contenimento (che voi sbandierate) del costo della vita. Per questo, onorevole ministro e onorevole relatore, io ho portato un esempio limite. Ecco a chi dovremmo regalare i soldi: alla Cirio!

Ma mi voglio illudere. Non sarò pessimista come l'onorevole collega Grezzi, al quale purtroppo l'esperienza dà ragione. Mi voglio illudere e pensare che questo nostro emendamento sarà accolto dalla maggioranza e non sia frustrato uno dei propositi essenziali che, pur con tutti i suoi limiti, la presente legge si propone.

PRESIDENTE. L'onorevole Valitutti ha proposto di sopprimere il secondo comma. Ha facoltà di illustrare questo emendamento.

VALITUTTI. Ho presentato l'emendamento perché mi sembra che il comma in discussione sia in contraddizione con il principio ispiratore della legge sottoposta al nostro esame. Questo principio è, per l'appunto, quello della localizzazione degli interventi straordinari nel settore territoriale del nostro paese che si chiama Mezzogiorno.

Il comma di cui trattasi è in contraddizione non solo evidente ma pericolosa con l'anzidetto principio, proprio perché contempla la possibilità di finanziare impianti per la distribuzione dei prodotti ittici e agricoli in altri settori territoriali del nostro paese. È una contraddizione pericolosa perché attraverso questa specie di foro aperto nella parete della legge possono passare molte iniziative, che potranno essere anche utili nell'economia generale del paese, ma non saranno congrue al fine per cui questa legge si giustifica, che è quello di rianimare economicamente e socialmente il Mezzogiorno.

Mi si può obiettare che i prodotti ittici e agricoli, che devono essere distribuiti da questi impianti localizzati in altri settori territoriali, provengono dal sud, per cui, valorizzandoli, si valorizza il sud. Ma questa non è un'obiezione pertinente. Anche gli operai che vanno a lavorare nel nord sono forze che provengono dal sud.

Noi diciamo tuttavia che questa valorizzazione non è congrua al fine dello sviluppo del Mezzogiorno e vogliamo far sorgere le industrie nel Mezzogiorno perché solo in questo modo il Mezzogiorno può essere rianimato.

Ho dunque proposto la soppressione del comma proprio per la sua evidente contraddittorietà con tutto lo spirito informatore della legge e per la sua altrettanto evidente pericolosità.

Poiché per altro queste stesse ragioni sono già state rigettate in Commissione, non ho difficoltà a ritirare il mio emendamento e ad aderire a quello Bonea che, quanto meno, si sforza di porre limiti e freni all'applicazione della norma.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 11?

BARBI, *Relatore per la maggioranza*. L'emendamento Avolio sostitutivo del primo comma ci trova dissenzienti perché sopprime la possibilità di collaborazione delle imprese industriali e commerciali con quelle agricole.

Le preoccupazioni manifestate dal collega Avolio circa possibili deformazioni di questa

forma di collaborazione sono state tenute presenti dalla Commissione quando ha introdotto un emendamento al primo comma del testo governativo, limitando questi contributi ad associazioni con prevalenza di capitale sociale pubblico. Per questo motivo la Commissione è contraria. E inoltre contraria all'emendamento Grezzi, sostitutivo al primo comma, perché fortemente restrittivo rispetto all'impostazione del testo della Commissione.

Inaccettabile è l'emendamento Bozzi soppressivo al primo comma perché estende i finanziamenti fuori del settore cooperativo nell'ambito del quale noi intendiamo invece mantenerli.

Gli onorevoli Santagati e Valitutti hanno proposto di sopprimere il secondo comma, al cui mantenimento la Commissione è invece favorevole perché ritiene sia da preservare la possibilità di valorizzare i prodotti meridionali con la costruzione di impianti anche fuori del territorio di operatività della Cassa.

Non saremmo invece contrari all'emendamento Bonea aggiuntivo al secondo comma, in quanto ne integra il dettato formulando alcune precisazioni, nel senso di limitare il beneficio agli impianti « riservati esclusivamente ai prodotti ittici ed agricoli provenienti dal Mezzogiorno » e sempre ché essi risultino collegati con i produttori meridionali.

Alcune considerazioni dell'onorevole Villani circa il suo emendamento soppressivo al terzo comma ci trovano consenzienti. L'emendamento potrebbe pertanto essere accettato, ove si studiasse una formulazione che, accogliendo quella parte dei rilievi dell'onorevole Villani che noi possiamo condividere, rimanesse però nello spirito di questo articolo e dell'intera legge.

La Commissione è contraria all'emendamento D'Aléma, soppressivo del quinto comma in quanto esso è restrittivo rispetto al testo del disegno di legge.

Non è infine accettabile l'emendamento Bonea al quinto comma, tendente a specificare che le imprese industriali cui la norma si riferisce devono essere « localizzate nel Mezzogiorno ». Si tratta infatti di una precisazione superflua, perché tutto l'articolo (vi è al riguardo una precisa indicazione al primo comma) si riferisce chiaramente alle industrie localizzate nel Mezzogiorno.

LETTIERI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LETTIERI. Vorrei sottoporre alla Commissione e alla Camera l'opportunità che al terzo comma, dopo le parole: « affidandone la gestione a enti pubblici, cooperative e loro

consorzi », siano aggiunte le altre: « anche in associazione con imprese commerciali e industriali che esercitano la loro attività nei territori meridionali ».

PRESIDENTE. La Commissione ?

BARBI, *Relatore per la maggioranza*. La Commissione concorda con la formulazione testé proposta dall'onorevole Lettieri e la presenta come proprio emendamento.

PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo sugli emendamenti presentati all'articolo 11 ?

PASTORE, *Ministro senza portafoglio*. Il Governo concorda con la Commissione.

Vorrei dire all'onorevole Avolio, il quale reca in questo dibattito impegno e passione, che le sue preoccupazioni sono largamente attenuate per lo meno là dove si parla di « associazioni con imprese industriali e commerciali... sempre che la prevalenza dei capitali sociali sia determinata dal complessivo apporto delle cooperative di produttori, dei consorzi di cooperative », ecc.

Capisco che ella vorrebbe qualche cosa di più, ma vorrei dare la dimostrazione di come vi sia stato da parte nostra uno sforzo per capire la sua obiezione, senza per questo ridurre la capacità operativa di queste iniziative. Anche a titolo personale devo dire che sono seriamente preoccupato. Nel momento in cui noi mettiamo in moto un processo nuovo di natura industriale, commerciale, ecc., guai a noi se detto processo dovesse fermarsi per la incapacità economica e tecnica di ciò che mettiamo in piedi !

Ci siamo garantiti contro i rischi ai quali ella, onorevole Avolio, ha fatto riferimento, determinando questo incontro fra cooperative e loro consorzi ed anche operatori economici di una certa importanza.

Non posso condividere le considerazioni svolte dall'onorevole Guarra a proposito dell'emendamento Santagati, soppressivo del secondo comma. Ai prodotti del Mezzogiorno interessano i mercati di consumo. Produrre è una bella cosa, ma se poi pensassimo di ridurre tutto il consumo nell'ambito dei confini del Mezzogiorno, non so quale risultato si potrebbe avere; tanto più che l'emendamento aggiuntivo proposto al secondo comma dall'onorevole Bonea, accolto dal relatore e che il Governo accetta, ci mette al sicuro da possibili rischi in direzione che non sono quelle che vorremmo seguire.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Avolio, mantiene il suo emendamento sostitutivo del primo comma, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

AVOLIO, *Relatore di minoranza*. No, signor Presidente. La cortese spiegazione dell'onorevole ministro mi fa pensare che le preoccupazioni manifestate nell'illustrare il significato del mio emendamento sono in gran parte accolte dalla maggioranza.

Non vorrei sottoporre al voto questo emendamento, che di fatto non potrebbe trovare accoglimento per la complessità della materia che viene a precisare; non accoglimento che darebbe un significato diverso alla volontà della maggioranza che è stata manifestata in modo così deciso dall'onorevole ministro.

Essendo state accolte, in sostanza, le mie preoccupazioni, ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. Onorevole Grezzi, mantiene i suoi emendamenti, non accettati dalla Commissione né dal Governo?

GREZZI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento sostitutivo Grezzi al primo comma.

(*Non è approvato*).

Onorevole Bonea, mantiene l'emendamento Bozzi al primo comma, di cui ella è cofirmatario, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

BONEA, *Relatore di minoranza*. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Bozzi soppressivo al primo comma.

(*Non è approvato*).

Poiché l'onorevole Santagati non è presente, si intende che abbia ritirato il suo emendamento soppressivo del secondo comma.

VALITUTTI. Ritiro il mio emendamento soppressivo del secondo comma.

PRESIDENTE. Sta bene. Pongo in votazione il successivo emendamento Bonea, accettato dalla Commissione e dal Governo, tendente ad aggiungere, alla fine del secondo comma, le parole: « purché gli impianti siano riservati esclusivamente ai prodotti ittici ed agricoli provenienti dal Mezzogiorno ed essi impianti risultino collegati con i produttori, singoli o associati, meridionali ».

(*È approvato*).

Dichiaro assorbito l'emendamento Villani al terzo comma.

Pongo in votazione la proposta della Commissione di sostituire, al terzo comma, le parole da « ed a società di produttori agricole » fino alla fine, con le altre: « anche in associazioni con imprese commerciali ed industriali che esercitino la loro attività nei territori meridionali ».

(*È approvata*).

Pongo in votazione l'emendamento D'Alma soppressivo al quinto comma.

(*Non è approvato*).

Onorevole Bonea, mantiene il suo emendamento aggiuntivo al quarto comma, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

BONEA, *Relatore di minoranza*. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Bonea aggiuntivo al quinto comma.

(*Non è approvato*).

In seguito alle votazioni fatte, l'articolo 11 risulta del seguente tenore:

Le disposizioni previste dai primi cinque commi dell'articolo precedente si applicano anche per la concessione dei contributi e dei mutui a tasso agevolato alle iniziative per la costruzione di impianti e attrezzature per la conservazione, la trasformazione, la distribuzione dei prodotti agricoli e dei prodotti ittici promosse da cooperative, da consorzi di cooperative di produttori e di pescatori o da enti di sviluppo anche in associazione con imprese industriali, commerciali e società finanziarie, sempre che la prevalenza dei capitali sociali sia determinata dal complessivo apporto delle cooperative di produttori, dei consorzi di cooperative, degli enti di sviluppo e della società finanziaria di cui all'articolo 9 della presente legge.

Previa autorizzazione del Comitato di cui al terzo comma dell'articolo 1, gli impianti per la distribuzione dei prodotti agricoli ed ittici di cui al primo comma possono essere ubicati anche fuori dei territori meridionali purché gli impianti siano riservati esclusivamente ai prodotti ittici ed agricoli provenienti dal Mezzogiorno ed essi impianti risultino collegati con i produttori, singoli o associati, meridionali.

In caso di assenza di adeguate iniziative, o quando l'impianto abbia rilevante interesse per la valorizzazione del comprensorio, la Cassa è autorizzata ad assumere a proprio carico le spese per la costruzione dell'impianto medesimo, affidandone la gestione ad enti pubblici, cooperative e loro consorzi, anche in associazione con imprese commerciali ed industriali che esercitino la loro attività nei territori meridionali.

Gli enti gestori di cui al precedente comma hanno la facoltà di acquisire la proprietà dell'impianto versando alla Cassa il corrispettivo del costo, anche in forma di ammortamento pluriennale, dedotto l'ammontare

del contributo concedibile a norma del presente articolo.

Nell'ambito delle direttive del piano di coordinamento, il ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno può autorizzare la Cassa a concorrere finanziariamente — mediante anticipazione di capitali agli enti cooperativistici e societari previsti dal primo comma e alle imprese industriali — alla realizzazione di iniziative organicamente coordinate e dirette ad agevolare, attraverso la trasformazione, la conservazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli e dei prodotti ittici, il collocamento dei prodotti stessi sui mercati di consumo nazionali ed esteri ».

Lo pongo in votazione nel suo complesso.  
(È approvato).

Gli onorevoli Bonea, Cannizzo, Cassandro, Capua e Pierangeli hanno proposto il seguente articolo aggiuntivo 11-bis:

« Agli imprenditori ed ai produttori agricoli che — singolarmente o in forma associata — attuino i piani di trasformazione aziendale o realizzino gli impianti per la conservazione dei prodotti agricoli e dei prodotti ittici di cui agli articoli 10 e 11 della presente legge si applicano in quanto compatibili gli articoli 13 e 14 della legge medesima.

Ai soggetti di cui al primo comma è concessa altresì a decorrere dalla data di inizio dell'opera di trasformazione agraria, l'esenzione sino al 31 dicembre 1980 delle imposte e sovrimposte sul reddito dominicale ed agrario ».

L'onorevole Bonea ha facoltà di illustrarlo.

BONEA, *Relatore di minoranza*. L'articolo aggiuntivo tende praticamente ad ampliare, entro limiti per altro modesti, la sfera di coloro che, imprenditori o produttori agricoli, singoli o associati, attuino piani di trasformazione, realizzino impianti per la conservazione di prodotti agricoli ed ittici, di cui agli articoli 10 e 11.

Noi abbiamo visto che la Cassa agevola tutti coloro che creano impianti di trasformazione, conservazione e commercializzazione di prodotti agricoli e ittici anche in territori fuori del Mezzogiorno; se vi sono imprenditori o produttori agricoli, singoli o associati, che realizzano tali impianti nel Mezzogiorno, si dovrebbero applicare i benefici previsti dall'articolo 11. Si dovrebbe però anche fare in modo che ai soggetti di cui al primo comma (produttori e coltivatori, singolarmente presi

od in forma associata) sia concessa, a decorrere dalla data d'inizio dell'opera di trasformazione agraria, l'esenzione fino al 31 dicembre 1980 delle imposte e sovrimposte sul reddito dominicale ed agrario.

Mi rendo conto che il nostro articolo aggiuntivo contiene una disposizione che non può accogliersi senza un preventivo parere dei ministeri finanziari. Ma se il relatore e il ministro potessero assicurarmi che la nostra proposta può trasformarsi in una raccomandazione che il ministro potesse trasmettere ai ministeri finanziari, non insisterei per la votazione e mi dichiarerei soddisfatto a nome degli imprenditori e dei produttori agricoli.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Granati, Faila, Cataldo, Spallone, Caprara, Pietro Amendola, Pasqualicchio, D'Ippolito, Miceli, Pirastu e Speciale hanno presentato il seguente articolo aggiuntivo 11-bis:

« Ai fini dell'applicazione della presente legge nonché delle leggi 10 agosto 1950, n. 646, 11 aprile 1953, n. 298 e successive modificazioni ed integrazioni, all'accertamento delle caratteristiche di piccola e media impresa industriale provvede il ministro per il coordinamento degli interventi nel Mezzogiorno d'intesa con le regioni interessate o, in loro mancanza, con gli organi legalmente preposti alla programmazione regionale.

La qualifica di piccola e media impresa industriale è riconosciuta:

a) previo accertamento di eventuali collegamenti diretti o indiretti dell'impresa e dei soggetti dell'impresa con altre imprese e società o concentrazioni di imprese e società industriali e finanziarie;

b) in base a criteri di massima, fissati dal Comitato presieduto dal ministro per il coordinamento degli interventi nel Mezzogiorno, circa la valutazione, anche parzialmente presuntiva, dei seguenti elementi: rapporto tra capitale fisso ed unità lavorativa, entità del capitale fisso, fatturato ».

L'onorevole Granati ha facoltà di illustrarlo.

GRANATI. Con questo articolo aggiuntivo intendiamo richiamare l'attenzione della Camera su un aspetto dell'incentivazione che presenta notevole rilievo e che non è stato privo di conseguenze negli anni passati. Intendiamo cioè riferirci al fatto che le incentivazioni per le imprese industriali, data la particolare strutturazione della legge, vengono attratte dalle grandi imprese industriali. In altri termini, la mancanza di un criterio di discriminazione che favorisca la piccola e

media impresa ha portato all'inevitabile conseguenza che buona parte dei finanziamenti agevolati nel Mezzogiorno è stata assorbita, come ho detto, dalla grande impresa. Tanto che, come è noto, sovvertendosi lo spirito e la lettera delle vecchie norme sul finanziamento agevolato, sia per la legge istitutiva degli istituti speciali di credito dove all'articolo 1 è ampiamente ricordato che il compito di questi istituti è quello di finanziare le piccole e medie imprese, sia per quanto riguarda la ormai nota legge n. 623 per il finanziamento alle piccole e medie industrie, abbiamo constatato che quasi sempre questi finanziamenti vengono attratti dalle grandi imprese.

Ciò è avvenuto non già perché si sia verificata un'operazione sotto banco, tesa a sottrarre alla piccola e media impresa quote di finanziamento agevolato a favore della grande impresa, ma a seguito di una precisa scelta. Secondo l'onorevole ministro la nostra affermazione che buona parte dei finanziamenti agevolati è stata assorbita dalla grande impresa sarebbe destituita di fondamento, ma vorrei ricordare che fino a quando il Parlamento ha avuto la possibilità concreta di controllare questi finanziamenti, è stato possibile rilevare che oltre il 30 per cento dei finanziamenti agevolati per il Mezzogiorno era andato proprio alle grandi imprese, comprese alcune industrie di Stato.

Di fronte a questa nostra osservazione che qui riproponiamo, rappresentanti qualificati del Governo, come l'onorevole Colombo nella sua qualità di ministro dell'industria, ebbero a sottolineare che si trattava di una scelta dovuta a ragioni assolutamente oggettive. E ciò perché le condizioni economiche del Mezzogiorno presentavano caratteristiche tali da non consentire l'assunzione da parte delle piccole e medie imprese degli incentivi predisposti dallo Stato, a prescindere da qualsiasi buona disposizione verso questo tipo di attività industriale.

Noi riteniamo che questa affermazione non sia giusta in riferimento al fatto che le incentivazioni dovrebbero essere decisamente indirizzate nei confronti delle piccole e medie imprese, secondo quanto stabilito dalla legge che istituisce gli istituti di credito speciale e dalle altre norme per i finanziamenti agevolati.

Ora, se il Governo non intende portare avanti queste incentivazioni discriminate a favore della piccola e media impresa, ha il dovere di dirlo. E in conseguenza dovrebbe essere modificata anche la legge relativa, affermando chiaramente che quei finanziamenti

sono indiscriminatamente indirizzati verso tutte le imprese. Poi, riprenderemo il discorso sull'opportunità di incentivare le grandi imprese, le medie e piccole: è un discorso di politica economica che verrà condotto in sede competente. Dobbiamo comunque sanare questa mancanza di chiarezza. Noi ci troviamo di fronte ad una legge che prevede istituti speciali per il finanziamento alla piccola e media impresa e, in pratica, di fronte ad una politica di finanziamento agevolato che viene invece indirizzata in direzione della grande impresa.

Quando noi chiediamo questo atto di chiarezza, lo chiediamo non solo per una difesa, direi, quasi corporativa, settoriale della piccola e media impresa contro la grande impresa, ma perché sappiamo che il tema della piccola e media impresa nel Mezzogiorno è un tema molto lontano dall'aver una sua impostazione costruttiva, risolutiva, se non di soluzione totale.

Voglio dire che sia negli anni di sviluppo della piccola e media impresa in Italia (vale a dire dal 1955 in poi), sia — e maggiormente — oggi, per le note condizioni nazionali, il tema della piccola e media impresa nel Mezzogiorno è diventato un tema drammatico. Da qui scaturisce la necessità, per ragioni particolari oggi, di accentuare l'intervento del Governo in direzione della piccola e media impresa, quella di sanare proprio oggi la mancanza di chiarezza della legge e quindi di determinare con precisione la direzione dell'intervento dello Stato per quanto riguarda il finanziamento agevolato verso la piccola e media impresa.

Con l'articolo 11-*bis* indichiamo alcune linee di massima che dovrebbero dare al Comitato presieduto dal ministro per il Mezzogiorno le direttive affinché i finanziamenti agevolati vengano effettivamente indirizzati verso la piccola e media impresa. Occorre innanzitutto che si tratti di imprese non collegate ad altre imprese e in secondo luogo che la determinazione del carattere qualitativo e quantitativo della piccola e media impresa avvenga tenendo presenti alcuni elementi quali il rapporto tra capitale fisso e unità lavorativa, l'entità del capitale fisso e del fatturato.

A tale proposito non è superfluo ricordare che presso il Ministero dell'industria è stato costituito, da oltre due anni, un apposito comitato di studio che dovrebbe finalmente determinare gli elementi capaci di individuare le caratteristiche della piccola e media impresa. Inutile dire che questo comitato non

ha portato, e per il momento, riteniamo, non porterà a termine il suo lavoro.

Infine, signor ministro, noi riteniamo che determinando in questo modo, sia pure in via generalissima nella legge, il criterio per la determinazione della piccola e media impresa, ciò rappresenterebbe un contributo per far sì che nel piano di coordinamento le scelte prioritarie avvengano in modo giusto e adeguato; adeguato cioè a quelle che sono le esigenze più immediate dello sviluppo industriale del Mezzogiorno. Il piano di coordinamento si troverebbe ad operare, cioè, su certe scelte prioritarie e in base ad una legge che considera piccola e media impresa come un elemento decisivo e centrale di propulsione economica per il Mezzogiorno.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Pirastu, Faila, Marras, Luigi Di Mauro, Poerio, Cataldo, Trentin, Baldina Di Vittorio Berti, Granati, Caprara e Spallone hanno proposto il seguente articolo aggiuntivo 11-ter:

« Nel primo quinquennio di applicazione della presente legge avranno vigore le norme di cui ai commi seguenti:

gli enti e le aziende sottoposti alla vigilanza del ministro per le partecipazioni statali promuoveranno la formazione nel Mezzogiorno di imprese manifatturiere di medie dimensioni caratterizzate da rilevanti capacità di assorbimento di manodopera, con particolare riguardo ad iniziative nei settori metalmeccanico, delle lavorazioni petrolchimiche e chimico, del cemento, dei manufatti di cemento, dei prefabbricati e dei materiali per costruzioni.

Alla realizzazione di tali iniziative dovrà riservarsi una quota non inferiore al 25 per cento degli investimenti complessivi che gli enti ed aziende a partecipazione statale destineranno all'impianto di nuove attività industriali.

A favore delle piccole e medie imprese industriali operanti nel Mezzogiorno gli enti ed aziende a partecipazione statale e l'ente nazionale per l'energia elettrica (E.N.E.L.) praticeranno condizioni di particolare favore per le forniture energetiche, di materie prime e di semilavorati, secondo direttive che saranno fissate e periodicamente aggiornate dal Comitato presieduto dal ministro per il coordinamento degli interventi nel Mezzogiorno.

Il mancato introito determinato dalle forniture agevolate di cui al comma precedente sarà rimborsato dalla Cassa per il mezzogiorno sulla base di apposite convenzioni ».

FAILLA. Chiedo di svolgere io questo articolo aggiuntivo.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FAILLA. Riprendo, ora, molto succintamente, il discorso sulla qualificazione della azione pubblica nel settore industriale, che ieri ho accennato in sede di discussione dell'articolo 5.

Sottolineavo già ieri che la nostra preoccupazione al riguardo non è tanto di fissare certi parametri quantitativi dell'intervento nel Mezzogiorno, quanto quella di sancire con chiare norme di legge una qualificazione di tipo nuovo, democratico ed efficace, del ruolo dell'impresa pubblica. Dobbiamo riprendere questo discorso come preliminare alla trattazione degli articoli che il Governo propone sotto il titolo di sezione II (agevolazioni alle iniziative industriali); e ciò perché le norme che noi proponiamo sono fondamentali non solo ai fini di una politica di sviluppo industriale che abbia una qualche efficacia, ma anche a quelli del giudizio sulla reale portata degli articoli del disegno di legge dal 12 in poi. In questo senso devono definirsi gli articoli da noi proposti sulla definizione dei destinatari degli incentivi (in primo luogo quello testé illustrato dall'onorevole Granati), sugli strumenti dell'intervento pubblico (partecipazioni statali, istituti di credito, finanziarie regionali), sulla qualità degli incentivi, ed infine su alcune condizioni minime a cui deve subordinarsi l'erogazione degli incentivi stessi (nostro emendamento al nono comma dell'articolo 12). L'articolo 11-ter che sto ora illustrando contiene direttive per le partecipazioni statali ai fini sia dell'intervento diretto sia del sostegno alla piccola e media impresa.

La prima parte propone di tradurre in norma di legge un concetto del piano Pieraccini, e cioè che le partecipazioni statali devono costituire nel Mezzogiorno una larga rete di imprese manifatturiere di media dimensione, caratterizzate, evidentemente, da un elevato livello tecnologico, ma anche — sono parole testuali del piano Pieraccini — da rilevanti capacità di assorbimento di manodopera.

L'onorevole Barbi deve avere pazienza: non ci deve ripetere per l'ennesima volta che stiamo dicendo cose già dette, perché saremo costretti a ripeterle, in questa e in altre sedi, dentro e fuori del Parlamento, fino a quando non se ne verrà a capo positivamente. Consideri piuttosto l'onorevole Barbi che, nonostante le nostre lamentate ripetizioni, non ci ha dato mai una risposta che entrasse comun-

que nel merito. Ci ripeteremo dunque almeno fino a quando il signor ministro non vorrà mostrarsi più riguardoso nei confronti del Parlamento, finendola col sistema di associarsi puramente e semplicemente al parere del relatore, cioè al vuoto assoluto che il relatore contrappone alle nostre proposte. Non è così, onorevole Pastore, che si può sviluppare quel dialogo che noi riteniamo proficuo e che anche lei afferma di ricercare!

PASTORE, *Ministro senza portafoglio*. Lo abbiamo fatto con l'onorevole Avolio.

FAILLA. Mi riferisco all'esperienza di ieri. Può essere che oggi ella abbia fatto un qualche sforzo in questa direzione. Se lo farà ancora, sarò il primo a dargliene atto.

PASTORE, *Ministro senza portafoglio*. Perché non potrei chiedere la stessa cosa a voi? Che vi mettiate cioè su un altro piano?

FAILLA. Ci stiamo sforzando di provocare una discussione ed un confronto su basi molto concrete.

PASTORE, *Ministro senza portafoglio*. Sta-  
te ripetendo le cose dette in Commissione. Non possiamo accettare l'accusa che continuamente ci fate di essere chiusi ad ogni proposta, mentre il Governo e la Commissione stanno dimostrando il massimo spirito di collaborazione.

FAILLA. Per tenermi al merito di questo mio emendamento, sono sicuro che ella, nella sua lealtà, mi darà atto che in Commissione fummo costretti ad esaminare questa parte della legge senza il necessario approfondimento. Vi fu una riserva da parte di tutti, anche da parte sua, di riprendere più ampiamente il discorso in Assemblea, assumendo in questa sede posizioni responsabili anche ai fini di possibili modifiche di questa parte della legge.

PASTORE, *Ministro senza portafoglio*. No, no, non è così. Ho detto che in aula avremmo portato le rispettive posizioni.

FAILLA. Non ho alcun interesse a riferire cose non corrispondenti al vero, e non ne ho l'abitudine. Ricordo che quando in Commissione si discusse, per la verità nervosamente e male, della complessa materia dello sviluppo industriale del sud, il solo argomento che fu contrapposto alle nostre posizioni fu che questa legge non può regolare questioni che dovranno affrontarsi in sede di piano economico nazionale. Ora, pur senza ripetere gli argomenti che già altri colleghi hanno svolto nel corso della discussione generale, pur senza sottolineare ulteriormente che questa legge si qualifica come legge di strumentazione del-

l'intervento pubblico programmato nel Mezzogiorno, non si può non rilevare che la sezione II « Agevolazioni alle iniziative industriali » pretende di affrontare e risolvere in maniera negativa ed allarmante problemi che, come quelli da noi sollevati, hanno rilievo nazionale e possono considerarsi essenziali ai fini della qualificazione generale della politica di piano, se di politica di piano può ancor oggi parlarsi con questo Governo.

Qual è in sostanza la materia che affrontate in questa sezione II? Ci proponete una serie di norme che riguardano l'incentivazione dello sviluppo industriale nel sud. L'onorevole ministro vorrà scusarmi se della sua replica qui in aula io ho notizia attraverso il *Resoconto sommario* dato che altri impegni politici vincolanti non mi hanno consentito di intervenire, come era mio desiderio, nella discussione generale e di ascoltare la replica. Dal *Resoconto sommario* rilevo che ella, onorevole Pastore, non ha dato risposta al nostro più elementare interrogativo, ampiamente sottolineato nella relazione dell'onorevole Chiaromonte: come pensate di creare effettivamente nel Mezzogiorno quei 380 mila nuovi posti di lavoro previsti dal piano Pieraccini per il prossimo quinquennio nel settore industriale? Come pensate di garantire, per lo stesso periodo, investimenti complessivi per 4.000 miliardi nell'industria, se gli strumenti che ci proponete sono questi e soltanto questi? E tali strumenti noi dobbiamo valutarli con molta attenzione, se è esatto che, per quanto riguarda l'impegno della finanza pubblica ai fini dello sviluppo industriale del Mezzogiorno, sui 1.330 miliardi complessivamente previsti 750 sono a carico dell'intervento straordinario. Anche se non attribuiamo a questa legge la qualifica, cui pure ambisce, di legge istituzionale riguardante l'organizzazione e la finalizzazione di tutti gli interventi — ordinari e straordinari — nel Mezzogiorno, anche se ci limitassimo a considerare l'intervento straordinario, noi dovremmo avere comunque la consapevolezza che stiamo discutendo degli strumenti attraverso i quali sarà diretto almeno metà dell'intervento statale.

Quando noi comunisti proponiamo il problema della definizione della piccola e media industria, quando proponiamo di tradurre in norme legislative alcune indicazioni che sono contenute nello stesso schema di sviluppo economico e sociale elaborato dal Governo, ci obiettate che si tratta di materia « interessante » sì, come dice il relatore Barbi, ma che non si può includere in questo disegno di legge. Perché non si può includere?

Dopo i richiami ed i collegamenti al piano economico nazionale contenuti nei primi articoli, voi stessi affrontate (e non potete non affrontare) problemi di fondo come quello delle partecipazioni statali e quello delle misure (leggi: incentivi) che presentate come idonee a garantire lo sviluppo industriale nella misura da voi prevista. Onorevole Barbi, ella non può cavarsela affermando che siamo fuori tema. La verità è che, al momento di passare dalle enunciazioni, già tanto discutibili ed arretrate, del piano Pieraccini, a precise e vincolanti norme di legge, voi fate un enorme, gravissimo passo indietro sia rispetto all'impegno diretto delle imprese industriali dello Stato, sia rispetto alla politica degli incentivi da voi stessi proposta. I compagni socialisti non hanno nulla da dire in proposito? Eppure non si può dimenticare che lo schema Pieraccini enuncia, per esempio, una nuova politica degli incentivi ed inoltre, riconoscendo chiaramente l'insufficienza ed il fallimento della vecchia, sottolinea l'importanza fondamentale che la riforma del sistema di incentivazione assume ai fini del raggiungimento degli obiettivi di industrializzazione del Mezzogiorno. Non mi occupo qui delle riserve che possono formularsi al riguardo. Ma con questa legge si accantona in blocco ogni velleità di innovamento, si torna puramente e semplicemente alla vecchia, fallimentare impostazione voluta dai monopoli, si sottolinea brutalmente il carattere mistificatorio di una parte non secondaria delle premesse su cui si basano le ipotesi di sviluppo del piano Pieraccini. Che resta, infatti, della proposta unificazione degli incentivi dal punto di vista economico ed anche legislativo, come il piano sottolinea? Che resta del fondo unico, nazionale, per lo sviluppo economico e sociale del paese? Che resta della famosa politica dei disincentivi? E che degli incentivi finalizzati e commisurati rispetto all'incremento della occupazione piuttosto che rispetto all'investimento di capitali? Che resta dell'impegno di svincolare i capitali occorrenti all'industrializzazione del sud dalle ferree leggi del mercato finanziario controllato dai monopoli? Quest'ultimo impegno non poteva significare altro che una diversa politica delle aziende di Stato operanti nell'industria.

Per la serietà stessa del dibattito politico, non diteci più che i nostri emendamenti non si inquadrano nell'oggetto di questo disegno di legge!

Ho già accennato ieri ad alcuni incontri avutisi nei giorni scorsi con i maggiori responsabili delle partecipazioni statali. Essi

hanno ulteriormente confermato che non soltanto non esiste, a livello di enti di Stato, uno studio, un progetto, un piano tendente ad una nuova qualificazione dell'impresa pubblica nel Mezzogiorno, ma addirittura non esiste alcuna indicazione o sollecitazione in tal senso da parte del Governo a questo riguardo. Il direttore generale dell'E.N.I., rispondendo ad una nostra domanda, ha affermato che per l'avvio di una nuova linea occorre anzitutto che il Governo la voglia e la indichi. Il direttore dell'E.N.I. ha ragione nel senso che due famose paginette del piano Pieraccini non possono neanche considerarsi, nell'attuale situazione, espressione della volontà politica dell'esecutivo. Ma io penso che il problema investe anzitutto la responsabilità del Parlamento, che deve dettare norme chiare e tassative. Da qui il valore dei nostri emendamenti. Onorevole Pastore, penso che nessuno più di lei dovrebbe apprezzare la nostra iniziativa, a motivo della sua stessa esperienza personale di ministro più o meno esautorato e finora preposto ad una politica meridionalistica settoriale e distorta. Certe clausole che ella chiede di includere qua e là in questo disegno di legge per accrescere i suoi poteri reali, sono, mi consenta di dirlo, cosa di scarso rilievo o risultato di preoccupazioni che non possono interessarci. Né ci dica che non può accettare le nostre proposte perché investono le competenze di altri ministri. Così infatti tentò di giustificarsi in Commissione. Ma ella, onorevole Pastore, non rappresenta qui un ramo della pubblica amministrazione: rappresenta l'intero Governo, è il nostro interlocutore per conto dell'intero Governo.

Specificamente, la prima parte dell'emendamento che ho l'onore di illustrare, prescrive l'obbligo delle partecipazioni statali di promuovere la formazione nel Mezzogiorno di imprese manifatturiere capaci di garantire un rilevante assorbimento di manodopera. Anche se ci assicuraste della volontà politica di agire effettivamente in questa direzione, la norma sarebbe necessaria al fine di superare le remore che a tale linea possono, per non pochi aspetti, frapporsi dalle vecchie leggi istitutive degli enti di Stato, che ne limitano l'attività a certi fini ed a certi settori.

Limitatamente al prossimo quinquennio non esitiamo ad includere indicazioni di specifici settori d'intervento, indicando, in base ai risultati degli studi economici effettuati dagli uffici governativi del piano, il settore metalmeccanico e quelli del cemento, dei manufatti di cemento, dei prefabbricati, dei materiali per costruzioni; indichiamo anche — mi

consenta, onorevole Pastore, di ricordare una discussione tra me e lei che non abbiamo potuto completare — il settore delle lavorazioni petrolchimiche e chimiche.

Ella mi obiettò che qui saremmo incorsi in errore, perché è noto che le grandi industrie chimiche e petrolchimiche sono industrie ad alto tenore di investimenti ed il rapporto tra investimenti e manodopera occupata ovviamente è sfavorevole. Ma noi proponiamo appunto di rendere obbligatoria la verticalizzazione delle lavorazioni dei grandi complessi chimici e petrolchimici di base, essendo noto a tutti quali grandi possibilità esistano per lo sviluppo di industrie manifatturiere collegate ed aventi caratteristiche economiche che consentono un largo impiego di manodopera con modesti immobilizzi di capitali. Sappiamo invece, purtroppo, che gran parte della politica dei gruppi monopolistici nel Mezzogiorno è, particolarmente in questo settore, una politica di rapina delle risorse locali e di talune rendite di posizione: le lavorazioni si fermano troppo spesso ai semilavorati, che non di rado vengono utilizzati da industrie appartenenti agli stessi gruppi, ma ubicate fuori del Mezzogiorno. L'obbligo di procedere, nel Mezzogiorno, alla verticalizzazione delle grandi produzioni di base, noi lo prevediamo — in sede di articolo 11-ter — per le partecipazioni statali; ma ci battiamo perché sia sancito a carico dei gruppi privati, condizionando espressamente all'adempimento di tale obbligo la concessione di ogni forma di agevolazioni ed incentivi, molti dei quali non spetterebbero, per altro, ai grandi complessi, essendo riservati alla piccola e media industria da norme di legge che voi costantemente calpestate. Ma quest'aspetto della questione è affrontato dall'emendamento che ho presentato all'articolo 12.

All'impegno delle partecipazioni statali nel campo delle industrie manifatturiere da promuovere nel Mezzogiorno, proponiamo di fissare un parametro quantitativo pari al 25 per cento degli investimenti complessivi che le imprese pubbliche destineranno nel quinquennio all'impianto di nuove attività industriali. Mentre a questo parametro attribuiamo originariamente un valore indicativo, e dalla sua inclusione si poteva in certo senso prescindere, esso diventa importante dopo che ieri la maggioranza ed il Governo hanno assunto la nota posizione a proposito degli impegni delle partecipazioni statali, respingendo il mio emendamento all'articolo 5 della legge. Se respingerete anche questa seconda proposta, sarà chiaro che l'impegno delle

partecipazioni statali nel Mezzogiorno è destinato addirittura a restringersi rispetto al periodo 1958-64! L'onorevole Pastore è costretto ad ammetterlo. Lo giustifica con presunte esigenze di riconversioni industriali imposte dalla congiuntura alle aziende di Stato. Ma come mai tali esigenze non impedirono le già ricordate enunciazioni del piano Pieraccini? E qui ancora un'altra conferma del carattere mistificatorio di alcune parti di quel documento.

Gli ultimi due commi del nostro articolo 11-ter riguardano alcuni aspetti dei rapporti tra finanza pubblica, iniziativa pubblica nel settore industriale e piccole e medie imprese del Mezzogiorno.

Voi ci proponete norme per la proroga dei soliti incentivi; noi riproponiamo qui alcune norme elementari ai fini di una politica democratica ed efficace. Proponiamo di praticare nel Mezzogiorno una politica di sostegno alle piccole e medie imprese attraverso forniture agevolate di energia elettrica, di materie prime e di semilavorati a prezzi che ne rendano meno difficile la vita e lo sviluppo. Siamo specificamente nel campo degli incentivi, ma si tratta di incentivi che, pur senza cadere in errori di sopravvalutazione degli effetti di ogni tipo di incentivo all'infuori di un quadro politico generale, riteniamo senz'altro incentivi di qualità ed efficacia ben diverse da quelle che si può attribuire alle norme che voi sostenete. Le nostre proposte muovono in direzione opposta rispetto alla vecchia e fallimentare politica che intendete riconfermare nell'interesse delle grandi concentrazioni industriali e finanziarie. E hanno valore perché introducono un discorso più ampio, sviluppato nel successivo articolo 11-quater da noi presentato, un discorso cioè che, superando il limite del contributo finanziario di cui — a parte le distorsioni — è evidente l'insufficienza, tende a dare le giuste dimensioni economiche alla politica di sostegno per le industrie non monopolistiche in una diversa impostazione dei rapporti del capitalismo di Stato con la piccola e media impresa e, più in generale, con il processo di diffusione industriale nel sud. Scarsa ed asfittica è, nel Mezzogiorno, la rete di piccole e medie industrie. Alcune di esse sono sorte ricalcando i modelli delle regioni industriali del nord, ed è noto a tutti che cosa ha significato l'esperienza di questo ultimo periodo di recessione per quelle piccole imprese che, sia pure stentatamente, erano cresciute all'ombra dei grandi complessi monopolistici: contrazione della produzione, crisi e teorizzazione dell'ineluttabile necessità

di ciò, nel quadro dell'ulteriore processo di concentrazione a livelli sopranazionali.

Gli oneri finanziari relativi alle forniture agevolate che noi proponiamo, come prima e più elementare misura di sostegno alla piccola industria attraverso un organico collegamento con le aziende di Stato, non possono gravare sulle partecipazioni statali e sull'« Enel ». Il nostro emendamento prevede che la misura delle agevolazioni sia determinata dal comitato per il Mezzogiorno di cui all'articolo 1 della presente legge, e che l'onere relativo sia a carico della finanza pubblica. Non dimentichiamo che, sull'impegno complessivo, già ricordato, di 1.330 miliardi nel quinquennio per l'industrializzazione del Mezzogiorno, la spesa pubblica ordinaria e straordinaria dovrebbe dedicare, secondo lo schema governativo, 820 miliardi di lire all'erogazione di incentivi di vecchio tipo. Da questa somma ingente, pari ai due terzi dello stanziamento complessivo, si può ben prelevare quel che occorre per un sostegno serio alla piccola e media industria: sarà questo, probabilmente, il solo canale attraverso cui essa potrà essere aiutata. Le altre forme di incentivi, da voi proposte, si sa già che impingueranno largamente l'accumulazione monopolistica. La formula che proponiamo per i rimborsi agli enti pubblici è la stessa che il Governo prospetta per le agevolazioni ferroviarie e marittime.

Onorevole ministro, onorevoli colleghi della maggioranza, non so davvero con quali argomenti possiate dichiararvi contrari alle modeste, elementari misure che con questo emendamento noi indichiamo come indispensabili anche soltanto nel quadro di uno sviluppo del Mezzogiorno non del tutto — dico non del tutto — subordinato alla politica dei monopoli. (*Applausi all'estrema sinistra*).

**PRESIDENTE.** Gli onorevoli Assennato, Failla, Caprara, Granati, Trentin, Cataldo, Poerio, Luigi Di Mauro, Marras, Illuminati e Speciale hanno proposto il seguente articolo aggiuntivo 11-*quater*:

« Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Cassa costituirà società finanziarie regionali aventi il fine di promuovere ed organizzare lo sviluppo industriale attraverso iniziative proprie e la partecipazione al capitale di imprese aventi caratteristiche conformi agli obiettivi dei piani regionali.

Gli enti di gestione delle aziende a partecipazione statale concorreranno con apporti tecnici, finanziari ed economici alla formazione delle società regionali di cui ai commi precedenti.

Lo statuto-tipo delle società finanziarie regionali sarà approvato dal Comitato presieduto dal ministro per il coordinamento degli interventi nel Mezzogiorno.

Gli organi direttivi delle società finanziarie saranno composti in modo da assicurare la prevalenza numerica alle rappresentanze dei consigli regionali e provinciali, elette secondo criteri che consentano la partecipazione di rappresentanti delle minoranze consiliari.

Le quote di partecipazione della Cassa e degli enti di gestione delle aziende a partecipazione statale alle società finanziarie di cui ai commi precedenti, nonché ad analoghe società già operanti nelle regioni autonome della Sicilia e della Sardegna, saranno fissate dal Comitato presieduto dal ministro per il coordinamento degli interventi nel Mezzogiorno ».

**FAILLA.** Chiedo di illustrarlo io.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**FAILLA.** Anche questo articolo aggiuntivo si inquadra nella linea di rivendicazioni elementari, di richieste minime che ho illustrato poc'anzi. Si tratta ancora della qualificazione dell'intervento delle partecipazioni statali nel Mezzogiorno.

L'articolo propone che l'I.R.I., l'E.N.I. e gli altri enti di gestione dell'iniziativa pubblica nell'industria promuovano, insieme con la Cassa, società finanziarie per l'industrializzazione delle singole regioni del Mezzogiorno, in collegamento con i piani regionali e sotto controllo democratico. Per quanto riguarda le regioni autonome, dove già esistono anche se limitate da gravi difetti, iniziative del genere, proponiamo misure concrete degli organi statali ai fini del loro potenziamento, nel pieno rispetto degli statuti speciali della Sicilia e della Sardegna. L'onorevole Pastore, in Commissione, ci ha rimproverato di non tener conto che già esiste, nel Mezzogiorno continentale, una società finanziaria per l'industrializzazione, l'« Insud ». Ringrazio l'onorevole ministri per la sommaria documentazione che cortesemente ci ha fornito, a nostra richiesta, circa l'attività di tale organismo. Mi limito a domandare se l'onorevole Pastore possa considerarsi soddisfatto per la semplice esistenza di questa finanziaria; se la ritenga sufficiente, nella prospettiva, ad assicurare un serio impulso allo sviluppo industriale del Mezzogiorno sotto il profilo, in particolare, della diffusione industriale, se non ravvisi l'opportunità di articolazioni regionali, e soprattutto se possa ritenere ammissibile che dell'« Insud » non facciano parte i

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 20 MAGGIO 1965

due maggiori enti di Stato operanti nell'industria, l'I.R.I. e l'E.N.I., il che dice davvero molto sul modo in cui il Governo concepisce l'impegno delle partecipazioni statali nel Mezzogiorno.

**PRESIDENTE.** Gli onorevoli Raucci, Cataldo, Fiumanò, Speciale, Pirastu, D'Ippolito, Assennato, Granati, Abenante, Crapsi e Ado Guido Di Mauro hanno proposto il seguente articolo aggiuntivo 11-*quinquies*:

« Al secondo comma dell'articolo 2 della legge 11 aprile 1953, n. 298, sono aggiunte le parole:

« L'I.SV.E.I.MER. ha sezioni autonome staccate in ciascuna delle regioni comprese nel territorio di sua competenza ».

**ABENANTE.** Chiedo di illustrarlo io.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**ABENANTE.** Con questo articolo aggiuntivo ci riallacciamo ad una richiesta — non soltanto nostra, ma anche di operatori economici — avanzata ogniqualvolta si è aperto il discorso sul ruolo e sul funzionamento dell'« Isveimer », senza affrontare il discorso generale sui limiti, sulle impostazioni burocratiche, sul carattere bancario che sono stati alla base della erogazione dei fondi da parte dell'« Isveimer » e hanno determinato non soltanto orientamenti distorti ma malcontento soprattutto nei piccoli e medi operatori economici, ai quali dovevano essere destinati i fondi.

Con questa proposta cerchiamo di eliminare una delle cause fondamentali del mancato intervento organico dell'« Isveimer » a sostegno di una politica di sviluppo industriale nel nostro Mezzogiorno, causa che noi riscontriamo nell'accentrata struttura burocratica con cui opera l'« Isveimer ». L'attuale struttura accentratrice dell'istituto è uno dei motivi fondamentali degli errori denunciati. Basterebbe solo ricordare come la concessione del credito sia subordinata all'istruzione di una pratica da parte di un comitato tecnico consultivo, che nei fatti è diventato il paravento di tutti gli errori che in questi ultimi anni sono andati accumulandosi.

Ma vi è un altro motivo di fondo: vi è l'impossibilità, da parte di un istituto che opera in regioni diverse economicamente e socialmente, di adottare criteri che siano corrispondenti e aderenti alle distinte e molteplici realtà regionali dell'Italia meridionale. Ecco perché noi riteniamo che oggi sia venuto il momento di avviare una articolazione a livello regionale proprio per configurare quelle finanziarie collegate all'ente regione che in

prospettiva noi abbiamo auspicato. Certo, si tratta di un colpo inferto alla attuale struttura centralizzata, a tutte le illecite interferenze che in questi anni si sono accumulate nella erogazione dei contributi da parte dell'« Isveimer », ma non si sovverte niente: si crea soltanto un rapporto più diretto e più organico tra la concessione dei crediti e le realtà distinte sulle quali opera l'« Isveimer » stesso.

**PRESIDENTE.** Gli onorevoli Corrao, Falla, Spallone, Crapsi, Caprara, Pietro Amendola, Sforza, Calasso, Cataldo e Messinetti hanno proposto il seguente articolo aggiuntivo 11-*sexies*:

« Gli articoli 23 e 24 della legge 11 aprile 1953, n. 298, sono modificati come segue:

« Il presidente dell'Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale (« Isveimer ») è nominato con decreto del ministro per il tesoro su designazione del Comitato presieduto dal ministro per il coordinamento degli interventi nel Mezzogiorno.

I presidenti dell'Istituto regionale per il finanziamento alle piccole e medie industrie in Sicilia (« Irfis ») e del Credito industriale sardo sono nominati con decreti dei presidenti delle rispettive regioni autonome.

Del consiglio di amministrazione dell'« Isveimer » sono chiamati a far parte tre rappresentanti per ciascuna delle regioni comprese nel territorio di sua competenza. Tali rappresentanti saranno eletti dai consigli regionali in modo da garantire la presenza delle minoranze; fino alla costituzione delle regioni a statuto ordinario saranno designati, con analoghi criteri, dai comitati regionali per la programmazione economica istituiti con decreto ministeriale 22 settembre 1964.

I presidenti delle regioni autonome della Sicilia e della Sardegna sono delegati ad emanare, con proprio decreto, le norme di modifica alla composizione degli organi direttivi dell'« Irfis » e del « Cis », in base a criteri analoghi a quelli contenuti nel comma precedente ed in modo da assicurare la prevalenza numerica dei rappresentanti eletti dai consigli regionali e provinciali interessati ».

L'onorevole Corrao ha proposto il seguente articolo aggiuntivo 11-*sexies-bis*:

« Il presidente e il consiglio di amministrazione dell'« Irfis » sono nominati dal competente organo di vigilanza bancaria ».

L'onorevole Corrao ha facoltà di illustrare questi articoli aggiuntivi.

CORRAO. Il primo articolo aggiuntivo tende a inserire il ministro per il coordinamento degli interventi nel Mezzogiorno nel momento decisionale delle scelte degli organi degli istituti finanziari per le industrie nel mezzogiorno d'Italia, in particolar modo con riferimento all'« Isveimer ». Nel primo articolo abbiamo avuto già una inserzione e una presenza più chiare e incisive delle regioni ordinarie e delle regioni a statuto speciale nell'azione della programmazione. Ora, è chiaro che questi istituti di finanziamento vogliono rappresentare gli strumenti essenziali di cui il ministro e la Cassa per il mezzogiorno dispongono per una politica di programmazione e per una politica di piano. Una volta che abbiamo accettato il principio che il piano elaborato e attuato dalla regione, sia pure inquadrato nella programmazione nazionale, e la politica del credito agevolato per l'industria e il commercio devono essere una diretta manifestazione di questa politica di programmazione che deve essere affidata alla politica della Cassa per il mezzogiorno, è chiaro come non sia possibile che questo strumento essenziale, questa articolazione essenziale della politica di programmazione sfugga totalmente nella fase di nomina dei presidenti degli istituti al ministro preposto alla Cassa per il mezzogiorno.

È evidente che mi si obietterà che, trattandosi di un istituto finanziario, quindi sottoposto alle norme della legge bancaria, la nomina non può che spettare al ministro del tesoro.

Noi non vogliamo sovvertire in questo campo i vigenti principi dell'ordinamento positivo e riteniamo sì che la nomina debba essere fatta per l'« Isveimer » dal ministro del tesoro, ma questa nomina non dovrebbe prescindere da una necessaria intesa col ministro per gli interventi nel Mezzogiorno.

È tutto qui lo spirito del nostro articolo, perché riteniamo che anche la politica del credito agevolato per l'industria (ed anche per il commercio, perché l'« Isveimer » e questi istituti finanziari meridionali si occupano anche di finanziare le attività commerciali) non possa prescindere da un'intesa col ministro della Cassa per il mezzogiorno.

Ma se questo è valido come postulazione di principio e di coordinamento per quel che riguarda l'« Isveimer », ritengo che per quanto riguarda l'istituto regionale siciliano « Irfis » e quello sardo (il C.I.S.) è in gioco un problema di carattere costituzionale e di sistematica legislativa veramente più impegnativo.

Per l'« Irfis » ricordo a me stesso che l'istituto regionale per il finanziamento alle piccole e medie industrie in Sicilia è un istituto che è sorto con un decreto dell'assessore per l'industria e commercio della regione siciliana. Ora è strano che questo istituto, che è sorto coi poteri propri della regione siciliana, con un decreto dell'assessore per l'industria e commercio della regione siciliana, veda poi nominato il suo presidente dal ministro del tesoro, sia pure d'intesa con il presidente della regione siciliana. L'« Irfis » è diventato in questi anni non soltanto lo strumento finanziario e creditizio della Cassa per il mezzogiorno, ma è diventato — direi, prevalentemente — lo strumento del credito industriale e commerciale posto a disposizione della regione siciliana. Perché? Non solo per quel decreto che gli ha dato vita, ma anche per tutta una serie successiva di interventi finanziari che fanno oggi della regione siciliana nel seno dell'« Irfis » la principale protagonista e la principale finanziatrice delle attività dell'« Irfis ». Mi riferisco ai vari fondi che la regione siciliana ha affidato all'« Irfis » per l'amministrazione. Si tratta di fondi esclusivamente della regione siciliana: il fondo delle scorte, il fondo del credito al commercio e l'istruzione e la pratica di tante altre richieste della regione siciliana.

Ora, se a questo aggiungiamo che all'« Irfis » la regione siciliana partecipa ormai con un capitale certamente superiore a quello della Cassa per il mezzogiorno e vi partecipa per la quota propria, per la quota degli istituti bancari di esclusiva competenza regionale (come la Cassa di risparmio) o di prevalente interesse regionale (come il Banco di Sicilia), vi partecipa indirettamente attraverso le banche popolari siciliane, vi partecipa attraverso tutti questi finanziamenti e questi fondi che ha affidato all'istruttoria dell'« Irfis », è chiaro che la prevalente direzione dell'« Irfis » non può non essere affidata agli organi regionali siciliani.

Ma v'è ancor di più: vi è un altro argomento di carattere costituzionale. Ed è questo: la sentenza della Corte costituzionale del 2 luglio 1958, n. 44, specifica che in seguito alle norme di attuazione dello statuto siciliano in materia di credito e risparmio, la competenza regionale alla nomina di amministratori e sindaci degli istituti di credito a carattere regionale è devoluta a quei casi in cui dalle vigenti disposizioni tale nomina è demandata agli organi di vigilanza bancaria. Quali sono gli organi per i quali la nomina è demandata agli organi di vigilanza banca-

ria, cioè a dire alla Banca d'Italia? Sono gli organi i quali operano con competenza territoriale limitata, cioè le banche popolari, cioè le casse popolari, che hanno una competenza territoriale limitata. In seguito alle norme di attuazione dello statuto siciliano in materia di credito e di risparmio e in seguito anche a questa sentenza della Corte costituzionale, la regione siciliana ha avuto riconosciuto il diritto di nomina per la Cassa regionale di risparmio e il concerto e l'intesa per il Banco di Sicilia. Ora, non vi è dubbio che l'« Irfis » opera territorialmente solo nella regione siciliana.

Abbiamo visto che l'« Irfis » ha una partecipazione finanziaria della regione siciliana ormai in maggioranza, dal punto di vista quantitativo, rispetto a quella della stessa Cassa per il mezzogiorno.

Non si vede il motivo per cui il presidente dell'« Irfis » debba continuare ad essere nominato dal ministro del tesoro e non dagli organi di vigilanza bancaria, cioè dalla Banca d'Italia. Attraverso questa interpretazione si potrebbe quanto meno concedere alla regione siciliana l'esercizio del suo potere.

Ecco perché su questo argomento mi sono permesso di presentare due distinti emendamenti: l'uno, il principale, in cui rivendichiamo direttamente per l'« Irfis » e per il C.I.S. questa innovazione di principio; l'altro si richiama ad una precisa sentenza costituzionale e prevede un passaggio di poteri alla regione siciliana in materia di credito e risparmio.

Ritengo che almeno il secondo emendamento non possa non essere accolto.

**PRESIDENTE.** Gli onorevoli Pezzino, Falla, Marras, Grezzi, De Pasquale, Luigi Di Mauro, De Florio, Monasterio, Villani, Luciana Viviani e Coccia hanno proposto il seguente articolo 11-*septies*:

« I poteri di direttiva e di controllo, nonché quelli di nomina dei componenti dei consigli di amministrazione, fin qui esercitati sull'« Irfis » e sul « Cis » dal Governo della Repubblica e dai suoi organi a norma delle leggi 22 giugno 1950, n. 445, 11 aprile 1953, n. 298, e successive modificazioni ed integrazioni, sono delegati, rispettivamente, alla regione siciliana ed alla regione sarda ».

L'onorevole Pezzino ha facoltà di illustrarlo.

**PEZZINO.** Con questo nostro articolo aggiuntivo intendiamo attribuire alle due regioni autonome a statuto speciale attualmente esistenti nel Mezzogiorno (la Sicilia e la Sar-

degna), quei poteri di direttiva e di controllo, nonché quei poteri di nomina dei componenti dei consigli di amministrazione dell'« Irfis », operante in Sicilia, e del C.I.S., operante in Sardegna, che finora sono stati esercitati dal Governo centrale e dai suoi organi. Intendiamo cioè restituire alle due regioni autonome irrinunciabili poteri di decisione e di controllo che tuttavia sono stati oggetto finora di una vera e propria sorta di usurpazione da parte degli organi centrali dello Stato.

Quando parliamo di usurpazione non intendiamo riferirci, almeno in questo caso, alla violazione di norme di diritto positivo. Sappiamo bene che finora questi poteri di direttiva, di controllo e di nomina sono stati esercitati dal Governo centrale a norma delle leggi 22 giugno 1950 e 11 aprile 1953 e delle successive modificazioni e integrazioni. E, infatti, appunto tali norme noi intendiamo modificare attraverso il nostro emendamento. Noi parliamo però di usurpazione in un senso più profondo. È evidente che si viola e si calpesta l'autonomia della Sicilia e della Sardegna, che si mutilano gravemente le potestà di decisione di queste regioni quando le si privano (come si è fatto finora) della possibilità di decidere esse stesse in questioni di importanza determinante per il loro sviluppo economico e sociale. Tali sono infatti quelle che costituiscono l'oggetto delle attività dell'« Irfis » e del C.I.S., istituti che le norme che noi proponiamo di modificare sottraggono alla direzione e al controllo delle regioni interessate. I compiti istituzionali di questi istituti non sono infatti di importanza marginale o secondaria. Essi sono strumenti essenziali nel campo dello sviluppo economico e possono imprimere un determinato corso oppure un altro al processo di industrializzazione nelle due regioni a seconda del modo in cui sono orientati; sono strumenti dalla cui azione, se indirizzata in un senso difforme dagli interessi di quelle regioni, può derivare non solo un tipo di sviluppo erroneo e distorto ma anche un blocco, un arresto vero e proprio dello sviluppo.

Questi pericoli non sono soltanto teorici. La realtà di tutti questi anni è là a dimostrarlo.

Diretti e controllati dagli organi centrali dello Stato, determinati nella loro direzione e perciò nella loro attività e nei loro orientamenti dagli organi di un potere centrale che non ha mai veramente accettato la realtà costituzionale e statutaria e la necessità politica, economica e sociale dell'istituto autonomistico per regioni che soprattutto dalla loro au-

## IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 20 MAGGIO 1965

tonomia attendono di recuperare il terreno che tanto le distanzia ancora da quelle più progredite, l'« Irfis » e il C.I.S. hanno mancato alla loro funzione e non hanno corrisposto alle giuste aspettative dei siciliani e dei sardi.

Invece di funzionare come strumenti autonomistici nelle regioni in cui operano, invece di operare per imprimere alle economie siciliana e sarda un indirizzo nuovo, capace di contribuire a modificare strutture che devono essere modificate e per trasformare le quali, appunto, sono nate le autonomie regionali, l'« Irfis » e il C.I.S. hanno agito fondamentalmente come strumenti di conservazione, di consolidamento e addirittura di potenziamento delle vecchie strutture; hanno operato come strumenti impegnati alla riconferma del vecchio tipo di sviluppo, in una parola come strumenti dei monopoli nazionali e stranieri.

In Sardegna il C.I.S. ha destinato oltre 97 miliardi dei 131 sinora da esso corrisposti a quattro grossi gruppi industriali: la Gulf Resine, la Rumianca, la S.A.R.A.S. (raffinerie Moratti) e la cartiera Timavo di Arbatax. In altri termini il 74 per cento di tutti i finanziamenti è andato a quattro sole industrie, a quattro grandi concentrazioni monopolistiche, mentre tutte le altre iniziative sorte in Sardegna hanno avuto appena il 26 per cento.

In Sicilia la situazione è pressoché identica, il che è tanto più grave in quanto l'« Irfis » avrebbe dovuto costituire l'elemento determinante del processo di sviluppo dell'industrializzazione. Il 72 per cento dei finanziamenti concessi dall'istituto è andato ai grandi monopoli, i quali per l'occasione si sono travestiti con le mentite spoglie della piccola e media industria, oppure a industrie piccole e medie che possono reggersi solo in quanto si adattino a vivere sotto la soffocante protezione dei monopoli e sono destinate alla morte se non accettano questa protezione.

Sotto l'imperio dell'« Irfis » (cioè sotto la direzione di questo istituto, così come esso è oggi) retto non solo dalla pratica ma anche dalla teorizzazione della subordinazione ai monopoli, la Sicilia ha perduto quasi tutte le industrie non legate alle grandi concentrazioni. Per convincersene basta guardare alle condizioni disastrose in cui si è ridotta negli ultimi tempi la zona industriale di Catania, nella quale si registrano chiusure di aziende, riduzioni di orari, licenziamenti di lavoratori; basta pensare alla quasi totale scomparsa in Sicilia dell'industria zolfifera e di quella delle

paste alimentari, alla chiusura delle tonnare (alcune delle quali hanno cessato il lavoro quest'anno dopo aver svolto una lunga attività) alla limitazione della produzione dolciaria e conserviera.

Per correggere la situazione esistente attualmente nelle due regioni, noi proponiamo con il nostro emendamento di attribuire i poteri di direttiva e di controllo e il potere di nomina dei consigli di amministrazione dell'« Irfis » e del C.I.S. alle regioni autonome siciliana e sarda e ai loro organi, più vicini agli interessi e alle speranze delle popolazioni delle due isole e perciò, a nostro parere, in grado di meglio comprendere l'esigenza che al C.I.S. e all'« Irfis » venga impressa una spinta capace di farli operare nella direzione di uno sviluppo sano e democratico, sottratto alle egoistiche scelte dei monopoli, dell'economia delle due prime e più grandi regioni autonome del nostro paese.

**PRESIDENTE.** Qual è il parere della Commissione su questi articoli aggiuntivi?

**BARBI, Relatore per la maggioranza.** L'articolo 11-bis proposto dall'onorevole Bonea vuole estendere anche al settore agricolo le agevolazioni fiscali previste dagli articoli 13 e 14 per il settore industriale. Lo stesso proponente si è evidentemente reso conto della difficoltà che in questa sede possa essere accolto un articolo di tale portata ed ha chiesto che venisse accettato semplicemente come raccomandazione di studiare il problema di intesa con il Ministero delle finanze per vedere se e in quali limiti quanto proposto è attuabile. Oltre questo non credo sia possibile andare.

L'articolo 11-bis Granati è stato esaminato a lungo, discusso e respinto a maggioranza in sede di Commissione: riguarda l'accertamento e la definizione delle caratteristiche della piccola e media impresa. La questione è stata sostanzialmente accolta quando è stato modificato l'articolo 12. Infatti è detto nel testo della Commissione che alla concessione dei contributi della Cassa si provvederà sulla base delle scelte prioritarie effettuate dal piano di coordinamento, sia per quanto riguarda il settore di intervento sia per quanto concerne le dimensioni delle singole iniziative, con particolare riguardo allo sviluppo delle piccole e medie imprese industriali. La sostanza perciò di quanto propone l'onorevole Granati è già stata accolta nella legge: così com'è, il suo articolo aggiuntivo non è accettabile.

L'articolo 11-ter illustrato dal collega Failla, nonostante le sue rimostranze, avrà una la-

conica e breve risposta da parte del relatore per la maggioranza. Il collega Failla insiste perché, attraverso questa legge, alle partecipazioni statali si diano non soltanto indicazioni percentuali, come fu fatto nella legge del 1957, ma addirittura indicazioni particolari per i settori metalmeccanico, petrolchimico e chimico, del cemento, dei manufatti di cemento, dei prefabbricati e dei materiali da costruzione. Non vedo come sia possibile che siano definiti questi particolari settori di investimento per legge.

Tali decisioni devono essere riservate invece, come a me pare ovvio, alla sede della programmazione economica generale innanzi tutto ed a quella dei piani di coordinamento per il Mezzogiorno in maniera particolare.

La quota del 25 per cento degli investimenti complessivi che le aziende a partecipazione statale dovrebbero riservare al Mezzogiorno per quanto riguarda i settori manifatturieri può essere una quota che nel piano di coordinamento non sarà raggiungibile ma che, in un altro piano di coordinamento, sarà anche superabile. Comunque, sono questioni che, a mio parere, devono essere valutate in base alle situazioni del momento, in base alle situazioni del mercato interno e internazionale e non possono essere definite per legge: devono essere lasciate alle valutazioni economiche del piano e della programmazione economica nazionale.

Se poi si aggiunge che l'ultimo comma di questo articolo attribuisce alla Cassa per il mezzogiorno il compito di rimborsare i mancati introiti determinati dalle forniture agevolate di cui al comma precedente (le forniture energetiche, di materie prime, di semilavorati, ecc.), vi rendete conto quale ingente spesa verrebbe attribuita alla Cassa per il mezzogiorno e quale aumento cospicuo occorrerebbe apportare ai 1.700 miliardi previsti da questa legge. Quindi, la Commissione non può accettare l'articolo 11-ter.

L'articolo 11-quater, illustrato con lodevole brevità dall'onorevole Failla, propone la costituzione di società finanziarie regionali.

Anche di questo abbiamo a lungo discusso in Commissione ed a maggioranza si respinse questa proposta, sia per i motivi indicati dal ministro (riguardanti l'avvenuta costituzione di una società finanziaria per il sud: la « Insud »), sia perché non vediamo come gli organi direttivi delle società finanziarie (come ho già accennato nella mia replica) possano essere composti in maniera tale da assicurare la prevalenza numerica alle rappresentanze dei consigli regionali e provinciali. Trasfor-

mare società finanziarie ed istituti di credito in assemblee politiche con rappresentanze delle maggioranze e delle minoranze, è una cosa che veramente noi non possiamo accogliere, essendo fuori della concezione democratica di una maggioranza che è responsabile dell'attività dell'esecutivo e di una minoranza che ha il compito di controllare l'operato del Governo in sede parlamentare, in sede di assemblee regionali, di consigli provinciali, ma non certo in sede di istituti finanziari di credito.

Non è accoglibile neppure l'emendamento illustrato dall'onorevole Abenante riguardante l'« Isveimer » e la proposta di creare sezioni autonome staccate dell'istituto.

Qui non si capisce bene: si intende fare tanti « Isveimer » quante sono le regioni, oppure si intende fare degli uffici periferici dell'« Isveimer » ?

La prima soluzione evidentemente non è accettabile; la seconda, in un certo senso, è già un indirizzo dato dal Governo negli anni passati all'« Isveimer », che ha già aperto uffici periferici nei principali centri: Bari, Potenza, Pescara.

PASTORE, *Ministro senza portafoglio*. Esistono soltanto, ma in pratica non hanno suscitato grande interesse.

BARBI, *Relatore per la maggioranza*. Esatto. E tra l'altro non hanno dimostrato grande redditività.

L'articolo 11-sexies Corrao propone che il presidente dell'« Isveimer » sia nominato dal ministro del tesoro su designazione del presidente del Comitato dei ministri; attualmente tale nomina non avviene su designazione « ma con il concerto »; quindi l'innovazione — possiamo concederla — non è rivoluzionaria, bensì superflua, inutile !

Per quanto riguarda invece la nomina da parte delle regioni autonome dei presidenti e degli amministratori dell'« Irfis » e del C.I.S. anche in relazione all'articolo 11-sexies-bis, cioè alla possibilità di farli nominare dal competente organo di vigilanza bancaria, cioè dalla Banca d'Italia, dirò che, senza entrare nel merito della questione (tra l'altro bisognerebbe esaminare in particolare tutte le leggi a cui il collega si è riferito), mi sembra impossibile operare in questa sede una modifica del genere. Se mai, potreste presentare una proposta di legge...

FAILLA. E il Governo che deve provvedere.

BARBI, *Relatore per la maggioranza*. ...che sarà esaminata dal ministro del tesoro e affrontata in sede opportuna per una discus-

sione appropriata e competente, trattandosi di un argomento tanto importante.

Lo stesso dicasi per quanto riguarda l'articolo 11-septies dell'onorevole Pezzino che riguarda un argomento sostanzialmente identico.

**PRESIDENTE.** Onorevole ministro?

**PASTORE, Ministro senza portafoglio.** Signor Presidente, premesso che concordo con il relatore sui vari emendamenti e che ne condivido tutte le solide argomentazioni, anche in questa sede ho il dovere di ripristinare, se non la verità, almeno i limiti obiettivi di certe situazioni.

L'onorevole Failla ha ripetuto la sua tendenza ad attaccare il Governo in lungo ed in largo: cosa che egli già fece in sede di Commissione speciale. Mi sia consentito però di fare un rilievo: non ho una particolare competenza in materia regolamentare, ma non capisco come mai in sede di emendamenti si possa ripetere il dibattito generale. Ella, onorevole Failla, ha svolto qui gli stessi argomenti (e nello stesso modo) sostenuti nel corso del dibattito generale. Ed io non la seguirò su questa strada. Il dibattito generale vi è stato, lungo ed approfondito. Vi sono stati quaranta interventi, hanno preso la parola quattro relatori e, purtroppo per la Camera, vi è stata una replica di ben due ore del ministro; il quale non ha alcuna colpa se l'onorevole Failla non era presente.

Ma a parte questo, l'onorevole Failla ha messo le mani avanti quando ha detto che molti di questi argomenti sono di competenza di altri ministeri. Certo; riaffermo quanto ho avuto modo di dire nella Commissione speciale: conosco i limiti della competenza affidatami per legge e non intendo interferire nella competenza di altri ministri che sono responsabili di fronte al Parlamento. Pertanto, penso che nella sede opportuna l'onorevole Failla potrà fare le osservazioni che crede.

Egli ha inoltre chiesto se sono soddisfatto dei risultati ottenuti dall'« Insud », dopo che ho fatto pervenire i relativi documenti. Certo, sono soddisfatto perchè l'« Insud » in uno spazio di tempo molto limitato è riuscita a promuovere nel mezzogiorno d'Italia quelle iniziative manifatturiere, piccole e medie, che tutti auspichiamo, con competenza e serietà. E questo è motivo di grande soddisfazione. Le rispondo che sono soddisfatto, proprio perchè l'« Insud » procede con una serietà che, a mio parere, dovrebbe dare affidamento anche ai suoi critici.

L'osservazione circa l'assenza dell'E.N.I. e dell'I.R.I. non mi riguarda: quando l'E.N.I. e l'I.R.I. vorranno far parte dell'« Insud »,

non dovranno che farne richiesta: l'« Insud » è aperta a questo tipo di partecipazioni.

Devo poi, a nome del Governo, alcuni chiarimenti all'onorevole Corrao. Ha già risposto bene il relatore; a me non rimane che precisare che i presidenti degli istituti speciali sono nominati dal ministro del tesoro, sentito il ministro per gli interventi nel Mezzogiorno. Quindi, l'onorevole Corrao ha sfondato una porta aperta.

Per l'« Irfis » e il C.I.S. è prescritta anche l'intesa con le regioni: quindi, anche in questa direzione, l'intervento dell'onorevole Corrao non ha recato nulla di nuovo. Devo informarlo sulla posizione giuridica dell'« Irfis ». Tutte le sue proposte sono partite dal presupposto che l'« Irfis » sia di fatto sostenuto con capitale prevalente della regione; gli preciso che i capitali dei fondi di dotazione sono così suddivisi: il 30 per cento della Cassa, il 30 per cento della regione, il 20 per cento del Banco di Sicilia e il 20 per cento di banche minori. La Cassa ha fornito all'« Irfis », come del resto fornisce agli altri istituti, anche altri fondi speciali. Del resto, la posizione dell'« Irfis » non può ridursi nell'ambito di un istituto giuridicamente regionale, perchè fa parte dell'ordinamento nazionale concernente il credito regionale a medio termine.

E con questo, ovviamente, cade l'auspicato suo desiderio che l'« Irfis » si riduca ad essere un organismo disponibile esclusivamente per la regione.

**CORRAO.** Chiedo di parlare per una precisazione.

**PRESIDENTE.** Gliene do la facoltà in linea eccezionale.

**CORRAO.** Invito il ministro a considerare che il nostro articolo aggiuntivo riguardante l'« Irfis » vuole essere di sistematica legislativa in materia di credito e risparmio per quanto riguarda i rapporti tra Stato e regioni, già regolati con un decreto del Presidente della Repubblica e oggetto di una sentenza della Corte costituzionale. Non v'è dubbio che l'« Irfis » sia un istituto la cui sfera d'azione ricade esclusivamente e territorialmente in Sicilia. Pertanto, a norma dello statuto siciliano e a norma del decreto per il passaggio dei poteri, in materia di credito e risparmio, tra lo Stato e la regione, i presidenti di questi istituti vengono nominati dal presidente della regione.

Era su queste considerazioni che intendevo richiamare l'attenzione del ministro. Insisto, comunque, per la votazione dei miei articoli aggiuntivi.

## IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 20 MAGGIO 1965

**PRESIDENTE.** Passiamo ai voti. Onorevole Bonea, mantiene il suo articolo aggiuntivo 11-*bis*, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

**BONEA, Relatore di minoranza.** Lo ritiro, signor Presidente.

**PRESIDENTE.** Onorevole Granati, mantiene il suo articolo aggiuntivo 11-*bis*, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

**GRANATI.** Sì, signor Presidente.

**PRESIDENTE.** Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 11-*bis* Granati.

(*Non è approvato*).

Onorevole Failla, mantiene l'articolo aggiuntivo Pirastu 11-*ter*, di cui ella è cofirmatario, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

**FAILLA.** Sì, signor Presidente, e la prego di metterlo ai voti per divisione, cioè con una votazione a parte il primo comma ed un'altra per il resto dell'articolo. Inoltre la prego di considerare che mantengo il primo comma fino alle parole: « di assorbimento di manodopera », sopprimendo le rimanenti righe. A ciò mi sono indotto dopo il parere espresso dal relatore per la maggioranza. Egli, infatti, si è dichiarato sostanzialmente d'accordo sul contenuto del primo comma, manifestando il proprio dissenso solamente a proposito della indicazione (specifica ma non certo arbitraria) dei nuovi settori d'intervento. Ritiro comunque la parte del primo comma sulla quale il relatore ha dichiarato il suo disaccordo.

La prima votazione avviene dunque su un testo che, per il primo quinquennio di applicazione della presente legge, sancisce l'obbligo delle partecipazioni statali a promuovere la formazione nel Mezzogiorno di imprese manifatturiere di medie dimensioni e caratterizzate da rilevanti capacità di assorbimento di manodopera.

Per il secondo comma, il relatore per la maggioranza ha dichiarato di non poterlo accettare unicamente a motivo della fissazione di un parametro rigido (25 per cento degli investimenti delle aziende di Stato destinati a nuovi impianti). Accetto di sostituire l'inciso che va dalle parole: « non inferiore al 25 per cento » fino alla fine del comma con le parole: « secondo direttive emanate dal Comitato interministeriale per la ricostruzione, su proposta del Comitato presieduto dal ministro per gli interventi nel Mezzogiorno ». Propongo tali modifiche pur restando fermamente convinto della validità e correttezza della formulazione originaria: lo faccio unicamente allo scopo di sgomberare il terreno dalle sole obie-

zioni che maggioranza e governo abbiano espresso. Quanto ai richiami dell'onorevole Pastore, che si è riferito al regolamento della Camera per tentare di negare il nostro diritto di batterci, in questa sede, a sostegno di precise proposte di emendamenti, e di farlo con le argomentazioni necessarie, credo, signor Presidente, che circa l'andamento di questa parte dei nostri lavori, si possa fare un solo richiamo al regolamento e cioè alle norme in base alle quali il ministro rappresenta qui l'intero Governo e non può dirci, quindi, che le questioni sollevate non sono materia di sua competenza. Ricordo per altro alla Camera che il vincolo, a favore del Mezzogiorno, del 40 e del 60 per cento degli investimenti delle partecipazioni statali (parametro, dunque, rigidamente indicato, onorevole Barbi!) lo abbiamo votato nel 1957 in sede di legge di proroga della Cassa per il mezzogiorno.

Insisto infine per l'articolo aggiuntivo 11-*quater* Assennato, di cui sono cofirmatario.

**PRESIDENTE.** Qual è il parere della Commissione?

**BARBI, Relatore per la maggioranza.** La Commissione è contraria. Si tratta di una materia riservata alla programmazione economica generale e al piano di coordinamento.

**PRESIDENTE.** Il Governo?

**PASTORE, Ministro senza portafoglio.** Anche il Governo esprime parere contrario.

**PRESIDENTE.** Pongo in votazione la prima parte dell'articolo aggiuntivo 11-*ter* Pirastu:

« Nel primo quinquennio di applicazione della presente legge avranno vigore le norme di cui ai commi seguenti:

gli enti e le aziende sottoposti alla vigilanza del ministro per le partecipazioni statali promuoveranno la formazione nel Mezzogiorno di imprese manifatturiere di medie dimensioni caratterizzate da rilevanti capacità di assorbimento di manodopera ».

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione la seconda parte dell'articolo aggiuntivo 11-*ter* Pirastu con le modificazioni proposte dall'onorevole Failla.

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 11-*quater* Assennato, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(*Non è approvato*).

Onorevole Cataldo, mantiene l'articolo aggiuntivo 11-*quinqies* Raucci, di cui ella è

## IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 20 MAGGIO 1965

cofirmatario, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

CATALDO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 11-*quinquies* Raucci.

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 11-*sexies* Corrao.

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 11-*sexies-bis* Corrao.

(Non è approvato).

Onorevole Failla, mantiene l'articolo aggiuntivo 11-*septies* Pezzino, di cui ella è cofirmatario, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

FAILLA. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 11-*septies* Pezzino.

(Non è approvato).

Si dia lettura dell'articolo 12.

MAGNO, *Segretario*, legge:

« Alla concessione dei finanziamenti a medio termine per la costruzione di nuovi impianti industriali, il rinnovo, la conversione e l'ampliamento di impianti esistenti, provvedono, nell'ambito delle rispettive competenze, lo I.S.V.E.I.MER., l'I.R.F.I.S., il C.I.S. e gli altri istituti ed aziende di credito abilitati ad esercitare il credito a medio termine.

Nelle spese ammissibili al finanziamento, possono essere comprese, nel limite del 40 per cento del totale, quelle occorrenti alla formazione di scorte adeguate alle caratteristiche del ciclo di lavorazione e dell'attività dell'impresa.

Il tasso annuo di interesse, comprensivo di ogni onere accessorio e spese, è determinato, in attuazione delle direttive del piano di coordinamento, con decreto del ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

Per consentire l'applicazione del tasso nella misura fissata, la Cassa è autorizzata a concedere agli istituti di credito di cui al primo comma, nei limiti e con le modalità determinate con decreto del ministro per il tesoro, di concerto con il ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e con il ministro per l'industria e il commercio, un concorso sugli interessi relativi alle obbligazioni emesse per il finanziamento di iniziative industriali nei territori meridionali, oppure, limitatamente agli istituti anzidetti aventi sede fuori dei

territori meridionali, un concorso sugli interessi relativi a singole operazioni di finanziamento effettuate con fondi propri.

Per la costruzione di nuovi impianti industriali e l'ampliamento di quelli esistenti sono concessi alle imprese contributi nella misura massima del 20 per cento della spesa per opere murarie, ivi compresi gli allacciamenti, per i macchinari e per le attrezzature.

Il contributo è elevabile fino al 30 per cento per la parte di spesa relativa ai macchinari e alle attrezzature costruite da industrie ubicate nei territori meridionali.

Alla concessione dei contributi provvede la Cassa, sulla base delle scelte prioritarie effettuate dal piano di coordinamento, sia per quanto riguarda i settori di intervento che le localizzazioni e le dimensioni delle singole iniziative, con particolare riguardo:

a) allo sviluppo delle piccole e medie imprese industriali;

b) alla formazione e al potenziamento dell'industria di base e di trasformazione, con priorità per l'impiego delle risorse locali.

Il contributo è erogato, entro sei mesi dall'entrata in funzione del nuovo stabilimento o, quando si tratti di aziende esistenti, dalla ultimazione dei lavori di ampliamento, in base alla documentazione delle spese sostenute e alle risultanze dei controlli eseguiti a cura della Cassa.

L'ammissibilità alle agevolazioni di cui al presente articolo è subordinata al preventivo accertamento della conformità dei singoli progetti ai criteri fissati dal piano di coordinamento. All'accertamento provvede il ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, sentito, limitatamente alla concessione dei finanziamenti, il ministro per l'industria e il commercio.

L'accertamento non sostituisce né vincola la valutazione tecnico-finanziaria di competenza degli istituti di credito, ai quali spetta altresì di assicurare, per la durata del mutuo, che l'impiego dei mezzi da essi erogati sia conforme ai programmi finanziati».

PRESIDENTE. L'intestazione della sezione è la seguente: « Agevolazioni per le iniziative industriali, l'artigianato e la pesca ». L'onorevole Spallone ha proposto di aggiungere, all'intestazione della sezione, le parole: « e commerciali ».

Gli onorevoli Spallone, Miceli, Ado Guido Di Mauro, De Florio, Fiumanò, De Pasquale, Bavetta, Grezzi, D'Ippolito, Villani, Raucci, D'Alessio e Pietrobono hanno proposto di aggiungere, al primo comma, dopo le parole: « impianti esistenti », le altre: « per l'amplia-

mento ed ammodernamento della rete distributiva al dettaglio con preferenza per le forme cooperative e consortili ».

L'onorevole Spallone ha facoltà di svolgere questi emendamenti.

SPALLONE. Il nostro secondo emendamento non ha bisogno di una lunga illustrazione. In definitiva esso propone di estendere in modo esplicito la competenza della legge anche ai finanziamenti relativi all'ampliamento e all'ammodernamento della rete distributiva. Affermo — e d'altra parte si tratta di una prassi già chiaramente riscontrabile — che i tre istituti, l'« Irfis », il C.I.S. e l'« Isveimer » praticano già il credito agevolato per l'ampliamento e l'ammodernamento della rete distributiva e lo fanno come istituti per il medio credito commerciale, come è previsto dalla legge n. 1016.

Non ho qui i dati relativi, ma l'onorevole ministro li conoscerà certamente. Mi pare che l'« Isveimer » abbia operato finanziamenti per alcuni miliardi, mentre più modesta si rivela l'attività dell'« Irfis » e del C.I.S.

Questo mio emendamento investe la forma e il contenuto dell'articolo 12. Innanzitutto non comprendo perché, stando così le cose, tra le agevolazioni che sono citate in questo articolo non debbano essere incluse anche quelle relative al rinnovamento della rete distributiva, per il quale già vi sono state operazioni di credito agevolato corrispondenti a quelle effettuate nell'industria. Tutti sanno, infatti, che la legge n. 1016 prevede la concessione di credito agevolato al 5 per cento, ma nel Mezzogiorno il tasso di interesse si riduce al 3 per cento, per cui la differenza, cioè il restante 2 per cento, viene rimborsata dalla Cassa per il mezzogiorno.

PASTORE, *Ministro senza portafoglio*. Il rimborso viene effettuato dal Ministero dell'industria e del commercio.

SPALLONE. Il Ministero paga la differenza rispetto al tasso corrente per avvicinarlo all'indice del 5 per cento. Nelle regioni meridionali, nelle quali viene applicato il tasso del 3 per cento, la differenza viene rimborsata dalla Cassa per il mezzogiorno.

Tornando all'emendamento, desidero sottolineare che le ragioni sostanziali della nostra richiesta consistono nel fatto che il rinnovamento della rete distributiva costituisce uno dei problemi che assillano il Mezzogiorno. Quando parliamo di rinnovamento della rete distributiva non ci riferiamo soltanto al suo punto terminale, cioè al negozio di vendita al dettaglio, ma a tutta la complessa catena che

regola la distribuzione, tra cui in particolare gli aspetti relativi alla stessa conservazione dei prodotti che è strettamente legata ai processi distributivi.

Come l'onorevole ministro sa certamente meglio di me, questo problema costituisce una delle più gravi e pesanti strozzature esistenti nel Mezzogiorno. Del resto, tutti coloro che si occupano di questi problemi sono concordi nell'ammettere che lo stato della rete distributiva è tale che non soltanto determina costi di distribuzione sempre crescenti e a volte per certi settori del tutto ingiustificati, ma costituisce esso stesso un impedimento per sviluppi ulteriori nella stessa fase della produzione del settore primario (agricoltura) e del settore secondario (industria).

Se, come si afferma, questo disegno di legge deve essere inquadrato nel progetto di programmazione economica, è evidente che non possiamo ignorare questo aspetto, che ha grande rilievo e che postula un intervento altrettanto largo quanto gli stessi settori produttivi.

Nel Mezzogiorno, ripeto, l'esigenza si pone con maggiore rilievo rispetto al resto del paese perché attendersi qui un rinnovamento adeguato alle reti distributive è cosa al di fuori della realtà. Nel Mezzogiorno più che altrove, in assenza di un organico e serio intervento incentivante, avremo fenomeni di ulteriori, più gravi squilibri della rete stessa. Per quale motivo? Perché avremo soltanto il rinnovamento della rete distributiva che sarà attuato dalle grandi reti industriali, le quali hanno già operato le scelte dei loro insediamenti. Ma, a differenza degli insediamenti che hanno progettato per l'Italia centrale e settentrionale e che sono in rapporto di uno ogni 25 mila abitanti, nel Mezzogiorno essi pensano di insediare negozi moderni secondo un rapporto che si attinga appunto al parametro di una struttura di vendita di tipo moderno per ogni 50 mila abitanti.

Ma questo cosa significa nel Mezzogiorno? Significa un ulteriore squilibrio della rete, un acutizzarsi dei problemi della rete al dettaglio tradizionale ed in definitiva un apparato che peserà sui consumatori in modo ancora più distorto e costoso di quanto oggi non avvenga, proprio in ragione del fatto che la parte migliore del commercio viene stremata da queste grandi imprese. Si acutizzeranno i problemi del dettaglio tradizionale perché, come tutti sanno, quella delle grandi imprese è una politica di prezzi che in definitiva tiene conto dei costi di distribuzione della rete tradizionale, ma ogni tanto se ne discosta in

quanto ciò è indispensabile per una efficace promozione delle vendite.

Ecco perché ritengo che non soltanto bisogna che la legge formuli chiaramente la prassi che finora è stata seguita e per cui si è avuta l'attitudine che ho qui ricordato da parte del Governo, ma che essa venga anche proclamata, spinta, portata avanti per promuovere un movimento dei piccoli e medi esercenti verso un rinnovamento, da attuare con le moderne tecniche, della rete distributiva, del cui tessuto oggi costituiscono gran parte.

Nel nostro emendamento si pone poi un particolare accento sulla necessità di accelerare il sorgere e lo svilupparsi di una cooperazione di consumo anche nel Mezzogiorno e di promuovere e sviluppare forme di conduzione associata tra dettaglianti autonomi.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE  
BUCCIARELLI DUCCI

SPALLONE. Anche questo è un problema importante, onorevole ministro. Quindi lei mi consenta di dire qui, per inciso, che il modo in cui sono stati respinti in Commissione gli ultimi emendamenti, che tendevano ad esaltare lo sviluppo della cooperazione meridionale, mi pare costituisca un limite serio di questa legge. Anche su questo terreno esiste una questione meridionale. Se noi andiamo in Toscana, in Emilia, nel Veneto, ed in genere in tutte le regioni centro-settentrionali, possiamo constatare che esiste una cooperazione di consumo sviluppata che assolve ad una funzione da tutti riconosciuta per i servizi che è in grado di dare, per una presenza moralizzatrice sul mercato, per ragioni storiche note che io qui non ricordo, nel Mezzogiorno non abbiamo avuto uno sviluppo della cooperazione di consumo ed è difficile oggi pensare ad uno sviluppo che ripercorra le tappe che si sono percorse nelle regioni che ho citato.

Oggi le questioni si pongono su altre dimensioni: non è possibile pensare alla cooperativa dei 50 soci che parta dal piccolo spaccio che distribuiva beni di consumo a domicilio e che riesce a darsi il patrimonio e la consistenza necessari oggi per affrontare ai livelli avanzati attuali i problemi della distribuzione.

Lo sviluppo di una cooperazione di consumatori e di forme associative tra i dettaglianti per inserire consumatori e dettaglianti nel grande processo di rinnovamento della rete distributiva diventa un ulteriore problema ca-

ratteristico del Mezzogiorno, che vede invece sia la cooperazione di consumo sia le forme associative dei dettaglianti anche qui assenti per le stesse ragioni storiche.

Ecco perché vorrei particolarmente raccomandare questo emendamento all'attenzione dei colleghi della Commissione e dell'onorevole ministro. Si tratta di un problema a parer nostro importante, la cui soluzione non modifica il carattere della legge ma tende a estendere quel tanto di incentivazione che è contenuto nella legge per altri settori anche a questo settore importante, la distribuzione: una distribuzione moderna che si appoggi anche sullo sviluppo esteso al Mezzogiorno della cooperazione di consumo, e delle forme associative economiche e democratiche fra i dettaglianti.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Avolio, Minasi, Cacciatore, Ivano Curti e Raia hanno proposto di sostituire l'intestazione della sezione seconda, con la seguente:

« Agevolazioni per le iniziative industriali, commerciali, l'artigianato e la pesca ».

Gli stessi deputati hanno proposto di sostituire l'intestazione dell'articolo 12 con la seguente: « Finanziamenti a tasso regolato e contributi alle iniziative industriali e commerciali ».

Hanno inoltre proposto al primo comma, dopo le parole: « impianti esistenti », di aggiungere: « e per le spese di impianto di nuovi punti di vendita e per l'ammodernamento della rete distributiva al dettaglio, realizzati da cooperative e loro consorzi ».

L'onorevole Avolio ha facoltà di svolgere questi emendamenti.

AVOLIO, *Relatore di minoranza*. Questi emendamenti sono connessi tra di loro e praticamente trattano la stessa materia che ha illustrato poco fa il collega Spallone. Mi sembrerebbe una inutile ripetizione esporre i concetti che egli ha così chiaramente illustrato, essendo evidente che ci occupiamo delle stesse questioni e trattiamo gli stessi argomenti nel tentativo di introdurre un miglioramento favorevole allo sviluppo della cooperazione nel Mezzogiorno, una cooperazione sana, soprattutto capace di essere un elemento di sviluppo di quelle iniziative che devono contribuire alla soluzione di problemi che non sono stati ancora affrontati in modo concreto.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Abenante, Jacazzi, Chiaromonte, Miceli, Amendola Pietro, Di Mauro Ado Guido, Assennato, D'Ippolito, Failla, Pirastu, Marras e Laconi hanno

proposto, al primo comma, dopo le parole: « ampliamento degli impianti esistenti », di aggiungere le parole: « e per l'acquisto dei mezzi meccanici necessari alle specifiche attività delle compagnie portuali ».

L'onorevole Abenante ha facoltà di svolgere questo emendamento.

**ABENANTE.** L'emendamento tende ad estendere la concessione dei finanziamenti a medio termine alle compagnie portuali. Non desidero riaprire qui tutto il discorso su questo argomento. Non ci troviamo di fronte ad una delle solite richieste di estensione quantitativa della concessione dei finanziamenti, ma ad una risposta che il Parlamento della Repubblica deve dare ad un attacco forsennato, che si va ingigantendo ogni giorno di più, contro la gestione democratica del collocamento, contro una delle forme di garanzia di vita associativa democratica che hanno impedito in questi ultimi anni che sui nostri scali si verificasse la vecchia situazione da « fronte del porto ».

Oggi vi è una contrapposizione reale sempre più palese fra il progresso tecnico e l'organizzazione del lavoro portuale. Il collega Barbi, relatore per la maggioranza, ricorda il dramma della compagnia Bausan: ma nessuno può ritenere che debba esistere quel tipo di organizzazione nello scarico del carbone nel porto di Napoli di fronte alle attrezzature moderne che l'Italsider si è data. Certo, tra le benne moderne della Italsider e le coffe del periodo babilonese della Bausan vincerà sempre l'autonomia funzionale. Il problema è quello di non acutizzare questo contrasto tra progresso tecnico e organizzazione del lavoro e di adeguare la prestazione lavorativa alla evoluzione dei sistemi moderni nelle operazioni portuali.

Si tratta in definitiva di sollevare l'economia nazionale da un costo enorme, determinato anche dall'arretratezza con cui si svolgono oggi le operazioni di imbarco e sbarco sui nostri moli. Le varie forme autonome di organizzazioni portuali sono state incapaci di dare una risposta a questo problema. L'onorevole Pastore sa che esistono oggi compagnie portuali le quali di fatto praticano una tassazione volontaria, che rappresenta una decurtazione reale del salario dei lavoratori portuali, per acquistare i primi mezzi necessari a svolgere la propria attività lavorativa.

D'altra parte — e concludo — questa legge, prescindendo dalle critiche da noi avanzate circa le reali intenzioni del relatore per la maggioranza e della maggioranza stessa, è isoirata al vecchio *slogan*: « soldi per tutti ».

Sarebbe strano che proprio i lavoratori restassero esclusi; e sarebbero l'unica categoria esclusa, mentre potrebbero anche essi, attraverso queste compagnie portuali, ottenere parte dei finanziamenti per salvaguardare una propria conquista democratica.

Dal momento che riconosciamo al singolo privato la possibilità di accedere ai contributi e alla concessione di finanziamenti, non vi è motivo per negare questa possibilità alle compagnie portuali, cioè ad una forma particolare di organizzazione delle prestazioni lavorative nel nostro paese. Per tutti questi motivi, confido nell'approvazione dell'emendamento.

**PRESIDENTE.** Gli onorevoli Bozzi, Zincone e Bonea hanno proposto, al quarto comma, di sostituire le parole: « con il ministro per gli interventi straordinari nel mezzogiorno », con le parole: « con il presidente del Comitato di ministri di cui al primo comma dell'articolo 1 ».

Gli onorevoli Bozzi, Zincone, Bonea e Carriota Ferrara hanno proposto, dopo il quarto comma, di aggiungere il seguente:

« Con le modalità stabilite ai sensi del quarto comma, la Cassa del mezzogiorno su sua proposta può essere autorizzata dal presidente del Comitato di ministri di cui al primo comma dell'articolo 1 a concedere un concorso sugli interessi relativi alle obbligazioni emesse da società finanziarie che abbiano come scopo sociale quello di effettuare, attraverso partecipazioni azionarie, investimenti nei territori di cui all'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646 e successive modificazioni e integrazioni, nonché da altre società finanziarie che comunque investono nei su accennati territori il controvalore dell'emissione del prestito obbligazionario ».

Gli onorevoli Bozzi, Zincone e Bonea hanno proposto al sesto comma, dopo le parole: « nei territori meridionali », di aggiungere le parole: « indicati dall'articolo 2 della legge 10 agosto 1959, n. 646 e successive modificazioni e integrazioni ».

Gli onorevoli Bozzi, Zincone, Bonea e Carriota Ferrara hanno proposto, dopo il sesto comma, di aggiungere i seguenti:

« Dei contributi di cui ai precedenti commi del presente articolo possono beneficiare anche le imprese di costruzione edile che abbiano la sede principale nei territori di cui all'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646 e successive modificazioni e integrazioni, per acquisti di macchinario ed attrezzature loro occorrenti.

Alle imprese esercenti trasporti di persone o cose i suddetti contributi ed i finanziamenti a tasso agevolato possono essere concessi anche per l'acquisto degli automezzi ed aeromobili occorrenti per l'esercizio delle loro attività ».

Infine, gli onorevoli Bozzi, Zincone e Bonea hanno proposto di sopprimere il nono comma e l'ultimo comma.

L'onorevole Bonea ha facoltà di svolgere questi emendamenti.

BONEA, *Relatore di minoranza*. Con l'emendamento inteso ad aggiungere un comma dopo il quarto, praticamente noi chiediamo che siano concesse ulteriori agevolazioni alle società finanziarie. Si è costituita all'articolo 9 una società finanziaria di carattere pubblicistico: noi riteniamo che possano sorgere e vivere nel sud società finanziarie anche a carattere privatistico. Queste agevolazioni appaiono opportune in considerazione del compito fondamentale che tali società possono svolgere a favore del Mezzogiorno, indirizzando il risparmio verso gli investimenti produttivi e favorendo l'adeguamento strutturale delle imprese alle attuali esigenze del processo di industrializzazione del Mezzogiorno tramite la trasformazione in società di imprese a tipo individuale.

Con l'altro emendamento, inteso ad aggiungere due nuovi commi dopo il sesto, noi intendiamo, nella prima parte dell'emendamento, andare incontro alle esigenze di sviluppo delle imprese edili attualmente escluse dal beneficio del contributo in conto capitale. Con questo primo comma del nostro emendamento aggiuntivo noi proponiamo infatti di ammettere a fruire delle agevolazioni, dei contributi anche le imprese edili che abbiano la loro sede principale nei territori meridionali.

Con la seconda parte di tale emendamento, poi, prendiamo in considerazione le imprese esercenti trasporti di persone o cose, stabilendo che i suddetti contributi e i finanziamenti a tasso agevolato possono essere loro concessi anche per l'acquisto degli automezzi ed aeromobili occorrenti per l'esercizio delle loro attività, essendo indubbio che ogni attività industriale, commerciale e in genere produttiva ha bisogno di mezzi di trasporto il più possibile celeri. E poiché un articolo del presente disegno di legge prevede delle agevolazioni per i trasporti, noi vorremmo che esse non fossero concesse solo sul piano della spesa di gestione, cioè della spesa per il trasporto materiale, ma anche per l'acquisto delle at-

trezzature e del parco automezzi, così da servire alle industrie che vengono ad impiantarsi nel sud.

Questi commi, che intendiamo calorosamente sottoporre all'attenzione del relatore per la maggioranza, non sono caldeggiati da noi per demagogia o per rendere più onerosa la legge. E nostra intenzione, invece, rendere più agile lo sviluppo dell'industria nel Mezzogiorno, perché, se è vero che le autostrade stanno cominciando a « scendere » verso il sud, ma molto lentamente, è tuttavia vero che la rete ferroviaria meridionale è in condizioni di scarsa celerità di trasporti perché per la maggior parte consta di tratti ad unico binario, ed è ovvio che la lentezza dei trasporti ferroviari sollecita l'uso degli automezzi; perciò le industrie che vogliono veramente essere al passo con la celerità dei tempi di produzione e dei tempi economici dovranno necessariamente fornirsi di materiale per sopperire alla lentezza dei trasporti ferroviari. La Cassa, che intende andare incontro alle necessità della nascente industria meridionale, non deve trascurare questo elemento.

Gli altri due nostri emendamenti sono soppressivi del nono e del decimo comma, i quali attribuiscono la scelta dei criteri per agevolare o ammettere a contributo le nuove iniziative industriali al ministro, e lasciano l'accertamento relativo sempre al ministro. Il ministro, praticamente, effettua questo controllo annullando quanto disposto nell'articolo 7, che stabilisce che le agevolazioni a queste iniziative industriali si applicano in tutti i territori meridionali. Il primo comma dell'articolo recita infatti: « Le agevolazioni alle iniziative industriali previste dalla presente legge si applicano in tutti i territori meridionali ». Il nono comma dell'articolo in esame recita invece così: « L'ammissibilità alle agevolazioni di cui al presente articolo è subordinata al preventivo accertamento della conformità dei singoli progetti ai criteri fissati dal piano di coordinamento ». E fin qui ci siamo, perché praticamente si tratta di vedere se i progetti di iniziative industriali siano conformi ai piani di coordinamento. Ma poi si continua: « All'accertamento provvede il ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, sentito, limitatamente alla concessione dei finanziamenti, il ministro per l'industria e commercio ». E il decimo comma dice: « L'accertamento non sostituisce né vincola la valutazione tecnico-finanziaria di competenza degli istituti di credito », ecc.

L'uno e l'altro comma, nel loro combinato disposto, stanno a significare che il piano

di coordinamento non è solo un piano che coordina i vari interventi, ma può essere un piano che si adegui a esigenze di concentrazione rigida, che preveda quindi interventi in predeterminate zone, e che naturalmente fa sorgere il sospetto che ogni iniziativa debba corrispondere ad un indirizzo eccessivamente accentrato nelle scelte che il ministro per il Mezzogiorno fa. Spetta infatti unicamente al ministro decidere se l'iniziativa è industriale e conforme agli obiettivi del piano, e quindi se quella iniziativa industriale possa ottenere le agevolazioni previste dalla legge. L'uno motivo e l'altro consigliano la soppressione di questa disposizione e di quelle che ad essa siano collegate.

**PRESIDENTE.** Gli onorevoli Granati, Maras, Grezzi, De Pasquale, Speciale, Picciotto, Cataldo, Trentin, Magno, Matarrese, Caprara e Spallone hanno presentato il seguente emendamento, interamente sostitutivo del quinto comma:

« Per la costruzione di nuovi impianti industriali e l'ampliamento di quelli esistenti sono concessi alle piccole e medie imprese industriali contributi nella misura del 20 per cento della spesa riconosciuta ammissibile ».

**GREZZI.** Chiedo di svolgerlo io.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**GREZZI.** Noi chiediamo che il contributo del 20 per cento non venga concesso indiscriminatamente a tutte le imprese, ma soltanto alle piccole e medie imprese industriali. Sappiamo infatti ciò che è accaduto nel Mezzogiorno negli ultimi quindici anni. Cerchiamo quindi di riservare questi contributi alle piccole imprese, altrimenti le grosse faranno la parte del leone anche in questo settore. D'altro canto, bisogna considerare che i fondi della Cassa non sono illimitati.

**PRESIDENTE.** Gli onorevoli Santagati, Galdo, De Marzio, Guarra, Cruciani, Jole Giugni Lattari, Grilli, Delfino e Caradonna hanno proposto, al quinto comma, di sostituire le parole: « nella misura massima del 20 per cento », con le parole: « nella misura massima del 30 per cento »;

al sesto comma, di sostituire le parole: « fino al 30 per cento », con le parole: « fino al 35 per cento »;

di sostituire il settimo comma con il seguente: « Alla Concessione dei contributi prevede la Cassa, con particolare riguardo alle piccole e medie imprese industriali »;

infine, di sopprimere il nono comma.

L'onorevole Santagati ha facoltà di illustrare questi emendamenti.

**SANTAGATI.** Con l'emendamento al quinto comma chiediamo che la misura massima di contributo del 20 per cento della spesa per opere murarie venga elevata al 30 per cento. Noi pensiamo che l'esperienza acquisita con l'applicazione della legge in materia di contributi per opere murarie abbia dimostrato come purtroppo per l'economia depressa del Mezzogiorno il contributo del 20 per cento non sia stato sufficiente a richiamare ulteriori iniziative industriali.

Noi sappiamo d'altronde che si sarebbe potuto arrivare anche a percentuali più elevate. Ma, tenuto conto delle esigenze generali e delle prospettive della Cassa, pensiamo che l'aumento dal 20 al 30 per cento sia un'equa misura suggerita dall'esperienza acquisita in questi anni di applicazione del contributo.

Per quanto concerne il comma successivo, che prevede un contributo elevabile sino al 30 per cento per la parte di spesa relativa ai macchinari e alle attrezzature di industrie ubicate nei territori meridionali, desidero ricordare che l'originario testo governativo fissava il massimo di tale contributo al 25 per cento. La Commissione ha avvertito l'esigenza di elevare tale limite e lo ha portato al 30 per cento, ma sembra a me che questo aumento sia stato contenuto in limiti troppo modesti e debba essere pertanto integrato di un ulteriore 5 per cento, così da arrivare al 35 per cento, come appunto propone il nostro emendamento.

Per quanto riguarda poi il settimo comma dell'articolo 12, a nostro avviso sarebbe opportuno (ed è appunto questo lo scopo del nostro emendamento) ripristinare nella sostanza l'originario testo governativo. La Commissione, infatti, ha modificato il disegno di legge ponendo una serie di condizioni alla concessione dei contributi, e cioè il rispetto di scelte prioritarie effettuate dal piano di coordinamento sia in ordine ai settori di intervento sia per ciò che concerne le localizzazioni e le dimensioni delle singole iniziative. Ora tutto ciò finisce col limitare notevolmente i criteri per la concessione dei contributi, anche perché il testo della Commissione prevede che si debba fare riferimento non solo allo sviluppo delle piccole e medie industrie, ma anche alla « formazione e al potenziamento dell'industria di base e di trasformazione, con priorità per l'impiego delle risorse locali ».

In questo modo, a nostro avviso, non si rende agevole l'applicazione della legge e pertanto con il nostro emendamento al settimo comma abbiamo inteso semplificare il testo

della Commissione. Oltre tutto quest'ultimo, facendo riferimento allo « sviluppo », implica un concetto di dinamica industriale, che potrebbe semmai essere oggetto successivo di valutazioni statistiche. A noi sembra invece che sia sufficiente precisare che nella concessione dei contributi occorre avere particolare riguardo alle piccole e medie imprese industriali. In questo modo si eviterà un'eccessiva latitudine di applicazione della legge e se ne renderà dunque più agevole l'interpretazione.

L'ultimo degli emendamenti che ho l'onore di svolgere prevede la soppressione del nono comma dell'articolo 12. Tale soppressione risponde, a nostro avviso, ad un'esigenza di semplificazione delle procedure. Ove infatti venisse mantenuto il testo della Commissione, per la concessione delle agevolazioni previste dalla legge dovrebbe esser sentito il parere del ministro dell'industria e del commercio e si renderebbe necessaria una serie di coordinamenti fra i singoli progetti e il piano generale, ciò che comporterebbe notevoli perdite di tempo. Il dovere di sottoporre la concessione di questi benefici a una specie di condizione di procedibilità, come diremmo noi avvocati con termine giuridico, finirebbe per pregiudicare grandemente quella snellezza, che è consona a questo tipo di agevolazione. Non si può pensare di andare incontro a iniziative industriali e di attirare soprattutto dei capitali per la esplicazione di queste attività industriali, con lunghe remore burocratiche con lunghi pareri e con provvedimenti di natura interministeriale: sappiamo quale appesantimento tutto ciò comporterebbe.

Si aggiunga inoltre che in Sicilia, dove esiste una legge sulle agevolazioni industriali che risale all'agosto 1957, sono previste molte agevolazioni da concedere con provvedimenti presi di concerto tra l'assessore alle finanze e quello all'industria. Siccome non si può mettere in dubbio la competenza esclusiva e primaria della regione siciliana in materia industriale, ci troveremo di fronte ad un doppio tipo di procedura: per le provvidenze previste dalla legislazione industriale siciliana basterebbe l'autorizzazione dei due assessori, mentre per quelle che comportassero interventi della Cassa per il mezzogiorno sarebbe necessario un ulteriore intervento dei due ministri. Avremmo quindi due assessori e due ministri che contemporaneamente dovrebbero valutare, ognuno per la parte di propria competenza, le condizioni di ammissibilità per questo genere di agevolazioni. Queste ultime subirebbero tante complica-

zioni da poter mettere a repentaglio la bontà stessa della norma.

Se il nostro emendamento sarà approvato, sarà conseguenziale la soppressione dell'ultimo comma dell'articolo 12.

**PRESIDENTE.** Gli onorevoli Pellegrino, Failla, Caprara, Assennato, Ado Guido Di Mauro e Miceli hanno proposto di sostituire il nono comma con i seguenti:

« L'ammissibilità alle agevolazioni creditizie e d'ogni altra natura è subordinata al preventivo accertamento della conformità dei singoli progetti ai criteri fissati dal piano.

Nel primo quinquennio di applicazione della presente legge sarà incoraggiata la formazione nel Mezzogiorno di imprese manifatturiere di piccole e medie dimensioni caratterizzate da rilevanti capacità di assorbimento di manodopera.

Eventuali agevolazioni per l'impianto di aziende ad alto tenore di investimenti sono subordinate alla valutazione delle aziende stesse come elemento necessario di un ciclo produttivo organicamente effettuato, attraverso il collegamento con altre aziende, in un complesso di iniziative industriali capaci di assicurare un rilevante assorbimento di manodopera.

All'accertamento delle condizioni di ammissibilità provvede il ministro per il coordinamento degli interventi nel Mezzogiorno d'intesa con le regioni interessate o, in loro mancanza, con gli organi legalmente preposti alla programmazione regionale ».

L'onorevole Pellegrino ha facoltà di svolgere questo emendamento.

**PELLEGRINO.** Il nostro emendamento consta di quattro commi. Il primo e l'ultimo riguardano l'accertamento delle condizioni per essere ammessi alle agevolazioni creditizie e di altra natura. In particolare, il primo comma riproduce testualmente l'originario testo del disegno di legge al nostro esame. Dopo che è stato approvato l'emendamento Tesauero, Failla, Bertinelli e Lauricella all'articolo 1, riteniamo che il testo della legge dovrebbe essere modificato, in questa parte, conformemente a quanto da noi proposto con l'ultimo comma del nostro emendamento. Per questi commi del nostro emendamento mi pare che non debbano sorgere contestazioni. Per quanto concerne invece il secondo e il terzo comma, dopo quanto è stato detto dagli onorevoli Granati e Failla in maniera ampia, con competenza e con passione, potrei rinunciare allo svolgimento.

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 20 MAGGIO 1965

In fondo, nel terzo comma dell'articolo da noi proposto entriamo nel merito degli interventi pubblici previsti da questa legge; il discorso investe il problema stesso del tipo di sviluppo economico del Mezzogiorno.

Nel corso del dibattito abbiamo potuto vedere che sono state sollevate critiche al tipo di sviluppo finora avuto: si è trattato di critiche serrate, severe, argomentate, fino a portare, su nostra proposta, all'introduzione di modifiche in questa direzione nella legge che stiamo discutendo.

Invero, il Mezzogiorno non ha soltanto bisogno di poche industrie ad alto tenore di investimenti, che, come è stato detto in modo immaginifico, potrebbero stare come solenni cattedrali in un deserto, perché poi, in mancanza di fedeli, dovrebbero essere chiuse al culto e rimanere dei ruderi. In questo caso, sarebbero dei ruderi a testimonianza di responsabilità storiche di una classe dirigente incapace o, peggio, asservita a interessi chiusi e ristretti.

Con il nostro emendamento, e in particolare con il terzo comma, noi intendiamo che ci si garantisca contro i monopoli, nel senso che almeno non sorgano industrie che non siano inserite in un ciclo produttivo organico. In altre parole, il processo di industrializzazione del Mezzogiorno deve avvenire in maniera unitaria, organica e non come sinora è avvenuto; senza cioè che si lasci la possibilità che qualche imprenditore cali nel Mezzogiorno spinto dal gusto dell'avventura, se non addirittura dal gusto della rapina del denaro pubblico.

Per queste considerazioni, e rinviando a quanto hanno già al riguardo affermato i colleghi Failla e Granati, mi auguro che la Camera vorrà accogliere questo emendamento.

**PRESIDENTE.** Ricordo che è stato presentato dal presidente della Commissione, onorevole Tesauro, il seguente emendamento:

« Al terzo comma, sostituire le parole: « il tasso annuo di interesse », con le parole: « il tasso agevolato annuo di interesse ».

Avverto che il Governo ha presentato un comma aggiuntivo all'articolo 12:

« All'articolo 15 della legge 29 settembre 1962, n. 1462, è aggiunto il seguente comma:

« La Cassa può essere altresì autorizzata, sulla base delle direttive fissate dal piano di coordinamento, a concorrere finanziariamente mediante anticipazioni di capitale all'attuazione degli interventi di cui al comma precedente ».

E così esaurito lo svolgimento degli emendamenti all'articolo 12.

Il seguito della discussione è rinviato a domani.

### **Deferimento a Commissione.**

**PRESIDENTE.** Sciogliendo la riserva, comunico che la seguente proposta di legge è deferita alla IX Commissione (Lavori pubblici) in sede referente, con il parere della I Commissione:

**DEGAN** ed altri: « Modifica agli articoli 12, 16 e 18 della legge 18 aprile 1962, n. 167, recante disposizioni per favorire l'acquisizione di aree fabbricabili per l'edilizia economica e popolare » (2346).

### **Annunzio di interrogazioni e di una interpellanza.**

**MAGNO, Segretario,** legge le interrogazioni e l'interpellanza pervenute alla Presidenza.

### **Ordine del giorno della seduta di domani.**

**PRESIDENTE.** Comunico l'ordine del giorno della seduta di venerdì 21 maggio 1965, alle 9,30:

#### **1. — Svolgimento delle proposte di legge:**

**AMODIO FRANCESCO:** Modifica della legge 15 novembre 1964, n. 1162, relativa alla istituzione di una addizionale all'imposta generale sull'entrata (2057);

**CARIOTA FERRARA:** Esenzione dall'imposta generale sull'entrata per la raccolta e il commercio dei rottami ferrosi (2190);

**ORIGLIA** ed altri: Disposizioni in materia di imposta generale sull'entrata per acquisti collettivi (790);

**ALESI:** Esenzione dall'imposta generale sull'entrata ai passaggi di merci fra le associazioni per acquisti collettivi ed i commercianti ad essa aderenti (975);

**MINIO** ed altri: Provvedimenti a favore dei comuni e delle province (1764);

**SCRICCIOLO** ed altri: Immissione in ruolo negli istituti professionali di Stato degli insegnanti « abilitati » di cultura generale ed educazione civica (2140);

**DE FLORIO** ed altri: Modifica alle norme che regolano l'imposta di bollo ed il deposito in cancelleria dei valori bollati e delle spese nel contenzioso ordinario civile e nei procedimenti di esecuzione (2179);

## IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 20 MAGGIO 1965

COLASANTO ed altri: Provvidenze finanziarie ed assicurative per la costruzione e l'acquisto di case per i ferrovieri (2202);

PELLEGRINO ed altri: Erezione in Marsala di un monumento celebrativo dello sbarco dei Mille (2225).

2. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Disciplina degli interventi per lo sviluppo del Mezzogiorno (*Urgenza*) (2017);

*e delle proposte di legge:*

CRUCIANI: Estensione all'Umbria ed alla Sabina delle disposizioni della legge 10 agosto 1950, n. 646, relativa alla istituzione della Cassa per il mezzogiorno (276);

ABENANTE ed altri: Estensione alle compagnie portuali dei benefici previsti per la industrializzazione del Mezzogiorno (1232);

AVERARDI: Estensione delle provvidenze della Cassa per il mezzogiorno ai territori della Lunigiana e della Garfagnana, compresi nelle province di Massa Cassara e di Lucca (1295);

AVERARDI: Inclusione nella competenza della Cassa per il mezzogiorno del territorio del Consorzio di bonifica della Valdera e riordinamento e trasformazione del Consorzio stesso in ente di sviluppo agricolo (1859);

ZINCONE ed altri: Estensione all'intero territorio delle province di Roma, Rieti e Viterbo e a tutte le isole minori del Tirreno dei benefici previsti dalla legge 10 agosto 1950, n. 646 (1866);

GRILLI: Estensione alle Marche dell'attività della Cassa per il mezzogiorno (2183);

— *Relatori:* Barbi, *per la maggioranza;* Chiaromonte, Avolio, Bonea, *di minoranza.*

3. — *Votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge:*

Ratifica ed esecuzione dell'accordo europeo relativo allo scambio dei reattivi per la determinazione dei gruppi sanguigni, con protocollo ed annessi, firmato a Strasburgo il 14 maggio 1962 (1363);

Ratifica ed esecuzione della convenzione europea sulla sicurezza sociale dei lavoratori dei trasporti internazionali, firmata a Ginevra il 9 luglio 1956 (1365);

Ratifica ed esecuzione del quarto protocollo addizionale all'accordo generale sui privilegi e le immunità del Consiglio d'Europa, firmato a Parigi il 16 dicembre 1961 (1538);

Ratifica ed esecuzione dell'accordo fra l'Italia e la Jugoslavia per il regolamento

del traffico di persone, nonché dei trasporti e delle comunicazioni terrestri e marittime tra le aree limitrofe, concluso ad Udine il 31 ottobre 1962 (*Approvato dal Senato*) (1733);

Ratifica ed esecuzione dell'accordo sui trasporti aerei tra l'Italia ed il Ghana con scambio di note e *memorandum*, concluso a Roma il 20 giugno 1963 (*Approvato dal Senato*) (1766);

Ratifica ed esecuzione dell'accordo sui trasporti aerei tra l'Italia ed il Venezuela con annesso e scambi di note, concluso a Caracas il 4 luglio 1962 (*Approvato dal Senato*) (2083);

Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale per la manutenzione di alcuni fari del Mar Rosso, adottata a Londra il 20 febbraio 1962 (2156);

Approvazione ed esecuzione dell'accordo tra il Governo italiano e l'Organizzazione internazionale del lavoro per l'istituzione del Centro internazionale di perfezionamento professionale e tecnico, con annesse lettere, concluso a Roma il 24 ottobre 1964 (*Urgenza*) (2273).

4. — *Discussione del disegno di legge:*

Nuovo ordinamento delle provvidenze a favore della cinematografia. (*Urgenza*) (1920);

*e delle proposte di legge:*

CALABRÒ ed altri: Disposizioni per la cinematografia. (*Urgenza*) (1449);

ALICATA ed altri: Disposizioni sulla cinematografia. (*Urgenza*) (1484);

— *Relatori:* Gagliardi, *per la maggioranza;* Zincone e Botta, Alatri, Calabrò, *di minoranza.*

5. — *Discussione dei disegni di legge:*

Approvazione ed esecuzione del terzo e del quarto protocollo di proroga dell'accordo di Meyrin del 1° dicembre 1960, istitutivo di una commissione preparatoria per la collaborazione europea nel campo delle ricerche spaziali, firmati a Parigi rispettivamente il 21 giugno 1963 ed il 13 dicembre 1963 (1894);

— *Relatore:* Folchi;

Ratifica ed esecuzione della carta sociale europea adottata a Torino il 18 ottobre 1961 (*Approvato dal Senato*) (2080);

— *Relatore:* Toros.

6. — *Discussione della proposta di legge:*

SULOTTO ed altri: Regolamentazione del licenziamento (302);

— *Relatori:* Cacciatore e Russo Spena.

## IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 20 MAGGIO 1965

7. — *Discussione delle proposte di legge:*  
NATOLI ed altri: Disciplina dell'attività urbanistica (296);

GUARRA ed altri: Nuovo ordinamento dell'attività urbanistica (1665);

— *Relatore:* Degan.

8. — *Discussione delle proposte di legge:*

CRUCIANI ed altri: Concessione della pensione ai combattenti che abbiano raggiunto il sessantesimo anno di età (*Urgenza*) (28);

VILLA ed altri: Concessione agli ex combattenti che abbiano maturato il 60° anno di età di una pensione per la vecchiaia (*Urgenza*) (47);

DURAND DE LA PENNE ed altri: Assegno annuale agli ex combattenti della guerra 1915-18 (*Urgenza*) (161);

LENOCI e BORSARI: Concessione di una pensione agli ex combattenti che abbiano maturato il 60° anno di età (*Urgenza*) (226);

LUPIS ed altri: Concessione della pensione ai combattenti della guerra 1915-18 (*Urgenza*) (360);

BERLINGUER MARIO ed altri: Concessione di una pensione agli ex combattenti ed ai loro superstiti (*Urgenza*) (370);

COVELLI: Concessione di una pensione vitalizia agli ex combattenti (*Urgenza*) (588);

BOLDRINI ed altri: Concessione di pensione in favore degli ex combattenti (*Urgenza*) (717);

— *Relatore:* Zugno.

9. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Modifiche alla legge 10 febbraio 1953, n. 62, sulla costituzione e il funzionamento degli organi regionali (1062);

— *Relatori:* Cossiga, *per la maggioranza;* Almirante, Accreman, Luzzatto, *di minoranza.*

10. — *Discussione dei disegni di legge:*

Norme per il comando del personale dello Stato e degli enti locali per la prima costituzione degli uffici regionali (1063);

— *Relatori:* Piccoli, *per la maggioranza;* Almirante, *di minoranza;*

Principi e passaggio di funzioni alle regioni in materia di circoscrizioni comunali (1064);

— *Relatori:* Baroni, *per la maggioranza;* Almirante, *di minoranza.*

**La seduta termina alle 20,45.**

---

IL CAPO DEL SERVIZIO DEI RESOCONTI

Dott. MANLIO ROSSI

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

Dott. VITTORIO FALZONE

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 20 MAGGIO 1965

### INTERROGAZIONI E INTERPELLANZA ANNUNZIATE

#### *Interrogazioni a risposta scritta.*

ALESI. — *Ai Ministri delle finanze e del turismo e spettacolo.* — Per sapere se non ritengano sproporzionati i criteri che hanno ispirato la emanazione della circolare ministeriale n. 201 del 4° agosto 1961, sulla concessione di aree lacuali e relativa determinazione dei canoni annessi. Anche se il canone base unitario è rimasto invariato, tuttavia i rispettivi coefficienti moltiplicatori hanno subito un aumento così notevole e sproporzionato che il vecchio coefficiente massimo di 1,2 è stato superato dall'attuale coefficiente minimo che è di 1,5.

Pertanto, ammessa l'applicazione di un coefficiente moltiplicatore medio pari a 4 per le aree generalmente usate come spiagge o giardini, ne deriverà un canone corrispondente al 20 per cento del valore dell'area concessa, il che rappresenta una falciida enorme sul reddito della stessa: tale falciida poi diventa del 30-40 per cento, qualora si applichino i coefficienti massimi; e qui l'onere fiscale non può definirsi che illogico.

Va rilevato, infine, che le nuove disposizioni colpiscono soprattutto le categorie degli albergatori, poiché il coefficiente posto a loro carico è particolarmente severo rispetto alla utilizzazione dell'area concessa, in genere adibita a passeggiata panoramica.

L'interrogante ritiene che sarebbe quindi auspicabile procedere ad una revisione più favorevole del trattamento in vigore. (11529)

GREGGI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — in relazione alla circolare di cui ha dato notizia in questi giorni la stampa, concernente disposizioni per l'approntamento dei nuovi libri di testo necessari per l'insegnamento, in condizioni completamente diverse ed in misura ridottissima, della lingua latina nelle scuole medie superiori, a causa del ridottissimo studio della lingua stessa nella nuova scuola media unificata — se il ministero della pubblica istruzione abbia valutato fino a qual punto le nuove condizioni create per la generalità degli alunni nella scuola media unica inferiore danneggeranno lo studio e la conoscenza della lingua latina e la stessa formazione umanistica e critica degli alunni nei corsi liceali, ripercuotendosi poi fatalmente nel livello stesso dei corsi universitari.

In ogni caso, l'interrogante gradirebbe anche conoscere se il ministero abbia opportuna-

mente seguito, nell'attuale scuola media unica, lo svolgimento dell'insegnamento del latino, sia per quanto riguarda il contenuto dell'insegnamento stesso, sia per quanto riguarda l'utilizzazione del personale insegnante.

L'interrogante, infine, perché sia possibile valutare se la nuova organizzazione della scuola media inferiore abbia in qualche modo contribuito, sia pure in quantità ridottissime, alla diffusione di un interessamento per la lingua latina e quindi per gli studi umanistici, oppure non abbia determinato o stia determinando una grave flessione di un interessamento degli alunni e delle famiglie per detti studi (che avrebbe a breve scadenza sicure gravissime ripercussioni su tutta la cultura italiana non soltanto nei suoi contenuti umanistici, ma anche in generale nei suoi aspetti e livelli di capacità logiche e critiche), gradirebbe conoscere quale è il numero o, almeno di massima, quale è la percentuale degli alunni che richiedono o si prevede richiederanno l'insegnamento del latino.

Con l'occasione l'interrogante gradirebbe anche conoscere se il ministero della pubblica istruzione è informato e segue il fenomeno, che appare sempre più diffuso e consistente, ad esempio, nelle scuole e nella cultura statunitensi, di una più intensa ricerca di cultura e di studi umanistici, fondati in particolare sulla lingua e sulla cultura latina. (11530)

MAGNO, DI VITTORIO BERTI BALDINA E PASQUALICCHIO. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per sapere se — dato il grave stato in cui si trova la ferrovia garganica e data la necessità, ai fini dello sviluppo economico e della valorizzazione turistica del Gargano, che nella zona vi sia una ferrovia efficiente — non ritenga che si debba promuovere la statizzazione, il completamento e l'ammodernamento della linea ferroviaria San Severo-Calinella. (11531)

PUCCI EMILIO. — *Ai Ministri del tesoro e del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere come intendano far fronte alla palese sperequazione nei confronti di coloro che non possono fruire dei benefici derivanti dalla attuazione della terza fase del conglobamento, operante dal 1° marzo 1966, poiché, per motivi indipendenti dalla loro volontà, vengono collocati a riposo nel periodo compreso fra il 1° gennaio 1965 ed il 28 febbraio 1966.

Concesso che, per comodità di bilancio, l'autorità governativa abbia stabilito di sca-

glionare gli effetti della suddetta legge in più fasi, non riesce tuttavia comprensibile il motivo per cui vengono esclusi dai benefici pensionistici della terza fase coloro che godono legittimamente degli aumenti conseguenti alla prima fase.

L'interrogante fa osservare che per rimediare a tale inconveniente basterebbe estendere il godimento della liquidazione della intera buonuscita a tutti quelli che sono collocati a riposo, per cause indipendenti dalla loro volontà, tra il 1° gennaio 1965 ed il 28 febbraio 1966. (11532)

MAGNO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere come si possa giustificare il mancato rinnovo, in provincia di Foggia, dei consigli di amministrazione e dei collegi sindacali delle mutue dei coltivatori diretti dei seguenti comuni: Candela e Deliceto, scaduti sin dal dicembre 1963; Foggia e Stornarella, scaduti sin dal maggio 1964; Ascoli Satriano, Apricena, San Marco in Lamis e Torremaggiore, scaduti nel febbraio 1965. (11533)

CALVETTI, CATTANEO PETRINI GIANINA e BONAITI. — *Al Ministro della sanità.* — Per conoscere quali iniziative abbia assunto o intenda assumere in relazione al problema sotto esposto.

Certamente consta anche al Ministro che, specie in questi ultimi anni, (in relazione all'andamento epidemiologico della tubercolosi, agli effetti favorevoli delle terapie anti-tubercolari, all'efficacia degli interventi preventivi di vaccinazione, ed infine ad un sempre più razionale, diffuso ed approfondito intervento dei servizi diagnostici precoci rivolti sia all'individuo che a masse qualificate per opera dei Consorzi provinciali antitubercolari), si è determinata di fatto una sempre maggiore disponibilità di posti letto nelle strutture ospedaliere specializzate riservate alla cura degli ammalati di tubercolosi.

Tale fenomeno ha assunto aspetti particolarmente rilevanti nell'ambito dei grandi complessi sanatoriali insediati nel nord Italia.

Si può a buon diritto ritenere che sia giunto il tempo di proporsi nell'ambito di una migliore globale utilizzazione dei posti letto disponibili, un ridimensionamento di taluni complessi ospedalieri sanatoriali ed una revisione della destinazione di posti letto — previa opportuna ristrutturazione — in relazione alle effettive necessità ospedaliere.

Tale ridimensionamento è auspicabile *in primis* là ove è anche possibile e cioè nelle

grandi città del nord Italia, dove importanti complessi sanatoriali dispongono di margini rilevanti di posti letto inutilizzati in contrasto con una drammatica carenza di posti letto anche per degenze acute, nella rete degli ospedali generali.

Si domanda quindi al Ministro quale concreta iniziativa intenda assumere al fine di recepire con piena documentazione l'ampiezza del fenomeno ricordato, sulla cui esistenza non si possono sollevare dubbi, e quali provvedimenti si proponga di adottare, d'intesa con i poteri locali, al fine di ottenere una ristrutturazione ad unità ospedaliere generiche di parte o di interi complessi sanatoriali. (11534)

SPONZIELLO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere se non ritenga giusto ed equo risolvere con sollecitudine il problema che angoschia i marescialli maggiori di pubblica sicurezza ex combattenti e reduci dalla prigionia, i quali, avendo contratto matrimonio tardivamente a causa degli eventi bellici e di prigionia e avendo avuto figli dopo il rimpatrio, si trovano con figli a carico ancora in giovanissima età, mentre essi sono prossimi al compimento dei limiti di età — 60 anni — per cessare dal servizio.

La loro equiparazione agli appartenenti agli altri corpi di polizia, cui viene concessa, al compimento dei limiti di età, la facoltà di rimanere in servizio per altri cinque anni, risponderebbe ad un principio di giustizia; tanto più che non pare ci siano valide ragioni perché coloro che fanno parte della pubblica sicurezza non debbano godere del beneficio riservato ad altri.

Il trattenimento in servizio, fuori organico, di detti sottufficiali — da concedersi a domanda, ai meritevoli per condotta e per capacità professionale, e previa visita medica che accerti l'idoneità fisica del richiedente — tornerrebbe anche a vantaggio dell'amministrazione, la quale si avvarrebbe dell'opera di tali elementi negli uffici e nei comandi di sezione, cui gli stessi sono per lo più adibiti. (11535)

RAMPA, BIAGGI NULLO e COLLEONI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda adottare e quali interventi intenda sollecitare da parte dell'« Anas » per risolvere l'annoso problema viario posto — con gravissimo pregiudizio della produzione industriale e del turismo e, quindi, degli interessi economici e sociali dell'intera Valle di Scalve — dallo stato — ulteriormente deteriorato nonostante gli affidamenti dati alle

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 20 MAGGIO 1965

autorità locali — della strada statale n. 294 soprattutto nel tratto « via Mala » e nel tratto Schilpario-Passo del Vivione-Forni d'Allione.

Gli interroganti chiedono, inoltre, di conoscere dal Ministro quali urgenti interventi intenda operare perché venga evitata la minacciata chiusura del Passo del Vivione, che determinerebbe, specie nell'imminente periodo estivo, un sensibile aggravamento delle già non facili condizioni dello sviluppo turistico, su cui la Valle di Scalve sta prevalentemente fondando — con la generosa iniziativa delle proprie popolazioni — reali possibilità e più che legittime prospettive di sviluppo economico e sociale. (11536)

ALESSANDRINI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda adottare per far sì che venga posto urgente rimedio ai dissesti alle pavimentazioni che si possono constatare lungo numerose strade statali della Lombardia.

Ciò anche con riferimento a quanto l'interrogante ebbe a precisare nel corso del proprio intervento del 28 novembre 1964 e tenuto conto che i danni che si lamentano sono in massima parte ancora quelli causati dalle avversità meteorologiche dell'inverno 1963-64. (11537)

SAVIO EMANUELA. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere se non intenda rivedere la posizione di quegli universitari che, avendo rimandato in passato la visita di leva, sono costretti a sostenerla entro la fine di giugno, epoca in cui devono affrontare la più impegnativa sessione di esami di tutto l'anno accademico.

L'interrogante chiede che sia al più presto posto fine a tale disagio. (11538)

SIMONACCI. — *Ai Ministri dell'interno dei lavori pubblici.* — Per sapere se siano a conoscenza del gravissimo incidente stradale in cui hanno trovato tragica morte ieri, 19 maggio 1965, la signora Domenica Zuccari, di anni 31, e le sue figlie Teresa e Silvia, rispettivamente di anni 7 e 6, verificatosi al chilometro 14 della via Tiburtina, all'incrocio con via Settecamini, che tanto ha commosso la cittadinanza romana e in particolare della borgata Settecamini.

L'interrogante fa presente che già numerosi incidenti mortali si sono verificati in passato nello stesso luogo e che la popolazione della borgata da anni insiste perché le autorità competenti eliminino tale permanente, gravissimo pericolo.

L'interrogante chiede quali immediati provvedimenti intendano adottare per garantire la tranquillità e l'incolumità degli abitanti la popolosa borgata di Settecamini. (11539)

PUCCI EMILIO. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per conoscere i motivi che hanno portato a vietare, durante tutto il 9 maggio 1965, la circolazione degli aerei dell'aviazione generale in un raggio di 30 miglia marine della città di Milano.

L'interrogante ritiene che, qualora la ragione di esso sia da ricercare nella esibizione della pattuglia acrobatica nazionale (durata meno di un'ora) siano perlomeno esagerate le dimensioni di tempo e di spazio del divieto stesso, oltre ad essere fortemente discutibile la opportunità di collegare una manifestazione acrobatica ad una gravosa limitazione della libertà personale dei cittadini.

Si chiede, altresì, se è al corrente del fatto che 5.000 aerei dell'aviazione generale europea evitano sistematicamente l'Italia, che ha fama di essere paese ricco di divieti assurdi, capricciosi ed improvvisi, con il danno al turismo ed all'economia nazionale che è facile immaginare. (11540)

CORRAO. — *Al Ministro della marina mercantile.* — Per conoscere quanti dipendenti impiegati, salariati o a qualunque altro titolo prestino la loro opera presso l'Ente autonomo del porto di Palermo. (11541)

PUCCI EMILIO. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste e del tesoro.* — Per sapere se non credano necessario aumentare gli stanziamenti in favore della legge 2 giugno 1961, n. 454, data la preoccupante scarsezza dei fondi accantonati e l'ingente numero di domande pervenute ai competenti uffici ministeriali.

Constatato che le disposizioni della circolare ministeriale n. 5, del 2 aprile 1964, precludevano l'accoglimento di nuove domande a causa della limitatezza dei fondi stanziati e rilevato che la suddetta legge n. 454, per la sua notevole importanza e per la sua preziosa spinta ascensionale sull'agricoltura italiana, dovrebbe essere fra le ultime a subire una prolungata dilazione della sua realizzazione, l'interrogante fa fervidi voti affinché si studi al più presto una felice soluzione, onde permettere al ministero l'acquisizione delle domande rigettate. (11542)

## IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 20 MAGGIO 1965

AMADEI GIUSEPPE. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere se, in sede di applicazione della legge 15 settembre 1964, n. 756, siano state impartite direttive agli ispettorati provinciali circa le modalità di divisione dei prodotti del fondo e, in particolare, se la ripartizione prescritta (58 per cento al mezzadro e 42 per cento al concedente) debba essere computata sul prodotto lordo o se vadano detratte le spese, specie per quanto riguarda i mangimi per il bestiame, acquistati fuori azienda. (11543)

VIANELLO E LOPERFIDO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere, in occasione della preparazione già iniziata della 33ª edizione della esposizione internazionale di arti figurative « la Biennale » di Venezia, quali misure abbia preso o intenda prendere il Ministro circa la necessaria riforma dello statuto della Biennale stessa.

Il fatto che ancor oggi, a venti anni dalla liberazione, il massimo ente culturale veneziano, come anche la Quadriennale, siano retti da statuti antidemocratici, negativi ai fini dello sviluppo della funzione di enti culturali autonomi loro propria, induce gli interroganti a sollecitare dal Governo l'emanazione dei nuovi statuti della Biennale e della Quadriennale, tanto più che proposte di legge di iniziativa parlamentare da varie parti politiche sono state presentate da tempo alle Camere, adempiendo così anche alle sollecitazioni che vengono dalle organizzazioni culturali, artistiche, e dalle associazioni sindacali degli artisti. (11544)

SEMERARO. — *Ai Ministri delle partecipazioni statali, della marina mercantile, della sanità e del turismo e spettacolo.* — Per conoscere:

1) se sono stati informati del grave stato di disagio e di preoccupazione in cui si sono venuti a trovare gli operatori turistici e i pescatori che lavorano nel Golfo di Taranto, a seguito degli inconvenienti prodotti dal collettore di scarico delle acque provenienti dal IV centro siderurgico dell'Italsider, e quali provvedimenti intendono adottare con cortese urgenza, ciascuno per la propria competenza, al fine di eliminare gli inconvenienti che in appresso vengono specificati;

2) se il collettore di scarico, costruito a suo tempo dal Consorzio dell'Area Industriale di Taranto per le infrastrutture necessarie al IV centro siderurgico, sia stato regolarmente collaudato e se le Autorità sanitarie hanno rilasciato il richiesto e regolare nulla osta, previsto dalle attuali disposizioni in materia;

3) che cosa si intende promuovere da parte del ministero delle partecipazioni statali per rimuovere le negligenze dei dirigenti del centro Italsider, i quali sebbene vivamente sollecitati dalle autorità locali e dagli operatori economici, non hanno ancora provveduto ad eliminare che nel collettore non siano innanzitutto gettate le scorie di alto forno (coppino) senza prima farle sedimentare o filtrare (allo scopo si potrebbero utilizzare delle vicine cave profonde diversi metri), inoltre nafta combustibile tipo bunkecc proveniente dai forni e non combusta e infine residui solidi di lavorazione.

Tra l'altro alle autorità locali, prima dell'inizio dei lavori dell'impianto, vennero date assicurazioni che il collettore sarebbe servito solo per lo scarico delle acque.

Da far notare che tali inconvenienti vengono spesso attribuiti alle operazioni di pulizia delle carene delle navi, ma ciò risponde al vero solo in parte, in quanto il 90 per cento dei danni già in atto provocati agli invasi arenili della zona sono provocati invece dal suddetto collettore. Sarebbe sufficiente visitare la foce del collettore — senza attendere i risultati delle analisi — per rendersi conto *de visu* della quantità di nafta e di relative scorie che hanno invaso il bagnasciuga per diversi metri su un fronte di circa 5 chilometri di arenile, dove chi lo volesse può passeggiare su detriti vari.

Consta all'interrogante che gli operatori turistici della zona e la direzione di una colonia marina della Marina militare sono stati posti nella condizione di non poter ospitare clienti e villeggianti, anzi da parte dei primi viene già minacciata un'azione giudiziaria per i considerevoli danni già avvenuti.

4) se sono a conoscenza che da alcune settimane enti pubblici e stampa locale si stanno interessando all'increscioso problema verificatosi, proprio all'inizio della stagione turistica; e se i cittadini di Taranto, orgogliosi che la loro città è definita « dei due mari » debbano eventualmente scegliere un terzo mare, per poter godere dei benefici salubri e per poter trascorrere le proprie ferie e vacanze.

L'interrogante infine fa presente che se le responsabilità venissero assunte da chi di dovere (anziché di essere palleggiate tra consorzio dell'Area Industriale, ministero della marina mercantile e dirigenti Italsider) con un po' di buona volontà e senso costruttivo, i lamentati inconvenienti verrebbero eliminati mediante maggiori controlli e accorgimenti atti a difendere e salvare un patrimonio che deve essere di tutti. (11545)

BO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno.* — Per sapere se siano a conoscenza del rapporto e della denuncia della questura di Asti, che ha provocato il sequestro di un giornale murale della F.G.C.I. di Asti contenente un invito alla cittadinanza a sottoscrivere per l'invio di un ospedale da campo alle popolazioni del Vietnam;

per conoscere l'opinione del Governo in merito all'assoluta necessità di tutelare rigorosamente le libertà di stampa, anche in relazione al dibattito ed alle iniziative democratiche per la pace e la solidarietà al popolo del Vietnam;

per sollecitare un intervento del Governo atto a chiarire le responsabilità circa l'abuso commesso, nel caso specifico, ai danni di una organizzazione giovanile democratica ed a provocare la revoca del provvedimento di sequestro del giornale murale stesso. (11546)

DI MAURO LUIGI. — *Al Ministro dei lavori pubblici ed al Ministro presidente del Comitato dei ministri per il mezzogiorno.* — Per sapere quali provvedimenti intendano adottare in relazione alla richiesta avanzata dalle amministrazioni comunali di Delia e Sommatino per risolvere l'annoso e grave problema dell'approvvigionamento idrico delle popolazioni dei due comuni. (11547)

MONASTERIO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere se, in considerazione delle precarie condizioni di salute dell'interessato, non ritenga di dover disporre la sollecita definizione della pratica di pensione di guerra istruita al nome del signor Pietro Signorile da Brindisi (posizione n. 1617908), il quale ha provveduto a trasmettere ai competenti uffici della direzione generale pensioni di guerra la documentazione sanitaria rilasciata nei termini di cui alla legge n. 1240, documentazione che, inesplicitamente, non sarebbe considerata sufficiente. (11548)

ZUCALLI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere:

1) entro quale termine il Governo intenda soddisfare l'impegno derivante dall'articolo 44 della legge 20 dicembre 1961, n. 1345, circa l'emanazione di un testo unico relativo all'ordinamento della Corte dei conti ed allo statuto dei magistrati e dell'altro personale della Corte;

2) se, in difetto di quelle norme di legge, che dovevano essere emanate entro il termine di due anni dall'entrata in vigore della

legge 20 dicembre 1961, n. 1345, per effetto della delega conferita al Governo con l'articolo 44 della predetta legge, e che non sono state emanate, non ritenga debbano applicarsi, per quanto concerne lo stato giuridico dei magistrati della Corte dei conti, le stesse guarentigie disposte per la Magistratura con il decreto legislativo luogotenenziale 31 maggio 1946, n. 511, in conformità al principio costituzionale che sancisce l'indipendenza e l'inalienabilità dei magistrati, e li dichiara soggetti soltanto alla legge;

3) quali urgenti provvedimenti intenda adottare, nelle more dell'emanazione del predetto testo unico, al fine di assicurare anche ai magistrati della Corte dei conti le indispensabili guarentigie, proprie di uno stato di diritto, che consentano ad essi di esercitare con indipendenza, e senza dover subire trasferimenti d'ufficio non motivati, le loro delicatissime ed ardue funzioni, in particolare per quanto concerne la legittimità della gestione del pubblico danaro, di cui oggi più che mai si avverte l'inderogabile necessità, quale condizione essenziale per la sopravvivenza stessa dello Stato, della democrazia e della libertà. (11549)

AMADEI GIUSEPPE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del tesoro.* — Per sapere se non ritengano urgente la concessione ai sanitari ex dipendenti degli Enti locali della indennità *una tantum* a sanatoria dei mancati miglioramenti di pensione proposta dalla Commissione, nominata per l'esame del bilancio tecnico e per lo studio delle eventuali modifiche da apportare alla Cassa pensioni dei sanitari ex dipendenti enti locali, in considerazione del fatto che tale indennità è già stata concessa ai pensionati degli enti locali che il trattamento di quiescenza dei sanitari è del tutto inadeguato al nuovo costo della vita, che i fondi di gestione della Cassa ne consentono il pagamento e che i lavori della Commissione stessa, preliminari alla rivalutazione delle pensioni, si dilungano, con giustificata preoccupazione degli interessati, allontanando la data in cui si potrà attuare lo adeguamento di dette pensioni. (11550)

#### *Interrogazioni a risposta orale.*

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri e i Ministri dell'interno e del lavoro e previdenza sociale, per conoscere l'opinione e l'atteggiamento del Governo in merito alla gravissima provocazione inscenata dalle forze di

## IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 20 MAGGIO 1965

polizia contro i 1.200 lavoratori della ditta Botto Albino di Strona (Biella) il 14 maggio 1965, ove sono intervenute con ingiustificato enorme schieramento di forze — parecchie centinaia di uomini armati di tutto punto — per fare sgomberare le maestranze dallo stabilimento che occupavano pacificamente, sostenute dalla solidarietà di tutta la popolazione e dalle autorità locali. Le maestranze della ditta Botto, sotto l'egida delle organizzazioni sindacali della C.G.I.L.-C.I.S.L.-U.I.L., erano state indotte a non abbandonare lo stabilimento per impedire il licenziamento di alcune decine di operai, di fronte all'ingiustificato rifiuto della direzione dell'azienda di discutere il provvedimento preventivamente, e dopo che nel Biellese ben 110 vertenze di licenziamenti si erano tutte concluse con l'attuazione delle decisioni unilaterali delle aziende.

« Il brutale intervento della polizia è tanto più ingiustificato in quanto la stessa ingiunzione del pretore invocava una soluzione pacifica del provvedimento e il comportamento delle maestranze, serio e responsabile, non ha mai dato adito a reclamo alcuno;

se ritengano dunque compatibile l'intervento della polizia in assetto di guerra nelle vertenze di lavoro e per la difesa dei livelli di occupazione, con le proclamate affermazioni secondo cui l'attuale Governo sarebbe strenuo difensore delle classi lavoratrici.

« Ciò premesso e tenuta presente la gravissima situazione creatasi nel Biellese in seguito all'acutizzarsi del fenomeno dei licenziamenti e della riduzione della manodopera a proporzioni preoccupanti, mentre perdura la massiccia riduzione degli orari di lavoro, gli interroganti chiedono di conoscere: quali misure si intendono urgentemente adottare per assicurare la ripresa produttiva e la piena occupazione, per accertare le cause reali dei licenziamenti nell'industria tessile laniera, per tutelare le vitali esigenze dei lavoratori e come si intenda operare per garantire che i provvedimenti di sgravi degli oneri sociali, fiscali e degli incentivi servano allo scopo di uno sviluppo economico e sociale.

(2533) « TEMPIA VALENTA, SULOTTO ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, per conoscere se gli risulti che, in moltissimi casi, i concedenti di unità poderali e di aziende a mezzadria ritardano, eludono e perfino rifiutano l'applicazione delle norme di riparto fissate nella recente legge sui patti agrari, e se gli sia noto che, allo scopo di aggravare le condizioni dei mezzadri, taluni concedenti,

spesso, vengono meno all'obbligo di concorrere al mantenimento del bestiame di stalla, si rifiutano ad ogni proposta di arricchimento del patrimonio zootecnico comune, negano il loro consenso a coltivare i terreni, lasciando perfino incolte o male sfruttate notevoli aree poderali.

« Di fronte a tali elementi, l'interrogante chiede se il Governo non ravvisi in tutto questo un volontario e oggettivo concorso al depauperamento del reddito e della produttività agricola nazionale, e se, in presenza di precise norme di legge, il Ministro non ravvisi l'urgenza di impartire immediate istruzioni ai competenti ispettorati provinciali dell'agricoltura circa i modi di intervento che a questi competono, secondo la nuova legge sui patti agrari.

(2534)

« SCRICCIOLO ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare i Ministri dell'agricoltura e foreste e del lavoro e previdenza sociale, sulla situazione di disagio in cui si trovano le cantine sociali piemontesi, anche in conseguenza della mancata applicazione di disposizioni di legge a loro favore, quale, ad esempio, quella dell'articolo 21 della legge 2 giugno 1961, n. 454 ed, in particolare, sulla gravità delle attuali situazioni di bilancio di alcune cantine sociali (Consociazione Asti-nord in provincia di Asti, Vignale in provincia di Alessandria, ecc.):

a) per conoscere quali provvedimenti immediati si intendono adottare;

b) per sollecitare adeguati impegni del Governo e, se necessario, provvedimenti atti a superare le inadempienze di legge finora riscontrate ed a garantire una nuova politica di aiuti e di intervento dei pubblici poteri per la difesa, il potenziamento e l'ulteriore sviluppo della cooperazione agricola nel settore vitivinicolo.

(2535) « BO, LENTI, BIANCANI, SPAGNOLI, LAJOLO, SULOTTO, SCARPA, MAULINI, TEMPIA VALENTA ».

#### Interpellanza.

« I sottoscritti chiedono d'interpellare i Ministri del turismo e spettacolo e del lavoro e previdenza sociale, per sapere:

1) se non ritengano che l'Automobile club d'Italia (A.C.I.), eretto in ente morale con regio decreto 14 novembre 1926, n. 2481, e gli Automobile club (A.C.) — sedi provinciali dell'A.C.I. — debbano essere considerati come un ente unico di diritto pubblico a carattere non economico;

2) se non ritengano che, in tale unicità, tanto il personale dell'A.C.I. quanto quello degli A.C. provinciali debba essere « centralizzato » e godere, quindi, di un unico trattamento economico-giuridico, in relazione, anche, ai principi informativi della cosiddetta « legge-quadro », nella quale si riconosce la esigenza della unificazione e si afferma che « A parità di qualità e quantità di lavoro si deve corrispondere una eguale retribuzione »;

3) se non ritengano, pertanto, illegale ed iniqua l'attuale situazione, che vede disparità di trattamento economico-giuridico fra il personale dell'A.C.I. e quello degli A.C. e, addirittura, fra il personale di uno stesso A.C., considerandosi gli A.C. arbitri di dare alla propria struttura i più disparati indirizzi nei tratti di natura, più o meno privatistica;

4) se non ritengano illegale ed iniquo il fatto che i direttori degli A.C. ed i conservatori del P.R.A., funzionari dell'A.C.I., e da questo retribuiti, fruiscono di emolumenti e compensi di varia natura dagli A.C., aggravando così l'attuale già gravosa situazione economica del restante personale degli A.C.;

5) se non ritengano illegale ed iniquo il mantenimento di un rapporto di lavoro del tutto precario per migliaia di "contrattisti", i quali per avere maturato, chi più chi meno, molti anni di servizio, non possono più essere considerati personale a tempo indeterminato per "esigenze di carattere contingente e transitorio" (articolo 94 vigente R.O. dell'A.C.I.);

6) se non ritengano necessaria la revisione delle strutture degli A.C. periferici e

dell'A.C.I., migliorandone la struttura ed il funzionamento e tenendo conto:

a) che gli A.C. provinciali sono sempre enti di diritto pubblico a carattere non economico e non società private, come pretendono attualmente gli uffici del fisco, e che gli A.C. stessi, quali organi dell'A.C.I., fanno parte della pubblica amministrazione (ciò risulta, oltre che dalle norme statutarie approvate con decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1950, n. 881, anche dai pareri e giudizi concordi della dottrina e della giurisprudenza);

b) che gli A.C. debbono realizzare una più oculata politica della spesa (operazioni commerciali, gare automobilistiche, investimenti immobiliari, ecc.);

c) di una diversa ripartizione fra A.C.I. provinciali delle entrate per aggi-tasse, quote sociali, ecc.;

d) della abolizione degli illegali doppi stipendi ed emolumenti vari corrisposti ai direttori di A.C. e ai conservatori del P.R.A.;

7) quali provvedimenti intendano predisporre qualora quanto anzidetto venga ritenuto giusto.

(472) « MALFATTI FRANCESCO, LIZZERO, BUSETTO, VIANELLO, D'ALESSIO, LOPERFIDO, PIETROBONO, LEONARDI, SULOTTO, D'ALEMA, GALLUZZI, FRANCO RAFFAELE, MARCHESI, BERNETTIC MARIA, CHIAROMONTE, PIRASTU, MACALUSO ».